



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e
comunitario

Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza

Ottocentesimo anno accademico

L'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE, PUNTI
FERMI E CRITICITÀ

Relatore: Ch.mo Prof. Pier Paolo Paulesu

Laureando: Jacopo Iscaro Fantinato

Indice

Capitolo I

Il concetto di inammissibilità degli atti processuali

§ 1 Invalidità, imperfezione e inefficacia degli atti processuali	5
§ 2 Inammissibilità: profili generali	13
§ 3 Inammissibilità come sanzione	24
§ 4 Cause di inammissibilità	32
§ 5 Inammissibilità manifesta	41
§ 6 Declaratoria di inammissibilità	47
§ 7 Effetti dell'inammissibilità	54

Capitolo II

La Corte di cassazione

§ 1 Brevi premesse storiche, filosofiche e normative	59
§ 2 Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: profili generali	69
§ 3 Motivi a fondamento del ricorso ordinario per cassazione	73
§ 4 Ricorsi straordinari per cassazione	82
§ 5 Declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni per cassazione	91

Capitolo III

Il ruolo ricoperto dalla Sezione settima penale

§1 Il problema della ragionevole durata del processo	95
§2 Procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione: analisi statistica	102
§3 Ruolo svolto dalla Sezione settima penale	109
§4 Dibattito sulle cause a monte del cospicuo numero di inammissibilità delle impugnazioni	116
§5 Problemi di compatibilità con la C.E.D.U.: la sentenza Trevisanato c. Italia	123
Bibliografia	129

CAPITOLO PRIMO

Il concetto di inammissibilità degli atti processuali

§1 Invalidità, imperfezione e inefficacia degli atti processuali §2 Inammissibilità: profili generali §3 Inammissibilità come sanzione §4 Cause di inammissibilità §5 Inammissibilità manifesta §6 Declaratoria di inammissibilità §7 Effetti dell'inammissibilità

§ 1 – Invalidità, imperfezione e inefficacia degli atti processuali

In coerenza con un sistema processualpenalistico di tipo accusatorio, il principio di libertà delle forme sancito dagli artt. 121 ⁽¹⁾ e 156 comma 3 c.p.c. non trova applicazione all'interno del procedimento penale. Tutti gli atti all'interno del procedimento penale presentano una forma vincolata a garanzia del corretto funzionamento di questo, della prevedibilità delle decisioni giudiziali e della tutela dei soggetti coinvolti ⁽²⁾.

La validità di un atto processuale viene determinata in base alla sua uniformità – o alla sua difformità – rispetto ad un modello prestabilito – definito «modello legale» – che detta una serie di requisiti che si pongono come fine quello di permettere all'atto di svolgere la funzione a questo assegnata all'interno del procedimento.

¹ A tal proposito è opportuno evidenziare come tale disposto normativo sia stato recentemente modificato ad opera dell'art. 3 comma 9 del D.Lgs 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della L. 206 del 2021 – meglio conosciuta come «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile» – introducendo i principi di sinteticità e chiarezza degli atti processuali all'interno del Codice. Sul punto, si segnala anche che tali principi fossero già ampiamente recepiti in giurisprudenza come sancito – *ex multis* – in Cass. Civ. Sez. V sent. 30 aprile 2020, n. 8424; Cass. Civ. Sez. V ord. 21 marzo 2019, n. 8009; Cass. Civ. SS.UU. 17 gennaio 2017, n. 964; Cass. Civ. Sez. II sent. 20 ottobre 2016 n. 21297.

² P.P. PAULESU, *Patologia*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, Padova, 2020, p. 254.

In altri termini, il modello legale consiste in un modello «astratto» ⁽³⁾ posto dal legislatore per stabilire dei canoni di regolarità che, statuendo dei precisi oneri – o obblighi – descrivono le modalità di tempo, forma, luogo, ai quali l’atto – o il comportamento – deve essere vincolato ⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

L’atto che si attiene alle previsioni stabilite dal modello legale verrà considerato dall’ordinamento perfetto e dunque valido, potendo questo produrre gli effetti giuridici previsti dalla legge. L’atto che se ne discosta verrà invece considerato – a seconda del vizio dal quale è gravato – invalido se riconducibile ad uno dei quattro casi di invalidità previsti dal c.p.p. ⁽⁶⁾ o irregolare se non riconducibile a questi ⁽⁷⁾.

Si può dire a tal proposito che la produzione degli effetti giuridici da parte dell’atto sia conseguenza di una valutazione positiva da parte dell’ordinamento sull’adempimento degli obblighi – o l’assolvimento degli

³ V. DEAN, *Gli atti*, in AA.VV., *Procedura penale*, II ed., Torino, 2012, p. 216.

⁴ E. TURCO, *L’impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo*, Padova, 2012, pp. 2 e ss.

⁵ F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, Padova, 1951, p. 319, illustra che «La perfezione dell’atto giuridico è un modo di essere dell’atto consistente nella conformità del fatto alla fattispecie; l’atto è perfetto quando possiede tutti i requisiti compresi nella fattispecie».

⁶ I casi di invalidità esplicitamente richiamati dal c.p.p. sono quelli dell’inutilizzabilità [della quale si trova una disciplina frammentata all’interno del Codice stesso], dell’inammissibilità [la quale verrà trattata nello specifico *sub* § 2 e ss.], la nullità e la decadenza. Tuttavia, è opportuno segnalare che dalle elaborazioni operate dalla dottrina e dalla giurisprudenza emergono nuove figure di invalidità non presenti nel c.p.p.: si tratta delle figure dell’inesistenza e dell’abnormità. La prima consiste in un rimedio applicabile a situazioni nelle quali sussistano violazioni di legge talmente clamorose da non essere state previste dal legislatore proprio a causa della loro eccezionalità. Sul punto R. PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali*, Napoli, 1933, p. 254. L’abnormità riguarda invece un tentativo di correggere una situazione consistente in un’anomalia talmente grave da portare l’atto all’esterno del disposto normativo del c.p.p., come nel caso nel quale il P.M. richieda l’archiviazione per una notizia di reato iscritta a carico di persona ignota [a norma dell’articolo 415 del c.p.p.] e il GIP decida di ordinare l’imputazione coatta a norma dell’articolo 409 c.p.p. comma 5. Il provvedimento abnorme che decida sulla libertà personale e le sentenze, in conformità con il disposto dell’art. 111, comma 7, Cost., vedono – in base al disposto normativo dell’art. 568 c.p.p., comma 2 – la possibilità di impugnazione diretta per cassazione qualora non sussistano altri rimedi esperibili.

⁷ P. TONINI, C. CONTI, *Manuale di procedura Penale*, Milano, 2022, p. 204.

oneri – a questo connessi. L’inadempimento degli obblighi – o il mancato assolvimento degli oneri – viceversa, porterebbe ad un giudizio negativo da parte dell’ordinamento con la conseguente incapacità dell’atto di produrre i relativi effetti giuridici (8).

L’invalidità degli atti è sorretta dal principio di tassatività, esplicitamente richiamato per la nullità di questi dall’art. 177 c.p.p. e per la loro decadenza dall’art. 173 dello stesso Codice (9). In base a tale principio, l’inosservanza della legge processuale penale è causa di invalidità degli atti esclusivamente quando una norma la ricollegghi espressamente ad una delle quattro forme di invalidità contemplate dal nostro ordinamento (10).

Tale principio è ricavabile anche dall’analisi dell’intero sistema delle cause di invalidità, nonché dalla legge delega n. 81 del 1987 all’art. 2, direttiva n. 7, la quale stabilisce la «previsione espressa sia delle cause di

⁸ G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1972, p. 19; G. P. VOENA, *Atti*, in AA. VV., *Compendio di Procedura penale*, a cura di G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, Padova, 2012, pp. 276-277.

⁹ È necessario compiere una distinzione tra termini ordinatori e termini perentori; i primi non prevedono una sanzione nel caso di violazione pur arrecando un notevole disagio al procedimento, i secondi invece portano all’invalidità dell’atto a causa di decadenza. Si indica che gli atti suscettibili di decadenza sono quelli contemplati dagli articoli 162, 162 bis c.p. relativi alla domanda di oblazione, quelli contemplati dall’articolo 79 c.p.p. per la Costituzione di parte civile, quelli previsti dall’articolo 95 c.p.p. per l’opposizione alla Costituzione di enti o associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato, quelli sanciti nell’articolo 175 c.p.p. per la richiesta di restituzione nel termine, quelli con i quali il P.M. deve convalidare il sequestro probatorio [C. Cost. n. 151/1993], quelli previsti stabiliti dall’articolo 309 comma 5 e 9 c.p.p. relativi all’impugnazione dei provvedimenti del Tribunale del riesame, quelli contemplati nell’articolo 458 comma 1 c.p.p. per la conversione del giudizio abbreviato in giudizio immediato, quelli con i quali vengono citati soggetti a norma dell’articolo 468 c.p.p., quelli stabiliti per la proposizione dell’impugnazione a norma dell’articolo 585 c.p.p. [A. GIARDA, G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato* – Tomo I, V edizione, Milano, 2022].

¹⁰ Le irregolarità così rilevate possono produrre effetti in altri settori dell’ordinamento: possono dare luogo a responsabilità disciplinare [a norma dell’articolo 124 c.p.p.], responsabilità civile [a norma degli articoli 1223 e 2043 del c.c.], responsabilità penale [qualora questi integrino gli estremi di un reato] o tributaria [a norma dell’articolo 186 c.p.p.] ma non daranno luogo ad alcuna responsabilità per il procedimento al quale l’atto era rivolto [M. PISANI, *Gli atti*, in Pisani-Molari-Perchinunno-Corso-Gaito-Spangher *Manuale di procedura penale*, Bologna, 2006].

invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali ⁽¹¹⁾, fino alla nullità insanabile per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati».

I requisiti di validità di un atto vengono fissati generalmente da norme «tecniche» contrapposte concettualmente alle norme «imperative»; le prime rispondono allo schema “se vuoi B, devi compiere A” dove pare essere posto in evidenza un rapporto mezzo-fine, le seconde invece esprimono un comando imposto dal legislatore ⁽¹²⁾.

Nello specifico, le norme imperative sanciscono un obbligo di conformità ad un precetto normativo – espresso in termini di comando – che assume un carattere doveroso rispetto ad un comportamento da seguire – o da evitare – fissando una «necessità dell'agire» in capo al soggetto che intende compiere l'atto; le norme tecniche invece si sostanziano in prescrizioni di carattere non obbligatorio: il carattere del precetto in queste contenute si può definire quale «finale o teleologico» al compimento dell'atto in quanto tale attività non viene imperativamente demandata ma assume un carattere di necessità rispetto allo specifico fine giuridico che si vuole preordinare all'atto per il quale queste vengono prescritte ⁽¹³⁾.

Diverso è il trattamento che viene riservato dall'ordinamento in base alla violazione di una norma imperativa o una norma tecnica: nel primo caso in conseguenza alla realizzazione di un comportamento vietato – o al non

¹¹ Viene tuttavia evidenziato da dottrina che l'invalidità, tradottasi da un parziale mancato assolvimento di un onere, non costituisce propriamente una sanzione, ma un effetto tipico derivante dall'interfrazione degli schemi del diritto sostanziale [G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1955, p. 63; A. GALATI, *Nullità* [diritto processuale penale], in *enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, 1978, p. 910; sul punto si veda anche *sub* §3.

¹² R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008, p. 2.

¹³ G. BRUNETTI, *Norme e regole finali nel diritto*, Torino, 1913, p. 70 ss.

compimento di un'azione dovuta – il disvalore del comportamento si concretizza nella sanzione dell'illeceità dell'atto dove il giudizio di riprovazione riservato dall'ordinamento è evidente; nel secondo caso la violazione delle norme necessarie al perfezionamento dell'atto voluto si traduce invece nell'invalidità di questo evidenziando il disvalore del comportamento tenuto ma senza esprimere un giudizio di riprovevolezza (¹⁴).

Sembrerebbe, dunque, che il paradigma da tenere in considerazione per determinare la validità di un atto processualpenalistico sia il seguente: la sua corrispondenza al modello legale porta alla sua perfezione (*id est* perfetto), dunque, alla sua validità con la conseguenza di essere abilitato dall'ordinamento a produrre gli effetti giuridici desiderati, dunque la sua efficacia, mentre la sua deviazione dal modello legale porterebbe alla sua imperfezione, dunque, alla sua invalidità con la conseguenza di non poter produrre gli effetti giuridici sperati, in altri termini, la sua inefficacia (¹⁵).

Questa conclusione sembrerebbe supportata anche dal principio di irrilevanza del fatto imperfetto (¹⁶), in base al quale gli atti non corrispondenti pienamente al modello legale porterebbero un disvalore intrinseco tale da impedire loro di essere rilevanti al fine della produzione degli effetti giuridici desiderati.

¹⁴ Sul punto, E. BETTI, *Teoria Generale del negozio giuridico*, Torino, 1952, p. 117, sostiene che il negozio invalido, a differenza di quello illecito «Pur non essendo riprovato in sé e quindi potendosi compiere impunemente, è inidoneo... a raggiungere la soglia del diritto e a richiamare la protezione legale, almeno alla pienezza conforme all'intento pratico delle parti. L'antitesi concettuale fra atto e negozio illecito, dall'un lato, e atto e negozio illegale dall'altro, corre sulla stessa linea dell'antitesi tra la violazione di un obbligo [imposto nella tutela di un interesse altrui] e l'inosservanza di un onere [incombente nell'interesse proprio]». Il concetto di onere sembra essere quello più appropriato a descrivere il rapporto intercorrente tra le norme «tecniche» e l'atto al quale queste si riferiscono. G. GAVAZZI, *L'onere. Tra libertà e l'obbligo*, Torino, 1970, pp. 18 ss. ritiene che il concetto di onere e di norme tecniche sia così affine da affermare che questo sia coinciso «con la scoperta nel mondo del diritto delle norme c.d. tecniche».

¹⁵ G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1961, p. 683.

¹⁶ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 3.

La concezione appena esposta è eccessivamente riduttiva per diversi motivi. In primo luogo, si è già evidenziato che non tutte le situazioni di «imperfezione» dell'atto portino alla sua invalidità a causa del principio di tassatività; l'ordinamento accoglie invece il principio di conservazione degli atti imperfetti – antitetico al principio di irrilevanza del fatto imperfetto – attribuendo a questi – in via provvisoria – la stessa efficacia dell'atto conforme al modello legale.

È corretto affermare, dunque, che l'atto imperfetto possiede una «efficacia instabile»⁽¹⁷⁾ dettata dal fatto che questo possa essere sanato o dichiarato invalido dal giudice che rileva il vizio. Sopraggiunta la sanatoria, l'atto imperfetto diventa indistinguibile da quello perfetto.

Dunque, non è obbligatoriamente vero che l'atto imperfetto debba necessariamente essere inefficace⁽¹⁸⁾ considerando che il sopraggiungere di nuovi fatti permette a questo di produrre effetti come se fosse stato perfetto *ab origine*⁽¹⁹⁾.

Allo stesso modo, non è obbligatoriamente vero che un atto perfetto sia sempre efficace: esiste una molteplicità di atti che producono effetti esclusivamente se uniti a fatti successivi a questi, in loro assenza rimangono inefficaci⁽²⁰⁾⁽²¹⁾.

¹⁷ P.P. PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 254 e sempre P.P. PAULESU *sub. Art. 177 in Commentario breve al Codice di procedura penale*, diretto da G. Illuminati e L. Giuliani, Padova, 2014, p. 604.

¹⁸ Sul fenomeno dell'efficacia degli atti imperfetti, F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. II, Padova, 1938, p. 493; G. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1961, p. 742.

¹⁹ A riguardo della sanatoria si parlerà in maniera più approfondita *sub* § 6.

²⁰ G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, cit. p. 16; R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., p. 12.

²¹ Si vedano come esempio i provvedimenti anticipatori di condanna agli articoli 186 bis, 186 ter e 186 quater del c.p.c. e l'articolo 614 bis del c.p.c..

Il paradigma precedentemente menzionato risulta essere privo di validità e può essere usato solamente per dare una visione incompleta della questione non esistendo alcun automatismo tra le categorie di «perfezione» ed «efficacia» come non sussiste tra «imperfezione» e «inefficacia» ⁽²²⁾⁽²³⁾.

L'esistenza di due principi contrapposti, quello di conservazione dell'atto imperfetto e quello di irrilevanza del fatto imperfetto, evidenzia il binomio tra due esigenze – entrambe meritevoli di tutela – del processo penale: l'esigenza di precisa formazione degli atti e l'esigenza di celerità del procedimento.

La soluzione a questa contrapposizione di principi antitetici consiste nel – già citato – principio di tassatività delle invalidità in base al quale il legislatore pone una gradazione al livello di disvalore esternato dagli atti giuridici imperfetti e ne sancisce un livello di riprovevolezza diverso collegato ad una diversa sanzione commisurata al disvalore percepito ⁽²⁴⁾.

²² N. GALANTINI, voce «Vizi degli atti processuali penali», in *digesto delle discipline penalistiche*, cit., p. 342, evidenzia che perfezione ed inefficacia possono non essere contestuali, è però possibile che da eventi causali dipenda la loro convergenza «il vizio può produrre conseguenze ad esempio solo se individuato, contagiando gli atti successivi [nel caso della nullità] oppure segnalando che al giudice è vietata l'utilizzazione dell'atto [nel caso di inutilizzabilità] ovvero che è precluso lo svolgersi di un procedimento eventuale [in caso di inammissibilità]». Sul punto anche G. IADECOLA, *Il sistema delle invalidità nel processo penale*, in *Giurisprudenza di merito*, 2000, p. 1317; R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., pp. 8 e ss; P.P. PAULESU, voce *Invalidità degli atti [diritto processuale penale]*, in *Il diritto-Enciclopedia giuridica*, Milano, 2007, vol. VIII, p. 253 e ss.

²³ F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, cit., p. 319 sostiene che «Perfezione o validità ed efficacia sono dunque concetti non equivalenti ma correlativi; perfezione, significando esistenza nell'atto dei requisiti, è un modo di essere dell'atto in funzione della fattispecie; efficacia, invece, esprimendo l'idoneità a produrre effetti giuridici, è un modo di essere dell'atto medesimo in funzione della statuizione».

²⁴ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., pp. 3 e ss, evidenzia come all'interno del processo penale le esigenze di economia e speditezza assumano un carattere preponderante rispetto a quelle di perfezione degli atti, portando ad una diffusa disapplicazione del principio di irrilevanza del fatto imperfetto in favore dell'antitetico principio di rilevanza dell'atto imperfetto. Rileva G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, cit., p. 26, come si tratti di disapplicazioni «tanto estese da diventare a loro volta regola, in modo da rendere pienamente accettabile l'autorevole e plastica

Le violazioni più gravi, ovvero i vizi rilevanti in base al principio di tassatività delle invalidità, saranno dunque sanzionate con l'invalidità dell'atto, in affermazione del principio di irrilevanza del fatto imperfetto sul principio di conservazione dell'atto imperfetto, le violazioni più tenui, irrilevanti rispetto al principio di tassatività delle invalidità, rimarranno invece prive di sanzione.

Qualora la difformità dell'atto non possa essere inquadrata per esplicito riferimento normativo in una delle categorie di invalidità richiamate, l'atto è meramente irregolare.

L'atto irregolare è valido, tuttavia, è gravato da un'inosservanza di legge che rende difficile per il giudice valutarne il significato probatorio e che può dare luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare di tipo deontologico a carico dell'autore, ricavabile dall'art. 124, comma 1 c.p.p. il quale sancisce «I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo Codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale».

Le ragioni di questa scelta si hanno da vedere con riferimento all'intero sistema processualpenalistico: in un ordinamento imperniato sul principio di tassatività le ipotesi di invalidità di un atto devono necessariamente costituire un *numerus clausus* nel quale queste vengano esplicitamente rilevate o siano implicitamente rilevabili ⁽²⁵⁾.

Le imperfezioni degli atti devono dunque essere valutate dal legislatore in base al loro disvalore nei confronti dell'ordinamento ed essere

affermazione che nella realtà dei diritti positivi il processo tende a correggere in sé stesso i propri vizi, quasi esercitando una specie di autocontrollo».

²⁵ A. GIARDA, G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, cit., Tomo I, VI edizione, *commento all'articolo 177 c.p.p.*.

sanzionate in maniera diversa utilizzando l'invalidità e – la conseguente inefficacia – come sanzione esclusivamente nei casi più gravi ⁽²⁶⁾.

Devono essere tenute in considerazione anche le esigenze derivanti dalle istanze di economia processuale; per tutelarsi dagli atti imperfetti senza causare eccessive dilazioni o dispersioni all'interno del procedimento penale il sistema accoglie il c.d. principio di conservazione degli atti imperfetti, che si contrappone alla regola generale sancita dal broccardo "*quod nullum est, nullum producit effectum*"⁽²⁷⁾.

§ 2 – Inammissibilità: profili generali

Individuata la collocazione dell'inammissibilità all'interno della categoria delle invalidità degli atti processualpenalistici contemplate dal c.p.p. ⁽²⁸⁾, si procede a definirne nel dettaglio i caratteri.

I primi tentativi di dare una dignità giuridica all'invalidità dell'inammissibilità si hanno con il Codice Rocco del 1930. Tale istituto era conosciuto nella prassi degli operatori del diritto, sebbene con alcune notevoli differenze, ben prima del tentativo di cristallizzazione dello stesso tramite esplicito riferimento normativo compiuto nel c.p.p. vigente, tuttavia, questa *species* di invalidità non era mai stata disciplinata in maniera esplicita dal legislatore ⁽²⁹⁾.

²⁶ A.A. DALIA, *Nullità degli atti processuali*, in EG, XXI, Roma, 1990; A. GALATI, *Gli atti*, in SIRACUSANO, GALATI, TRANCHINA, ZAPPALÀ, *Diritto processuale penale*, Milano, 2001, I edizione, p. 287.

²⁷ P.P. PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 254; *Codice di Procedura Penale commentato* a cura di A. GAITO, Milano, 2012, *commento all'articolo 177 c.p.p.*

²⁸ A tal proposito, l'articolo 606 lettera c] del c.p.p. fornisce un'esplicita menzione dei quattro casi di invalidità codificati tra i quali viene nominata anche l'inammissibilità.

²⁹ G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968, p. 3.

In verità, anche il tentativo compiuto dal Codice Rocco non porta alla creazione di una normativa organica riguardante l'inammissibilità: questa viene nominata più volte in disposizioni che sanciscono espressioni che rinviano all'istituto quali «non è ammesso», «inammissibile», «a pena di inammissibilità» e simili; tuttavia, mancava un'organizzazione, una normativa trasversale e unitaria dell'istituto – eccezion fatta per la disciplina delle impugnazioni – creando di fatto un evidente vuoto normativo che continua a sussistere anche nel c.p.p. vigente ⁽³⁰⁾.

Diversamente dalla nullità e dalla decadenza, l'inammissibilità non trova una disciplina unitaria e organica all'interno del Codice di rito ⁽³¹⁾: non è esplicitato un catalogo esaustivo dei casi di inammissibilità e non viene precisato quale sia il trattamento giuridico riservato agli atti afflitti da inammissibilità.

³⁰ A riguardo E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 32 richiama la normativa vigente nel Codice del 1930 agli articoli 207, 208 e 209. Tale riferimento non appare del tutto corretto in quanto l'articolo 208 disciplina il regime di trasmissione degli atti non soggetti a inammissibilità, mentre viene omissivo il riferimento all'articolo 210 che richiama invece esplicitamente tale istituto. Il disposto dell'articolo 210 del Codice Rocco sembra introdurre una peculiare causa di inammissibilità sancendo che «L'impugnazione proposta dall'imputato latitante od evaso o dal suo difensore di fiducia contro una sentenza di condanna a pena detentiva che debba essere ancora scontata in misura non inferiore ad un anno è inammissibile, se l'imputato non si è costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per il giudizio sull'impugnazione medesima». Tale impostazione normativa mal si concilia con le garanzie previste dal nostro ordinamento rivelando una condizione di inammissibilità meramente afflittiva nei confronti del condannato che poco ha a che vedere con le esigenze processuali che l'istituto intende tutelare alla luce delle disposizioni del Codice vigente.

³¹ Problema analogo si pone anche per la decadenza, questa infatti viene esplicitamente accostata dal legislatore alle altre forme di invalidità nel disposto normativo dell'articolo 606 lett. c] del c.p.p.. La decadenza, pur venendo espressamente nominata in diversi disposti normativi [come, per esempio, quello dell'art. 95 comma 3, c.p.p.] viene disciplinata esclusivamente dall'articolo 173 c.p.p. nel quale vengono evidenziati i casi nei quali i termini riportati si intendano «a pena di decadenza» senza tuttavia aggiungere alcunché sugli effetti derivanti da questa figura di invalidità. Esistono inoltre numerose perplessità riguardanti la figura della decadenza e il suo potersi annoverare tra le forme di invalidità degli atti processuali. Sul punto si rimanda alla conclusione di questo paragrafo.

Nonostante queste carenze normative, l'inammissibilità viene esplicitamente prevista come sanzione dal legislatore per una moltitudine di atti processuali imperfetti ⁽³²⁾ e viene anche talvolta sancita nei confronti di atti afflitti da invalidità diverse dall'inammissibilità, mancando alcune di queste di un trattamento sanzionatorio autonomo ⁽³³⁾.

Come nel Codice Rocco del 1930, l'inammissibilità viene esplicitamente richiamata dal legislatore nel Codice di rito quando vengono disciplinate le impugnazioni. I riferimenti all'invalidità sono presenti sia nelle disposizioni generali contenute negli artt. 585 ⁽³⁴⁾⁽³⁵⁾, 586 ⁽³⁶⁾ e 591 ⁽³⁷⁾

³² R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., p. 30.

³³ Si veda il rapporto sussistente tra inammissibilità e decadenza *sub* §2.

³⁴ L'inammissibilità è prevista dal comma 4 modificato dall'art. 33 D.Lgs 10 ott. 2022, n. 150, nella nuova formulazione questo sancisce che «Fino a quindi giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi, con le forme previste dall'articolo 582. L'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi». Al 5 comma dello stesso articolo, tuttavia, viene sancito che «I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza» creando un'apparente coincidenza di campi di applicazione tra l'inammissibilità e la decadenza. Sulle aree di sovrapposizione tra decadenza e inammissibilità vedasi *sub* § 2.

³⁵ L'art. 99 disp. Att. del c.p.p. prevede che «La disposizione dell'articolo 585 comma 5 del Codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del Codice».

³⁶ In questo articolo l'inammissibilità viene nominata nel primo comma «l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza». Viene nominata anche *a contrario* nella parte nella quale viene sancito, sempre nel primo comma, che «L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza». Sempre *a contrario*, nel comma 3 «Contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza».

³⁷ Qui vengono elencate una serie di cause di inammissibilità al comma primo «L'impugnazione è inammissibile: a] quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse; b] quando il provvedimento non è impugnabile; c] quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, [la formulazione precedente alla novella dell'art. 33 D.Lgs 10 ott. 2022, n. 150, prevedeva anche l'articolo 583], 585 e 586; d] quando vi è rinuncia all'impugnazione». Al comma 2 viene sancito che «Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato». Nell'ultimo comma, il 4, viene disposto che «L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento».

del c.p.p., sia nei singoli mezzi di impugnazione agli artt. 606 ⁽³⁸⁾, 634 ⁽³⁹⁾, 593 ⁽⁴⁰⁾, 625 bis ⁽⁴¹⁾ del Codice.

L'inammissibilità viene nominata quale sanzione ⁽⁴²⁾ in maniera frammentaria all'interno del Codice di rito, essa trova menzione in relazione alla ricusazione del giudice (artt. 37, comma 2, 38, comma 4, 41, comma 1), alla rimessione (art. 46, comma 4 c.p.p. con riferimento ai commi 1 e 2 e art. 49, comma 2, 3 e 4 ⁽⁴³⁾), alla richiesta di trasmissione degli atti ad un diverso

³⁸ Come precedentemente evidenziato *supra* § 1, qui l'inammissibilità trova nella lettera c] del comma 1 una collocazione insieme alle altre forme di invalidità codificate. Al comma 3 viene altresì disposto che «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello».

³⁹ L'articolo rubricato «Declaratoria d'inammissibilità» sancisce al comma 1 che «Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni degli artt. 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065». Tale forma di condanna nei confronti della parte che sollevi un'impugnazione inammissibile è decisamente atipica: oltre alla pronuncia relativa all'invalidità dell'impugnazione è prevista una vera e propria pena nei confronti di chi utilizzi in maniera inappropriata l'istituto della revisione; tale sanzione è frutto di un particolare disvalore associato all'abuso del diritto tale da giustificare una sanzione accessoria rispetto alla semplice pronuncia di invalidità relativa alla domanda proposta. La *ratio* di questa sanzione ulteriore è da individuare nella particolare delicatezza dell'istituto della revisione, il quale si presta facilmente ad abusi. Sulla revisione vedasi *sub* Cap. II, 5 §.

⁴⁰ In questo articolo l'inammissibilità non viene specificamente nominata, vengono tassativamente disciplinati i casi nei quali può essere proposto appello contro le sentenze di proscioglimento o di condanna da parte dell'imputato e/o dal P.M.. Il disposto normativo, in tutti e tre i commi, stabilisce che «sono inappellabili ...». Ne consegue, tramite un ragionamento induttivo, che la sanzione da applicare agli appelli non previsti da questa norma sia quella dell'inammissibilità dell'atto di appello.

⁴¹ Il comma primo nomina l'inammissibilità *a contrario*, disponendo che «è ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione». Il comma 4 sancisce invece che «Quando la richiesta è proposta fuori dall'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità ...». Sul ricorso straordinario per errore materiale o di fatto vedasi *sub* Cap. II, § 6.

⁴² Sul carattere sanzionatorio dell'inammissibilità *sub* § 3.

⁴³ Il comma 4 dell'articolo sancisce che «La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta» mentre il comma 2 dello stesso

P.M. (art. 54 quater, comma 4 c.p.p.), alla Costituzione di parte civile (art. 78, comma 1), alla Costituzione del responsabile civile (art. 84, comma 2 c.p.p.) e civilmente obbligato (art. 89, comma 2), all'intervento di enti esponenziali (art. 93, comma 1), alla procura speciale (art. 122, comma 1 c.p.p.), alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione (art. 315 comma 1 c.p.p.), all'incidente probatorio (art. 393, comma 3 c.p.p.), all'opposizione della persona offesa all'archiviazione della notizia di reato (art. 410 comma 1), alla richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere (435, comma 3 c.p.p.), all'opposizione al decreto di condanna (461 commi 2 e 4 c.p.p.), alla presentazione di liste testimoniali (468, comma 1 c.p.p.), alla domanda di riparazione (645, comma 1 c.p.p.), alla richiesta di incidente di esecuzione (art. 666 comma 2 c.p.p.) e in ordine all'assunzione di determinate prove⁽⁴⁴⁾.

Dall'analisi di queste disposizioni si può dedurre che l'elemento di similitudine tra loro si sostanzia nel carattere petitorio di queste, ovvero, in tutte queste è presente una domanda rivolta al giudice⁽⁴⁵⁾. Viene inoltre messo in evidenza che tutti questi atti sono riconducibili alla tipologia degli atti di parte, tuttavia, non è vera l'affermazione contraria: non si può infatti affermare che tutti gli atti di parte invalidi siano sanzionabili dall'invalidità dell'inammissibilità.

A tal proposito, si evidenzia come esista una categoria di atti di parte che non vedono neanche la possibilità di essere soggetti di una dichiarazione

articolo stabilisce che «L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi».

⁴⁴ O. CAMPO, voce «*Inammissibilità e improcedibilità* [Diritto processuale penale]», in *Enciclopedia Giuridica*, XVI, Roma, 1989, I edizione, sostiene che «Alla base di tutte queste disposizioni è possibile cogliere un nucleo di fondo comune costituito dal significato corrente del termine inammissibile, il quale esprime un *quid* che non può essere introdotto nel processo».

⁴⁵ R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., p. 32.

a contenuto processuale che esprima un divieto di decidere in merito alla domanda ⁽⁴⁶⁾. Tale categoria si compone di una serie di atti posti in essere dal P.M. segnatamente nel momento nel quale l'ufficio inquirente si ritrovi in una posizione di obbligatorietà; essendo questi indubbiamente atti di carattere petitorio, ma trovandosi in una posizione di obbligatorietà tale da renderli dovuti, la conseguenza è quella del venire a meno di qualsiasi margine di giudizio sulla loro ammissibilità ⁽⁴⁷⁾.

Il *discrimen* tra gli atti di parte soggetti al regime dell'inammissibilità e quelli non soggetti a tale regime si colloca nella natura della domanda volta ad introdurli: se questa è finalizzata all'introduzione di un procedimento eventuale, cioè ad un procedimento che nell'ambito di un procedimento principale, ovvero atti che "si inseriscono come ramificazioni, o talvolta, come parentesi" e che si caratterizzano "come tappe non necessarie del procedimento principale medesimo", questi saranno sicuramente passibili di declaratoria di inammissibilità ⁽⁴⁸⁾.

Si può dire, in altri termini, che la valutazione dell'ammissibilità/inammissibilità di un atto sia da aversi esclusivamente con riferimento alle domande manifestazione dell'esercizio di un potere, rappresentative di un atto meramente eventuale, escludendo dal novero delle ipotesi di atti soggetti a tale tipo di valutazione gli atti espressione di un

⁴⁶ G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., p. 55.

⁴⁷ F. DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VI, Torino, 2006, p. 299, porta come esempi per questa categoria di atti la richiesta di rinvio a giudizio e la richiesta di archiviazione. G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., pp. 113-114, con riferimento al Codice del 1930, riconduce a questa categoria anche la richiesta di istruzione formale e la richiesta di citazione a giudizio al termine dell'istruzione sommaria.

⁴⁸ G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., p. 130.

“dovere” che devono essere posti in essere obbligatoriamente dalla parte per il corretto funzionamento del procedimento stesso ⁽⁴⁹⁾⁽⁵⁰⁾.

L’operatività dell’inammissibilità posa dunque su un binomio consistente in un nesso teleologico intercorrente tra due soggetti dove il primo di questi è il giudice e il secondo è la parte; il primo è titolare di un obbligo di tradurre la *potestas* giudiziaria in atti necessariamente precisi; il secondo invece detiene il potere di sollecitare, tramite appunto le domande, lo svolgimento del procedimento ⁽⁵¹⁾.

L’attività del provvedere del giudice, resa obbligatoria dalla domanda della parte, vede come *conditio sine qua non* il corretto esercizio del potere attivato da questa ⁽⁵²⁾. È, infatti, sull’utilizzo illegittimo di un potere, che talvolta configura anche un abuso del processo da parte dell’utilizzatore che tende ad esercitare il suo potere con fini meramente dilatatori o comunque illeciti, che si basa la ratio dell’istituto dell’inammissibilità ⁽⁵³⁾.

Il fatto che venga rilevato che l’esercizio di un potere è illegittimo non è di per sé sufficiente a liberare il giudice dal suo obbligo di provvedere, è necessaria una pronuncia anche nel caso nel quale la domanda sia

⁴⁹ E. TURCO, *L’impugnazione inammissibile*, cit., p. 61.

⁵⁰ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 206, sostiene che tale affermazione è vera anche per gli atti compiuti dal giudice quando si fa parte, come nel caso nel quale questi sollevi un conflitto di competenza come previsto dagli articoli 28 c.p.p. ss.

⁵¹ E. TURCO, *L’impugnazione inammissibile*, cit., p. 35

⁵² In altri termini, la parte domanda per ottenere un provvedimento da parte del giudice che si pronuncerà secondo diritto su questa. Il contenuto del processo è così sintetizzabile: le parti domandano, il giudice decide. Sulla questione, F. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, I edizione, Padova, 1936, p. 337; T. DELOGU, *Contributo alla teoria dell’inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938, pp. 19-23.

⁵³ F. DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VI, Torino, 2006.

inammissibile, tale pronuncia deve appunto enunciare le ragioni ostative all'ammissibilità della domanda riguardante un giudizio di merito ⁽⁵⁴⁾(⁵⁵).

L'inammissibilità appare dunque svolgere una doppia funzione all'interno del procedimento penale: la prima consiste nell'evitare che nel in questo possano assumere rilevanza atti formati in maniera difforme, per modi e per tempi, rispetto al modello legale ⁽⁵⁶⁾; la seconda è data dalla necessità di limitare la cognizione del giudice alla sola valutazione preliminare di inammissibilità ⁽⁵⁷⁾.

Si può dire, in altri termini, che l'istituto abbia una funzione deflattiva rispetto alle domande pretestuose sollevate dalle parti o dall'utilizzo delle istanze di parte in termini di abuso del processo con fini meramente dilatori.

Le anomalie rispetto al modello legale passibili di inammissibilità possono riguardare il tempo rispetto al quale un atto deve essere compiuto (come nel caso della presentazione di lista testimoniale, art. 468 c.p.p., per la quale viene esplicitamente richiamata l'inammissibilità nel caso nel quale questa non venga depositata entro sette giorni prima della data fissata per il dibattimento), il contenuto dell'atto (è il caso dell'articolo 581 c.p.p. commi 1 e 2, il quale stabilisce l'inammissibilità dell'impugnazione qualora questa sia carente degli elementi tassativamente elencati dall'articolo stesso), la

⁵⁴ M. FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, Napoli, 1968, p. 175.

⁵⁵ A tal proposito, F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, cit., p. 332, specifica che «... L'inammissibilità si usa riferire particolarmente all'istanza o richiesta, che il giudice ammette o non ammette in quanto ritiene di dovere o non dovere provvedere intorno ad essere; si distingue pertanto l'inammissibilità di una istanza dalla sua infondatezza; il primo di questi concetti ricorre in luogo del secondo quando l'istanza non è efficace a promuovere il potere del giudice di esaminare se l'istanza sia o non sia fondata e perciò di accoglierla o rigettarla; la questione intorno all'ammissibilità è pertanto una questione d'ordine mentre quella intorno alla fondatezza è una questione di merito».

⁵⁶ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 206.

⁵⁷ M. PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, Urbino, 2005, p. 217.

forma prescritta per l'atto (come nel caso della procura speciale per il compimento di determinati atti, art. 122 c.p.p. comma 1, che richiama esplicitamente l'inammissibilità quale sanzione nel caso nel quale questa non rivesta la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata), o la legittimazione al compimento dell'atto (come nel caso dell'art. 41 c.p.p. comma 1, che stabilisce l'inammissibilità della ricusazione del giudice nei casi nei quali il soggetto che la richiama non sia legittimato a proporla) ⁽⁵⁸⁾.

Un'ultima questione da affrontare prima di spingersi in un'ulteriore analisi nel dettaglio delle caratteristiche dell'inammissibilità concerne il suo rapporto con l'invalidità della decadenza, alla quale sembra sovrapporsi concettualmente in diversi aspetti ⁽⁵⁹⁾.

Preliminarmente ad un'analisi nel dettaglio, è necessario riportare che parte della dottrina ritiene l'accostamento della decadenza alle fattispecie di invalidità riportate dall'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. sia infelice in quanto la stessa espressione codicistica «a pena di decadenza» appare fuorviante ponendosi questa su un piano ontologicamente diverso da quello riportato ⁽⁶⁰⁾.

⁵⁸ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 206.

⁵⁹ Parte della dottrina evidenzia che «La decadenza è speculare all'inammissibilità. Entrambe si riferiscono allo stesso fenomeno, colto da prospettive differenti: la decadenza dà risalto alla vicenda estintiva del potere di compiere un atto; l'inammissibilità delinea la sorte dell'atto compiuto nonostante la carenza di quel potere» [P.P. PAULESU, *fondamenti di procedura penale*, cit., p. 272], mentre altra dottrina [P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 208] evidenzia come «Dal punto di vista soggettivo, e cioè in relazione al soggetto legittimato a compiere l'atto, si fa riferimento al concetto di decadenza, in quanto tale soggetto perde il potere di compiere un atto valido. Dal punto di vista oggettivo, e cioè in relazione al regime dell'atto compiuto oltre al termine, si fa invece riferimento alla sanzione dell'inammissibilità, nel senso che tale atto, in quanto compiuto oltre il termine, sarà dichiarato inammissibile e non potrà essere valutato dal giudice nel merito».

⁶⁰ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 50, evidenzia come il dettato dell'art. 606, comma 1, c.p.p., sembra fare sottendere dal legislatore che le sanzioni processuali menzionate siano accomunate dalla medesima natura giuridica di specie di invalidità.

L'accostarsi della decadenza alle figure di invalidità pone un problema relativo al momento del compimento dell'atto e alla definizione di specie di invalidità quali «conseguenza giuridica dannosa che esprime disapprovazione avverso una condotta realizzatasi in forma non corrispondente rispetto a quella predeterminata»⁽⁶¹⁾. La decadenza si riferisce ad un atto che deve ancora essere posto in essere, dunque, non può essere qualificata quale imperfezione. È vero, invece, che sia proprio il non aver posto in essere l'atto che qualifichi gli effetti della decadenza nel non poterlo porre in essere in un altro momento⁽⁶²⁾.

L'analisi del rapporto tra decadenza e inammissibilità non trova una risposta univoca riportabile alla generalità dei casi⁽⁶³⁾: se è vero che l'inammissibilità sia la sanzione oggettiva che viene inflitta dall'ordinamento nei confronti dell'atto posto in essere da un soggetto decaduto dal diritto di porlo in essere⁽⁶⁴⁾, è anche vero che tale sanzione può essere quella dell'inutilizzabilità⁽⁶⁵⁾, come quella propria della decadenza che, tuttavia, sembra non trovare un margine di autonomia proprio senza essere incasellata né nella prima né nella seconda delle invalidità riportate lasciando numerosi

⁶¹ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., § 1.

⁶² A tal proposito, R. MANCINELLI, voce «Decadenza» [Diritto processuale penale] in *Enc. Dir. It.*, cit., p. 794, evidenzia come nella terminologia del c.p.p. non appaia mai la locuzione «atto decaduto» e che dunque questo non possa essere inteso [a differenza delle locuzioni «inammissibile» o «a pena di inammissibilità», «inutilizzabile», «nullo» o «a pena di nullità»] quale modo di essere degli atti processuali penali.

⁶³ G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, cit., p. 86, nota 50; R. PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali*, cit., p. 487.

⁶⁴ Come esempi: art. 393 commi 1 e 3 c.p.p. in tema di incidente probatorio; art. 461 commi 1 e 4 in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa dal reato; art. 468 comma 1 c.p.p. in tema di presentazione delle liste testimoniali.

⁶⁵ Come esempio: l'art. 415 bis comma 5 c.p.p. in tema di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine.

dubbi interpretativi a riguardo del regime da utilizzare nei confronti di questi atti (⁶⁶).

Da questa analisi, sembra venirsi a spezzare il binomio costituito dall'invalidità da una parte e dalla sanzione processuale dall'altra; la decadenza, pur essendo classificata dal legislatore quale invalidità in base al disposto normativo dell'articolo 606 lett. c) c.p.p., non ne ha i caratteri propri mancando completamente di una previsione normativa nella quale venga disposto il relativo regime sanzionatorio.

La decadenza cristallizza dunque l'atto presentato fuori termine senza affliggerlo in maniera autonoma, ma ricollegando a questi le conseguenze previste dalle invalidità dell'inammissibilità in determinati casi, in altri quelle previste per l'inutilizzabilità. In questa prospettiva si può affermare che il rapporto che intercorre tra inammissibilità e decadenza sia un rapporto causa-effetto, dove la prima è conseguenza della seconda (⁶⁷).

In conclusione, si può affermare che inammissibilità e decadenza si riferiscano allo stesso fenomeno osservato da punti di vista diversi: la prima dal punto di vista dinamico della conseguenza prevista per l'atto compiuto in

⁶⁶ Alcune disposizioni che richiamano espressa la decadenza tramite la formulazione «a pena di decadenza»: art. 23 comma 2 c.p.p. in tema di incompetenza nel dibattimento di primo grado; art. 95 comma 3 c.p.p. in tema di provvedimenti del giudice concernenti l'intervento di enti o associazioni previsti dall'art 91 c.p.p. [sul punto è opportuno notare che l'art. 94 c.p.p. sancisce che «Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484», senza tuttavia determinare a quale specie di invalidità siano soggetti gli interventi successivi a questo termine]; l'art. 458 c.p.p. comma 1, in tema di rito abbreviato in procedimento di giudizio immediato.

⁶⁷ Sul punto sono concordi E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 57 e R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., p. 61., anche P.P. PAULESU, *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 272 sembra concordare riferendo che «La decadenza è speculare all'inammissibilità», P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 208, sembra invece essere in parziale disaccordo affermando che «Da quanto sinora esposto si desume che al decorso di un termine perentorio il Codice ricollega due diverse sanzioni processuali». Tale affermazione lascia però dei dubbi su quale sia la sanzione da riconnettere alla decadenza non avendo questa un autonomo regime all'interno del c.p.p..

spregio del limite temporale al quale era posto, o dal punto di vista oggettivo secondo parte della dottrina ⁽⁶⁸⁾, la seconda dal punto di vista statico della vicenda estintiva, o dal punto di vista soggettivo ⁽⁶⁹⁾.

In altri termini, «quando N sia decaduto dal potere, non avendolo esercitato tempestivamente, l'atto tardivo nasce invalido e l'invalidità ha un nome; la chiamiamo inammissibilità» ⁽⁷⁰⁾.

§3 – Inammissibilità come sanzione

L'aver ricondotto l'inammissibilità alla categoria delle invalidità e l'averne individuato la *ratio* quale strumento di vigilanza sull'esercizio dei poteri delle parti in relazione all'istaurazione di procedimenti eventuali pone ulteriori domande inerenti a come questa debba essere inquadrata nell'ordinamento, nello specifico, capire se questa sia definibile quale sanzione o meno.

In primo luogo, appare opportuno definire il concetto di sanzione: con sanzione si intende, su un piano concettuale ⁽⁷¹⁾, l'effetto di un vizio di un atto e/o di un comportamento richiesto che per il raggiungimento dello scopo che l'ordinamento gli affida ⁽⁷²⁾.

In altri termini, astraendo, si può affermare che la sanzione sia il concretizzarsi del comando etico in ordinamento giuridico: essa trasforma il

⁶⁸ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 208.

⁶⁹ *Ibidem*, p. 208.

⁷⁰ F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, p. 318.

⁷¹ Su un piano lessicale invece l'etimologia del termine deriva dal latino *sanctio*, forma di *sanctum*, participio passato del verbo *sancire*, che si traduce in “rendere sacro, inviolabile”; estensivamente, dunque, anche vietare con legge.

⁷² M. MINAFRA, *L'inefficacia degli atti nel processo penale*, Milano, 2019, p. 1.

mos in ius ⁽⁷³⁾ perché questa congiunge o, meglio, tiene uniti, gli uomini nella società ⁽⁷⁴⁾.

A tal proposito, viene posto in risalto come la sanzione, contrapposta al concetto di premio, probabilmente contenga il germe stesso del diritto; si pensi al genitore che decide di tirare uno scapaccione al proprio figlio disobbediente per punire una sua condotta riprovevole, come al genitore che decida di dargli un bacio per premiare una sua condotta particolarmente meritevole ⁽⁷⁵⁾.

Premio e sanzione sono dunque due concetti antiteci che si hanno quali conseguenza al verificarsi di determinati fatti; il primo è conseguenza di un comportamento considerato favorevolmente dall'ordinamento, la seconda è conseguenza di una condotta vista con sfavore.

Una dottrina tradizionale ⁽⁷⁶⁾, formatasi sotto la vigenza del Codice Rocco del 1930, escludeva categoricamente la possibilità di inquadramento del variegato dettato normativo «a pena di inammissibilità» ⁽⁷⁷⁾, «non è più ammessa» ⁽⁷⁸⁾, «l'inammissibilità» ⁽⁷⁹⁾, quale autonoma sanzione.

⁷³ Sul punto si invita a riflettere sul significato di *ius* e di *iungere*: collegare, congiungere.

⁷⁴ F. CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*, cit., p. 27.

⁷⁵ *Ibidem* p. 27.

⁷⁶ M. FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, cit., pp. 1 e ss.; S. SATTA, *Sulla pretesa sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in Riv. It. Dir. Pen., 1934, pp. 61 e ss.

⁷⁷ È il caso dell'art. 66, comma 3 c.p.p. del 1930, il quale dispone che «Le disposizioni di questo articolo devono osservarsi a pena di inammissibilità».

⁷⁸ Si veda l'art. 12 del c.p.p. del 1930, rubricato «Inammissibilità della querela dopo proposta l'azione civile» sancire che «La querela non è più ammessa quando chi avrebbe avuto diritto di presentarla ha proposto davanti al giudice civile l'azione per le restituzioni o per il risarcimento del danno ovvero ha fatto transazione sul danno».

⁷⁹ Secondo il disposto normativo dell'art. 59, comma 2, c.p.p. del 1930 «L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilità sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel capoverso dell'articolo 56».

La questione era particolarmente rilevante per l'interpretazione del disposto normativo dell'art. 154 comma 1, c.p.p. del 1930 il quale sanciva che «I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad osservare le norme stabilite in questo Codice anche quando l'inosservanza non importa nullità od altra sanzione particolare».

A tal proposito si è sostenuto che il carattere generale dell'inammissibilità, a differenza della nullità, fosse tale da ostare alla qualifica di sanzione particolare dettata dalla norma in analisi ⁽⁸⁰⁾. Tale argomento non è più sostenibile alla luce del disposto normativo vigente all'art. 124 c.p.p. che sostituisce il termine «altra sanzione particolare» con «altra sanzione processuale».

Il controllo che ha da farsi in sede di inammissibilità non riguarda esclusivamente la carenza di vizi formali, ma anche il difetto *prima facie* del *fumus* necessario al giudice per provvedere nel merito della domanda con una pronuncia di accoglimento o di rigetto ⁽⁸¹⁾. Appare dunque evidente la sua funzione di salvaguardia del processo da parte non solo degli atti che mancano dei requisiti formali minimi previsti dal modello legale per essere

⁸⁰ M. FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, cit., p. 42.

⁸¹ R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., p. 39; sub § 5.

introdotti validamente nel procedimento penale, ma anche quelli che si palesano del tutto immeritevoli di un giudizio nel merito ⁽⁸²⁾⁽⁸³⁾⁽⁸⁴⁾.

La funzione qui esposta dell'inammissibilità finisce con l'includere ed intrecciarsi con il concetto di abuso del processo intendendo questo quale il porre in essere, in maniera strumentale, atti di per loro leciti ma finalizzati ad ottenere un effetto diverso da quello che l'ordinamento riserva loro.

L'inammissibilità si pone come la risposta più consona da parte dell'ordinamento nei confronti di tutti quegli atti che ricalchino lo schema dell'abuso del processo perpetrato dalle parti tramite la proposizione di istanze introduttive a procedimenti facoltativi, in dati casi è il legislatore stesso a prevedere l'inammissibilità quale risposta sanzionatoria a questi comportamenti dannosi per il corretto svolgimento del procedimento ⁽⁸⁵⁾.

Effetto tipico dell'inammissibilità, indipendentemente dal tipo di vizio rilevabile nell'atto preso a riferimento, è quello di impedire la pronuncia del

⁸² Ci si riferisce alle cause di inammissibilità che attengono alla parte relativa ai motivi dell'atto [es. manifesta infondatezza, genericità dei motivi] o alle parti che implicino una valutazione preventiva da parte del giudice rispetto a profili del merito [es. carenza di interesse ad impugnare].

⁸³ A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, Padova, 2012, p. 196, riferisce a riguardo «La connessione tra atti introduttivi di fasi eventuali del processo o procedimenti incidentali e inammissibilità si giustifica col rilievo che il rimedio per l'imperfezione di atti necessari, ossia indispensabili affinché il processo giunga a una delle sue possibili conclusioni, non può non tradursi nella rinnovazione dell'atto». Sul punto, anche R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., pp. 63-68; G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., pp. 57-58; G. RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, in *Studi sul processo penale*, Napoli, 1988, p. 179.

⁸⁴ Sul carattere della manifesta inammissibilità vedasi *sub* § 5.

⁸⁵ E. M. CATALANO, *L'abuso del processo*, Milano, 2005, pp. 325 e ss. riporta «La configurazione dell'inammissibilità in termini di sanzione tipica applicabile all'abuso processuale appare aderente alla fisionomia di una specie di invalidità che colpisce gli atti carenti di determinati requisiti ... Tuttavia, la declaratoria di invalidità dell'atto abusivo non sempre impedisce il conseguimento dello scopo distorto perseguito dall'autore dell'atto medesimo».

giudice su una domanda inerente ad una questione di merito sollevata da una parte. È qui evidente il profilo sanzionatorio dell'invalidità ⁽⁸⁶⁾(⁸⁷).

In altri termini, la pronuncia relativa all'inammissibilità di una domanda impedisce che questa venga esaminata nel merito, dunque priva la domanda dell'effetto per il quale era stata proposta e porta dunque al «fallimento della sua funzione» ⁽⁸⁸⁾.

Un argomento ulteriore a sostegno della possibilità di annoverare l'inammissibilità tra le sanzioni è quello ricavabile dal disposto normativo degli artt. 44, 616 e 634 c.p.p. i quali prevedono delle sanzioni, ulteriori all'inidoneità dell'atto alla produzione degli effetti desiderati, nei casi nei quali si abbia pronuncia d'inammissibilità ⁽⁸⁹⁾. In queste disposizioni, l'intento sanzionatorio è chiaramente rilevabile, il disposto normativo richiama esplicitamente la possibilità di condannare chi proponga l'utilizzo

⁸⁶ S. SATTA, *Sulla pretesa sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1934, pp. 61 e ss., esprime una forte contrarietà a questa impostazione; tuttavia, le sue argomentazioni posano sul dettato normativo del c.p.p. del 1930 il quale contiene dei disposti normativi nei quali vengono utilizzati termini diversi da quelli presenti nel c.p.p. vigente che portano a conclusioni diverse.

⁸⁷ *Sub* § 6.

⁸⁸ G. RICCIO, *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, cit., p. 134.

⁸⁹ L'art. 44 sanziona le istanze di ricusazione del giudice «Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale»; l'art. 616, comma 1 c.p.p., rubricato «Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso», sancisce che «Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato»; il disposto normativo dell'art. 634 c.p.p. comma primo sancisce che «Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629, 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2065».

dell'istituto della revisione ⁽⁹⁰⁾, della ricusazione del giudice ⁽⁹¹⁾ o del ricorso per Cassazione ⁽⁹²⁾ in maniera impropria al pagamento di una cifra a favore della cassa delle ammende. Sul punto, viene riportato dalla dottrina che «La condanna al pagamento a favore delle ammende costituisce una sanzione di carattere amministrativo mediante la quale, si colpisce il comportamento delle parti che, esercitando il potere loro conferito al di fuori delle coordinate sistematiche tracciate dal Codice di rito, finiscono per abusare degli strumenti petitori» ⁽⁹³⁾. La natura afflittiva di tale tipo di trattamento è *in re ipsa* ⁽⁹⁴⁾.

Il disvalore espresso dall'ordinamento nei confronti dell'utilizzo improprio della revisione è dunque tale da meritare di ricevere un'adeguata risposta repressiva da parte dell'ordinamento, tanto da essere ritenuto dal legislatore passibile di condanna, la sua natura sanzionatoria è evidente.

Oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, l'art. 616 c.p.p. ⁽⁹⁵⁾, in tema di impugnazioni, stabilisce

⁹⁰ Sulla revisione, vedasi *sub Cap. II*, § 5.

⁹¹ Degno di nota il fatto che tale norma ha un antecedente anche nel c.p.p. del 1930 all'art. 71 rubricato «Sanzioni nel caso di inammissibilità o di rigetto della domanda di ricusazione» sancendo «Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione la parte privata che l'ha proposta è condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire duemila a diecimila, senza pregiudizio di ogni azione civile e penale». Nella rubrica dell'articolo il termine «sanzione» è utilizzato esplicitamente come conseguenza all'inammissibilità di un'istanza di ricusazione. Anche nel c.p.p. del 1930, il carattere sanzionatorio e il tentativo dell'ordinamento dell'epoca di reprimere un fatto che ritiene riprovevole sono evidenti.

⁹² Sulle impugnazioni per cassazione, vedasi *sub Cap. II*, § 4 e 5.

⁹³ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 171.

⁹⁴ Su questo punto, G. SPANGHER, *Esclusa la condanna alla Cassa delle ammende per il ricorrente incolpevole nella determinazione della causa d'inammissibilità*, in *Giur. Cost.*, 2002, p. 2915; Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186 «la previsione da parte della norma di un livello minimo e di uno massimo della somma da pagare – che dovrebbe raccordare la misura della sanzione al concreto livello di colpa del ricorrente – implicitamente conferma come sia irragionevole l'omessa previsione dell'ipotesi in cui un profilo di colpa manchi del tutto».

⁹⁵ Sul punto, si fa anche notare come il riferimento esplicito alla condanna alle spese sostenute per il procedimento sia completamente pleonastico considerando che ciò era già stato sancito dall'art. 592 riferendosi sia al giudizio d'appello, sia alla revisione, che al ricorso per cassazione. Probabilmente l'atto è ricollegabile ad un eccesso di zelo da parte del legislatore considerato che la legge 16 febbraio 1987, n. 81 all'art. 2, direttiva 89 sancisce che «previsione dei

anche che «la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento», inoltre, l'art. 592 c.p.p. stabilisce, riferendosi a tutte le impugnazioni, oltre l'obbligo per la parte privata che soccombe nel giudizio di impugnazione di pagare le spese relative al procedimento, anche una serie di soggetti che sono chiamati al pagamento delle spese congiuntamente o disgiuntamente alla parte privata ricorrente ⁽⁹⁶⁾.

Tale disposto normativo, a differenza della condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro, non solleva particolari perplessità in quanto giustificabile completamente da parte del «principio di soccombenza» in base al quale le spese sostenute per permettere al processo di avere luogo, normalmente anticipate dallo Stato, vengono successivamente recuperate in forza della sentenza di condanna dell'imputato oppure dal provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta la domanda proposta ⁽⁹⁷⁾.

Un'ulteriore riflessione si ha da fare relativamente al ruolo della parte civile e la sua possibilità di condanna, rientrando questa nel novero delle «parti private» passibili di condanna. Si ha da osservare come la parte civile non possa essere condannata qualora l'impugnazione sia proposta da parte del P.M., il quale assume la qualifica di «parte pubblica», se così non fosse, si farebbero gravare su questa gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni discrezionali attribuite al P.M. nel caso nel quale questi decida di impugnare il giudizio, ottenendo un esito iniquo.

casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza con adeguate garanzie per la difesa».

⁹⁶ Si tratta dei coimputati che abbiano partecipato all'estensione dell'impugnazione a norma dell'art. 587 [art. 592, comma 2] e delle parti private che abbiano proposto l'impugnazione per i soli interessi civili [art. 592, comma 4].

⁹⁷ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 186.

Tale impostazione fin qui riportata si potrebbe ritenere fuorviante perché non riferita agli effetti “diretti” dell’inammissibilità, ma si presenta come sanzione “accessoria” rispetto al normale prodursi di questi effetti. L’obiezione riportata è coerente, tuttavia, si fa presente che non sussistano simili sanzioni che prevedano esplicitamente una condanna nel caso nel quale si presenti un atto di parte afflitto da un’invalidità diversa da quella dell’inammissibilità (⁹⁸).

Sul punto, per motivare ciò che è stato affermato, si può riconnettersi alla funzione descritta in precedenza (⁹⁹) relativamente all’inammissibilità e al suo scopo di “guardiano” del procedimento penale prevenendo la possibilità per le parti di introdurre giudizi eventuali che, in tutti e i tre i disposti normativi qui riportati, instaurerebbero un qualche tipo di pregiudizio nei confronti del funzionamento del procedimento stesso.

La ragione sottesa all’implementare una sanzione ulteriore rispetto alla declaratoria di inammissibilità (con conseguente pronuncia del giudice che preclude l’analisi nel merito dell’istanza) si ha da vedere in termini di celerità del procedimento e di dissuasione delle parti dall’abuso del processo.

⁹⁸ Una particolare riflessione è da svolgere anche a riguardo del fatto che il legislatore, nei casi previsti dall’artt. 44 e 616 c.p.p. non sanziona esclusivamente l’inammissibilità delle istanze presentate, ma anche il loro rigetto. Considerando che la sanzione prevista in entrambi i casi è la medesima, è possibile ritenere che il disvalore percepito da parte del legislatore per queste due tipologie di “esiti” dell’istanza sia il medesimo.

⁹⁹ *Sub* §2-3.

§4 – Cause di inammissibilità

Una domanda preliminare da porsi prima di procedere nell'analisi delle singole cause di inammissibilità è quella relativa all'applicazione del principio di tassatività rispetto all'invalidità richiamata ⁽¹⁰⁰⁾(¹⁰¹).

Osservando altre forme di invalidità, nello specifico la nullità, si può constatare che non sussista alcun dubbio interpretativo: il regime giuridico della nullità è perfettamente incastonato nel principio di tassatività, a conferma di questo il disposto normativo dell'art. 177 c.p.p. sancisce che «L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità solamente nei casi previsti dalla legge». Di conseguenza, si può ricavare l'esistenza di un "sistema legale chiuso" ⁽¹⁰²⁾, in quanto esclusivamente le invalidità riconducibili alle categorie generali, ricavabili dall'art. 178 c.p.p. ⁽¹⁰³⁾, individuate dal legislatore, ovvero, soggette ad un'esplicita previsione normativa.

Molto più difficoltosa appare l'applicazione di tale principio per l'inammissibilità considerando che non sussistono, differentemente per

¹⁰⁰ Il principio di tassatività dell'invalidità era stato analizzato *supra*, §1.

¹⁰¹ Sul punto, A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale*, cit., pp. 194 e ss., si esprime nei seguenti termini «...Le cause di inammissibilità costituiscono un insieme eterogeneo [dalla problematica tipicità] contraddistinto dall'inosservanza di norme che condizionano l'idoneità di un atto ad introdurre fasi eventuali del processo principale o procedimenti incidentali». A favore di questa impostazione M. PANZAVOLTA, *Inammissibilità*, in *Studi urb.*, cit, pp. 222-225; in senso contrario A. GHIARA, *Inammissibilità* [diritto processuale penale] in *Nss. Dig. It.*, VIII, Torino, 1975, p. 481.

¹⁰² R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., p. 44.

¹⁰³ Il disposto normativo dell'art. 178 sancisce la nullità nel caso nel quale vengano violate le disposizioni concernenti: «a] le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario»; «b] l'iniziativa del P.M. nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al procedimento»; «c] l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato e del querelante».

quanto avvenga con la nullità, espliciti riferimenti normativi che ricolleghino questa invalidità ai soli casi previsti da legge ⁽¹⁰⁴⁾(¹⁰⁵).

La legge 16 febbraio 1987, rubricata «delega legislativa al governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale», all'art. 2. Direttiva n. 7, prevedeva tra i criteri da attuare nel c.p.p. vigente «(la) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile per i vizi di capacità e Costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati». Tale norma programmatica ha avuto un riscontro solo parziale nel c.p.p. vigente considerando che l'unica invalidità che ritrovi un quadro normativo completo sia la nullità ⁽¹⁰⁶⁾(¹⁰⁷).

La dottrina si divide dunque in più posizioni, alcune antitetiche, altre intermedie ⁽¹⁰⁸⁾. Gli studiosi del diritto che si schierano a favore

¹⁰⁴ Si era già analizzato come talune disposizioni che prevedevano l'invalidità della decadenza per il mancato rispetto di termini perentori venissero in realtà sanzionate tramite l'invalidità dell'inammissibilità o dell'inutilizzabilità *sub* §2.

¹⁰⁵ Per quanto concerne l'inutilizzabilità, si ha da tenere in considerazione che il principio di tassatività assume connotazioni diverse modellata in base alla violazione sanzionata. Il controllo da operare in sede di inutilizzabilità non rispetta parametri rigorosi come quelli previsti per la nullità, infatti devono «reputarsi tassative solo le violazioni di divieti espressamente sanzionate di inutilizzabilità [ipotesi di inutilizzabilità speciale], mentre le imperfezioni riconducibili al disposto generale sull'inutilizzabilità [art. 191 c.p.p.] si ritengono tassative solo nella misura in cui lo sono i divieti, il che comporta operazioni ricognitive non sempre agevoli» [in questi termini N. GALANTINI, voce «Vizi degli atti processuali penali», in Enc. Dir. It., cit., p. 346].

¹⁰⁶ Il disposto normativo dell'art. 173 comma 1 sancisce «I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge». Anche la decadenza sembra rispondere al principio di tassatività, tuttavia, rimangono dubbi a riguardo della sua autonomia quale sanzione processuale *sub* §2.

¹⁰⁷ Appare opportuno segnalare che la carenza di complesso normativo coerente disciplinante l'inammissibilità si ha da rinvenire anche nel c.p.p. del 1930.

¹⁰⁸ La giurisprudenza, Cass., Sez. II, 17 ottobre 1994, Miceli, in *Cass. Pen.*, 1996, n. 244, secondo cui «la mancata indicazione dei motivi nella richiesta proposta dal P.M. per ottenere la proroga della custodia cautelare non determina l'inammissibilità della richiesta medesima, dal momento che, in applicazione del principio di tassatività, detta causa di invalidità potrà essere

dell'esistenza di un principio di tassatività applicabile all'inammissibilità si richiamano alla già citata legge 16 febbraio 1987, art. 2, direttiva n. 7, rimarcando la necessità del principio in relazione alla certezza delle inosservanze che generino invalidità e al regime che il giudice debba applicare quando le rilevi considerando che queste influiscono enormemente sulla possibilità di chi si trovi in posizione di giudicare di accertare il fatto storico ⁽¹⁰⁹⁾.

Altra dottrina sostiene invece che l'imprecisione utilizzata dal legislatore quando si riferisce all'inammissibilità è tale da doversi sganciare completamente dal disposto letterale delle norme e valutare caso per caso ogni singola ipotesi di inammissibilità ⁽¹¹⁰⁾.

Tale tesi appare particolarmente condivisibile in base anche alle riflessioni svolte a riguardo dell'invalidità della decadenza ⁽¹¹¹⁾⁽¹¹²⁾.

Una soluzione intermedia che sembra poter essere accettata di buon grado, data la mancanza di una risposta unanime alla domanda posta relativamente all'esistenza del principio di tassatività con riguardo all'inammissibilità, sembra essere quella secondo la quale tale principio operi, ma che questo sia da intendere in maniera diversa rispetto al rigore

ritenuta solo quando la espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consenta».

¹⁰⁹ G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, cit., p. 98; O. DOMINIONI, Sub. Art. 177, in *Enc. Dir. It.*, cit., p. 257.

¹¹⁰ G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., 28 ss.

¹¹¹ *Sub* §2.

¹¹² R. PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali*, cit., p. 467, secondo il quale l'inammissibilità risulta «caratterizzata dal solo momento effettuale», rappresentato dalla «irricevibilità» dell'atto nel processo, cioè, dalla «impossibilità di prendere posto tra gli atti processuali» ma non ha, a differenza degli altri istituti, «una causa o un ordine di cause ben delimitate che servono a formarne il sostrato, a rivelarne la caratteristica, giacché può fare capo alle cause più svariate e persino ad altri istituti di carattere sanzionatorio quali la nullità, la decadenza, la preclusione, alla disciplina delle quali ne rimane assoggettata».

normativo prescritto per le nullità tenendo in considerazione le cause che abbiano portato a rilevarla (¹¹³).

Chiarita la posizione della dottrina riguardante l'applicazione del principio di tassatività in relazione all'invalidità dell'inammissibilità, occorre riflettere a riguardo dell'esistenza di criteri classificatori delle cause di ammissibilità per comprendere se esistano delle categorie eterogenee nelle quali è possibile raggruppare i vizi degli atti sanzionabili da questo istituto o se si debba accogliere la tesi in base alla quale queste non siano accumulabili tra loro (¹¹⁴).

Appare che si possano classificare le cause di inammissibilità in base ad un criterio "genetico" inerente alla loro origine oppure in base al tipo di pronuncia che il giudice compie per dichiarare l'inammissibilità dell'atto a seconda del fatto che gli elementi sul quale poggia la pronuncia siano esclusivamente formali o che integrino una valutazione sul merito della domanda. In passato, i criteri classificatori inerenti alle cause d'inammissibilità permettevano una distinzione – in base al momento nel quale il vizio diveniva rilevante – in cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute. Ulteriori conflitti tra gli studiosi del diritto vertevano su due scuole di pensiero differenti - una che veniva definita rigorista e una che prendeva il nome di liberale – relativamente alla prevalenza o meno della pronuncia di inammissibilità sulla declaratoria di non punibilità contenuta nell'art. 129 c.p.p.. In base alla prima corrente di pensiero la decisione riguardante l'ammissibilità di un atto precede la

¹¹³ R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali*, cit., p. 46.

¹¹⁴ Scettico sul punto R. PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processuali penali*, cit., 467, il quale rinuncia a provare ad individuare un criterio comune alle cause di inammissibilità anche nel definire l'inammissibilità come «l'istituto in virtù del quale è vietato l'ingresso nel processo penale a quegli atti, che il legislatore ritiene compiuti con inosservanza di disposizioni varie, e quindi irregolarmente» [sub, p. 467]; di diversa posizione invece R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., pp. 46 e ss.; E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 60.

declaratoria di non punibilità, secondo l'altra questa invece prevale sulla pronuncia di inammissibilità. La recente giurisprudenza abbandona questa impostazione e eclissa ogni dibattito in merito uniformando le due categorie e conformandosi alla tesi definita rigorista (¹¹⁵).

Da queste premesse è ricavabile che sia possibile distinguere le cause di inammissibilità in base al loro essere «comuni a tutte le domande» oppure «propri soltanto di alcune» (¹¹⁶). In base all'appartenenza all'una o all'altra categoria, l'inammissibilità può essere categorizzata come derivante da cause generali o come derivante da cause speciali (¹¹⁷)(¹¹⁸).

Le cause generali di invalidità si hanno da configurare in riferimento a tutti i presupposti processuali che devono necessariamente sussistere affinché l'istanza presentata dalle parti sia idonea ad essere valutata nel merito; tali requisiti sono tenuti in considerazione per valutare l'ammissibilità di qualsiasi domanda (¹¹⁹).

¹¹⁵ Cassazione, SS. UU., 11 novembre 1994, n. 21, in base alla quale la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 581 c.p.p. prevale sulla possibilità di rilevare le cause di non punibilità inerenti al ricorso presentato, Cassazione SS. UU., 30 giugno 1999, n. 15, dove viene ribadita la centralità dell'art. 591 relativamente a dubbi interpretativi sulla classificazione quali cause di inammissibilità originarie i motivi non consentiti a fondamento del ricorso e la denuncia di violazione di legge non dedotta in appello, Cass. SS. UU., 22 novembre 2000, n. 32, dove viene sancita la prevalenza della dichiarazione di inammissibilità – nel caso nel quale questa sia manifesta – sulla declaratoria di non punibilità ex art. 129 c.p.p., SS. UU., 27 giugno 2001, n. 33542 e SS. UU., 22 marzo 2005, n. 23428 dove viene affermato che il ricorso – affinché possa essere preso in considerazione – deve contenere un'effettiva critica all'atto impugnato e che l'impugnazione esperita al solo scopo di rilevare l'avvenuta prescrizione di un reato non produca alcun effetto in quanto inammissibile per carenza dei requisiti dettati dal disposto normativo, allo stesso tempo viene sancito anche che tale principio si applichi anche nei casi nei quali la prescrizione sia maturata prima della sentenza d'appello. L'inammissibilità dell'impugnazione dunque preclude ogni possibilità di rilevare, anche d'ufficio, l'avvenuta prescrizione del reato.

¹¹⁶ T. DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità nel diritto processuale penale*, cit., p. 135.

¹¹⁷ R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali*, cit., p. 48.

¹¹⁸ Altra dottrina, E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 103 e ss., distingue invece queste cause in comuni e autonome. Nonostante i nomi utilizzati siano differenti, queste categorie coincidono con quelle qui descritte.

¹¹⁹ *Sub* §2.

In quest'ottica, appare fondamentale il riferimento alla categoria della legittimazione che viene definita quale «posizione di competenza, caratterizzata o dal potere di porre in essere atti giuridici che abbiano un dato oggetto o dall'attitudine a risentirne degli effetti, in virtù di una relazione, in cui la parte si trova o si pone con l'oggetto dell'atto»⁽¹²⁰⁾.

Su tale requisito, il legislatore si esprime nel dettaglio elencando i soggetti legittimati⁽¹²¹⁾ e prevedendo in diverse ipotesi l'inammissibilità quale sanzione espressa per la presentazione della domanda di parte effettuata da un soggetto non legittimato⁽¹²²⁾⁽¹²³⁾.

Sebbene tale requisito venga descritto nel dettaglio da parte del legislatore, si ha comunque da ritenere che l'esercizio di un potere da parte di un soggetto non legittimato dia luogo all'inammissibilità dell'atto oggetto di esame anche nei casi nei quali non sussista esplicito riferimento normativo che ricollegghi tale condotta all'invalidità in questione⁽¹²⁴⁾.

La richiesta di introduzione di un procedimento eventuale presentata da un soggetto non legittimato da, dunque, luogo all'inammissibilità di questa indipendentemente da altre circostanze⁽¹²⁵⁾⁽¹²⁶⁾.

¹²⁰ E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., 214.

¹²¹ Sul punto, in tema di impugnazioni, i soggetti legittimati vengono individuati dagli artt. 570, 571 e 572 c.p.p..

¹²² L'art. 591 sancisce «L'impugnazione è inammissibile: a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse».

¹²³ L'art. 568 c.p.p. comma 3 dispone che «Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse»; il comma 4 aggiunge «Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse».

¹²⁴ Sulle problematiche relative all'applicazione del principio di tassatività in relazione all'inammissibilità *Sub* §4.

¹²⁵ R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., p. 50.

¹²⁶ Si veda come esempio il disposto normativo dell'art. 45 c.p.p. il quale legittima «... [la] richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte d'appello o del P.M. presso il giudice che procede o dell'imputato» a proporre istanza di remissione. L'art. in questione non prevede come espressa sanzione di inammissibilità per le istanze presentate da soggetti diversi da quelli elencati,

L'inammissibilità sembra altresì la sanzione irrogabile nel caso nel quale determinati atti processuali vengano presentati in violazione dell'*iter* stabilito dal dettato normativo delle disposizioni codicistiche⁽¹²⁷⁾ o quando la richiesta presentata dalla parte sia del tutto incompatibile con lo scopo dell'istituto⁽¹²⁸⁾.

Tutte queste ipotesi sono accumulate tra loro dalla carenza, o assenza in talune ipotesi, dei requisiti minimi fissati per la validità dell'atto sottesi all'esercizio del potere di proporre un procedimento eventuale; in relazione a queste ipotesi il principio di tassatività si atteggia in maniera diversa rispetto a quanto stabilito per altre tipologie di invalidità mettendo ulteriormente in dubbio la sua applicabilità all'invalidità in questione⁽¹²⁹⁾.

Maggiori perplessità sorgono invece nel momento nel quale si abbia da valutare l'interesse della parte alla proposizione del procedimento eventuale⁽¹³⁰⁾, la sua riconducibilità alle cause di inammissibilità a carattere generale non è così evidente dato che dal disposto normativo pare che questo vada ad affliggere quanto stabilito solamente in tema di impugnazioni⁽¹³¹⁾ e

eppure, non sussiste dubbio alcuno sul fatto che tali domande non possano avere esito diverso da quello di essere dichiarate inammissibili. Sul punto, anche Corte cost., sent. n. 168 del 2006, in Dir. Pen. Proc., 2006, 694, in seguito alla presunta incostituzionalità di tale articolo limitatamente alla parte nella quale non viene prevista la possibilità di presentare istanza di rimessione su richiesta della parte civile, la Corte ritenne opportuno che solamente le parti obbligatorie del procedimento penale fossero legittimate a presentare tale istanza.

¹²⁷ Si pensi in tal caso ad una Costituzione di parte civile, prevista all'art. 76 del c.p.p., che abbia avuto luogo nel mentre delle indagini preliminari.

¹²⁸ Come esempio, un'istanza di ricasazione, a norma dell'art. 37 c.p.p., presentata nei confronti di un soggetto diverso dal giudice.

¹²⁹ L'applicazione stretta del principio di tassatività lascerebbe talune ipotesi meritevoli di sanzione, quali il caso dell'istanza di ricasazione presentata contro un soggetto diverso dal giudice a norma dell'art. 37 c.p.p., prive della possibilità di essere dichiarate inammissibili obbligando chi si trovi in posizione decisoria ad esprimersi nel merito. Sul principio di tassatività in relazione all'inammissibilità *sub* §4.

¹³⁰ È il caso evidenziato dagli artt. 591 lett. a) e 568 comma 4 c.p.p..

¹³¹ L'interesse ad impugnare una sentenza può assumere molteplici connotazioni, anche quando la sentenza sancisce il proscioglimento dell'imputato. S. CARNEVALE, *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino, 2012, pp. 180 e ss. evidenzia come sussista interesse

non riguardare anche la totalità dei procedimenti eventuali, tuttavia, la sua collocazione in questa categoria appare motivata dal fatto che l'interesse sotteso all'instaurazione di un procedimento eventuale sia elemento comune a tutti questi, avendosi da ritenere ogni istanza volta ad instaurarne alcuni privi di questo come inammissibile (¹³²).

Per quanto concerne l'inammissibilità derivante da cause speciali, si ha particolare riguardo per le caratteristiche del tutto peculiari concernenti i vizi che, ricollegandosi ai «presupposti, le condizioni, e la regolamentazione formale» degli atti in questione, sono influenzati dai «dati variabili» riconnessi alla natura e allo scopo dell'atto medesimo (¹³³).

A tal proposito, il c.p.p. individua una serie di casi nei quali gli atti presentati in difformità rispetto alle previsioni del dettato normativo vengono esplicitamente sanzionati tramite l'inammissibilità (¹³⁴).

L'esistenza di cause speciali di inammissibilità rileva particolarmente in tema di impugnazioni presso la Corte di cassazione alle quali è da

nell'impugnare la sentenza di proscioglimento pronunciata con formula diversa da quella voluta dall'imputato; allo stesso modo esiste interesse ad impugnare la sentenza con la quale venga stabilito il proscioglimento dell'imputato in vista di effetti extrapenali riconnessi a questa [*sub* p. 185 e ss.]; viene altresì evidenziato che sussista un concreto interesse "morale" nell'impugnazione della sentenza di proscioglimento, come avviene nel caso nel quale il reato venga dichiarato estinto nelle more di giudizio [*sub* p.200 e ss.]. Da queste disposizioni è evidente ricavare che l'interesse possa assumere una molteplicità di connotazioni che si prestano in maniera tutt'altro che agevole ad essere elencate e classificate sotto aspetti comuni.

¹³² Utile quanto affermato da T. DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità nel processo penale*, cit., pp. 84-85 «non solo in tema di impugnazioni, ma rispetto a qualunque attività di parte [...] non può concepirsi attività senza interesse [...] e se tale interesse manca, la domanda deve dichiararsi inammissibile, come tutte le cose inutili nel campo del processo».

¹³³ T. DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità nel processo penale*, cit., 84-85.

¹³⁴ Come esempio, si riporta il disposto normativo del comma 1 bis dell'art. 438 relativo ai presupposti del giudizio abbreviato «Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo». Tale tipologia d'inammissibilità è sicuramente da ricondurre esclusivamente a quanto concerne il giudizio abbreviato. Allo stesso modo si parla di cause di inammissibilità speciali nel dettato del comma 1 *ter* dell'art. 444 c.p.p., inerente all'applicazione della pena su richiesta delle parti, dispone «... L'ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

applicarsi sia il disposto normativo contenuto nell'art. 591 c.p.p. che le ulteriori cause di inammissibilità sancite dall'art. 606 c.p.p. comma 3 ⁽¹³⁵⁾⁽¹³⁶⁾.

Una riflessione merita l'applicazione del principio di tassatività alle cause di inammissibilità speciali: si può constatare che questo, considerando il fatto che le inammissibilità dovute a cause speciali trovino un'esplicita menzione all'interno dei disposti normativi dove queste vengono previste, abbia un'applicazione nettamente più rigida rispetto a quella operante nei confronti dell'inammissibilità dovuta a cause di carattere generale ⁽¹³⁷⁾.

Occorre dunque distinguere l'operatività del principio di tassatività precisando che questo si muove verso due direzioni: la prima consiste nel vincolare l'interprete a ritenere sanzionate esclusivamente le carenze di presupposti specifici ai quali il legislatore ricollega l'invalidità in analisi, con la conseguente impossibilità di estendere il campo d'applicazione dell'invalidità in esame per sanzionare difformità dell'atto dal modello legale; nell'altra direzione, viene proibita l'estensione analogica che si avrebbe nel caso nel quale si intendesse fare valere cause di inammissibilità

¹³⁵ Tale articolo in realtà non elenca una serie di cause di inammissibilità, ma una serie di casi nei quali sia consentito il ricorso per cassazione, tuttavia, il comma 3 di questo articolo ricollega il difetto di questi elementi all'invalidità in questione sancendo esplicitamente che «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli artt. 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello».

¹³⁶ L'esistenza di una previsione normativa riassuntiva delle singole cause d'inammissibilità degli atti d'impugnazione presentati presso la Corte di cassazione costituisce una notevole innovazione rispetto al dettato normativo presente nel c.p.p. del 1930 che ne era sprovvisto. E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 104 evidenzia che nel c.p.p. Rocco le cause di inammissibilità dell'impugnazione si hanno da ricavare esclusivamente dal combinato disposto degli artt. 207 e 209 c.p.p. del 1930 i quali disciplinano rispettivamente, la «dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione pronunciata dal giudice a quo» e la «dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione pronunciata dal giudice *ad quem*». Viene altresì evidenziato, anche da V. MELE, *Sub. Art. 591, Enc. Giur. It.*, cit., p. 139, come può essere sostenuto che nell' art. 591 c.p.p. [vigente] si possano rinvenire le regole già consolidate nella normativa previgente.

¹³⁷ *sub* §4.

derivanti da motivi speciali diverse da quelle prescritte per gli istituti per le quali queste siano state previste (¹³⁸).

§5 – Inammissibilità manifesta

Come analizzato in precedenza (¹³⁹), le istanze di parte volte all'introduzione di un procedimento eventuale vengono analizzate dal giudice per valutarne l'ammissibilità prima di potersi esprimere sul merito di queste, l'accertamento positivo dei requisiti richiesti porta alla valutazione nel merito della domanda che verrà accolta, nel caso nel quale questa dovesse essere fondata, o rigettata qualora non dovesse esserlo.

Da quanto qui esposto sembrerebbe chiaro che l'ammissibilità della domanda e il suo accoglimento/rigetto viaggino su due binari distinti: l'ammissibilità verte sui requisiti minimi dell'atto oggetto di analisi fissati da norme tecniche che mirano a definire l'oggetto, il tempo e i soggetti legittimati alla proposizione di un procedimento eventuale; la pronuncia con la quale l'istanza che richiede l'inserimento di questo procedimento viene accolta o rigettata verte sul merito di questa.

L'impostazione appena esposta viene messa in crisi dal disposto normativo degli artt. 41 comma 1 (¹⁴⁰), 49 comma 2, 3 e 4 (¹⁴¹), 606 comma

¹³⁸ R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., p. 59.

¹³⁹ *Supra*, § 2.

¹⁴⁰ Il disposto normativo dell'articolo 41 sancisce che «Quando la dichiarazione di ricasazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi adottati sono manifestamente infondati, la Corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611».

¹⁴¹ In questo articolo il richiamo alla manifesta infondatezza è presente in più commi: al comma 2 «L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi»; al comma 3 «è inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un

3⁽¹⁴²⁾, 625 bis comma 4⁽¹⁴³⁾, 634 comma 1⁽¹⁴⁴⁾ e 666 comma 2 c.p.p.⁽¹⁴⁵⁾ contenenti espliciti richiami alla manifesta infondatezza dell'atto proposto, lasciando dubbi su cosa si debba intendere con questa espressione.

Non è chiaro altresì se la manifesta infondatezza abbia da intendersi quale causa generale relativa all'invalidità dell'inammissibilità, ovvero come causa speciale⁽¹⁴⁶⁾.

L'unico dato che appare chiaro è quello relativo al fatto che in tutte le norme indicate esiste un giudizio sul merito dell'atto in analisi antecedente rispetto al giudizio che il giudice è normalmente chiamato a compiere dopo aver verificato l'ammissibilità dell'atto, l'esito negativo sul merito di questo, che normalmente darebbe luogo al rigetto della domanda, porta invece in questa situazione all'inammissibilità di questa⁽¹⁴⁷⁾⁽¹⁴⁸⁾.

procedimento da esso separato»; al comma 4 «La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta». Nell'ultimo comma si evidenzia anche come l'inammissibilità dovuta alla manifesta infondatezza pare essere vista con un maggiore disvalore da parte dell'ordinamento rispetto all'inammissibilità derivante da cause diverse.

¹⁴² Tale articolo al comma 3 dispone «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello».

¹⁴³ Il disposto normativo del comma 4 dell'art. 625 bis sancisce «Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore».

¹⁴⁴ L'art. 634 c.p.p., già analizzato *sub* § 3, dispone al comma 1 «Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 258 euro a 2065 euro».

¹⁴⁵ In questo articolo il disposto normativo sancisce «Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il P.M., la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione».

¹⁴⁶ Per le categorie di cause generali e speciali di inammissibilità, *supra*, § 4.

¹⁴⁷ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 65.

¹⁴⁸ T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, cit., p. 61 riporta «Che in casi del genere la dichiarazione di inammissibilità presupponga

La giurisprudenza si esprime in proposito del oggetto del giudizio di manifesta inammissibilità definendolo come «(non) un giudizio volto a stabilire se siano state rispettate o meno le condizioni da cui dipende la regolarità del processo, bensì come una analisi sulla fondatezza del ricorso»⁽¹⁴⁹⁾.

Appare dunque esistere un perimetro nel quale non sia del tutto distinto il giudizio di ammissibilità vertente sulla carenza dei requisiti minimi necessari affinché l'atto in questione venga validamente introdotto nel procedimento e il giudizio di fondatezza inerente al merito dell'atto⁽¹⁵⁰⁾ descritto efficacemente da parte della dottrina come «una zona grigia fra l'inammissibilità e la fondatezza» che va a creare un'inevitabile aumento del margine di discrezionalità in capo al giudice nel momento nel quale questi sia chiamato a pronunciarsi sugli atti passibili di inammissibilità manifesta⁽¹⁵¹⁾.

Le ragioni di tale pronuncia anticipata sul merito dell'atto instaurante procedimenti eventuali, in maniera analoga a quanto avviene quando la pronuncia verte sui requisiti enunciati dalle norme tecniche, è quella di privare di rilevanza tutte quelle istanze di parte prive di reali motivazioni nel merito finalizzate esclusivamente a dilatare i tempi necessari ad ottenere

un'indagine preliminare sul merito, e sia la conseguenza del risultato sfavorevole di essa, è una cosa che non può seriamente mettersi in dubbio».

¹⁴⁹ Cass., SS. UU., 30 giugno 1999, Piepoli, in Cass. Pen., 2000, p. 30.

¹⁵⁰ Concordi sul punto T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, cit., p. 66; N. DANTE, *Sulla inammissibilità del ricorso per Cassazione per motivi manifestamente infondati*, in *Giust. pen.*, 1960, p. 311 «la fondatezza o meno di una pretesa implica, sempre, una valutazione»; G. PETRELLA, *Le impugnazioni nel processo penale*, vol. II, Milano, 1965, p. 484 «l'accertamento della causa d'inammissibilità in questione presuppone una anticipazione del giudizio di merito sul gravame».

¹⁵¹ L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004, p. 131, è estremamente critico nei confronti della manifesta infondatezza dell'inammissibilità auspicandosi «una vera e propria espunzione dall'ordinamento tramite legge, viste le perplessità ed i rischi che tale disposizione normativa appare, inevitabilmente, destinata ad ingenerare».

l'esito del procedimento principale o ad introdurre questioni prive di reale fondamento ⁽¹⁵²⁾.

Emblematica sul punto parte della dottrina che si esprime sulla *ratio* della manifesta infondatezza dell'impugnazione individuandola nell'«evitare che risorse preziose siano distolte dalla trattazione di casi non meritevoli di discussione» e che «sarebbe una pessima scelta sguarnire una Corte suprema del potere di rifiutare di esaminare nel merito le impugnazioni meramente pretestuose» ⁽¹⁵³⁾.

Occorre dunque interrogarsi su cosa si intenda con il termine «manifesta» con riferimento ad un errore di diritto, ad un qualcosa di abnorme, immediatamente rilevabile dal giudice *ictu oculi* nel momento nel quale questi riceve l'atto oggetto di giudizio qualora sia afflitto da «un macroscopico o quanto mai discutibile errore giuridico» ⁽¹⁵⁴⁾. Si pensi a tal proposito ad un ricorso per cassazione proposto con motivi addotti differenti da quelli tassativamente elencati dall'art. 606 c.p.p. o ad un ricorso fondato su motivi di diritto inesistenti quali un testo normativo abrogato dal legislatore o dichiarato nullo dalla Corte costituzionale.

Il vocabolo «manifesta» è completamente estraneo al c.p.p. del 1913, mentre compare nel c.p.p. del 1930 all'art. 524 comma 3 il quale dispone che «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati» ⁽¹⁵⁵⁾. Il disposto normativo di tale articolo è stato oggetto di aspri confronti in dottrina ai quali sono seguiti diversi interventi legislativi durante la vigenza del c.p.p. del 1930: questo viene

¹⁵² Sul punto, A. SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, pp. 193 e ss.; R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., pp. 76 e ss.; E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 65 e *supra*, §2.

¹⁵³ A. SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità*, cit., pp. 195 e ss.; sempre sul tema *sub* Cap. III.

¹⁵⁴ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 67.

¹⁵⁵ R. A. FROSALI, *Il ricorso per cassazione nelle sue condizioni di ammissibilità*, Padova, 1931, p. 210, lo definisce come «audace novità legislativa».

prima soppresso per opera della legge n. 517 del 1955 trovando il legislatore grande consenso da quella parte della dottrina che vedeva la rimozione di ulteriori cause di inammissibilità dell'impugnazione presso la Corte di cassazione con grande favore accogliendo la riforma come «una conquista del regime democratico»⁽¹⁵⁶⁾; viene successivamente reintrodotta dalla l. n. 1652 del 1962 con l'intento di porre rimedio all'abrogazione precedente la quale aveva «prodotto gravi inconvenienti pratici ed intralci al sollecito svolgimento del lavoro giudiziario presso le Sezioni penali della Corte di cassazione, il cui carico, già notevole, è stato ulteriormente appesantito»⁽¹⁵⁷⁾⁽¹⁵⁸⁾.

Il quadro normativo emergente dal susseguirsi di modifiche dell'art. 524 c.p.p. del 1930 non venne mantenuto dal legislatore del 1988 il quale, pur mostrando una particolare attenzione esplicitata nella direttiva n. 89 della già menzionata legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che prescriveva a riguardo dei «motivi manifestamente infondati» quali causa dell'invalidità in esame, la presenza di «adeguate garanzie per la difesa»⁽¹⁵⁹⁾. È stato ritenuto sufficiente, in sede di delega, per le garanzie dell'imputato l'esistenza di un contraddittorio in forma scritta.

Un'ultima riflessione si ha da fare a riguardo dei limiti che il termine «manifesta» impone alle valutazioni sul merito in sede di ammissibilità dell'atto, precedenti rispetto a quelle che si hanno da svolgere in sede di accoglimento o rigetto della domanda. Come più volte è accaduto in sede di

¹⁵⁶ N. DANTE, *Sulla inammissibilità del ricorso*, cit., p. 304.

¹⁵⁷ Così scritto nella relazione del Guardasigilli G. Bosco al d.d.l. convertito nella l. n. 1652 del 1962, tramite la quale venne reintrodotta l'inammissibilità dell'impugnazione per cassazione per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

¹⁵⁸ Sull'impatto dell'inammissibilità nei confronti dei ricorsi presentati presso la Corte di cassazione *sub* Cap. III.

¹⁵⁹ Sul binomio esistente tra diritto alla difesa e celerità del procedimento penale *sub* §1 e 5.

analisi dell'invalidità dell'inammissibilità ⁽¹⁶⁰⁾, bisogna formulare un binomio nel quale da una parte verrà collocata la funzione di tale istituto quale «guardiano del procedimento penale» ⁽¹⁶¹⁾ dagli atti di parte che si prestano all'abuso del diritto, andando a ledere il principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 comma 2 Cost., dall'altra il principio di difesa delle parti, all'art. 24 comma 2 Cost. che tutela esigenze opposte.

In sede di giudizio di manifesta inammissibilità occorre adoperare un bilanciamento tra queste due esigenze di fondo entrambe meritevoli di tutela e non comprimibili completamente l'una in favore dell'altra. Si pensi in tal proposito ad un richiamo ad una norma inesistente: il vizio che affligge l'atto è manifesto e, essendo le norme di diritto parte della scienza propria del giudice ⁽¹⁶²⁾, si avrà una pronuncia di inammissibilità manifesta senza dover esaminare le motivazioni a sostegno dell'atto addotte dalla parte.

Al contrario, qualora il ragionamento riguardante una dubbia applicazione di norme di diritto possa risultare anche dubbio, ma non evidentemente erroneo o abnorme, l'inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi non potrà essere inflitta quale sanzione, il giudice sarà obbligato a procedere con l'analisi nel merito della domanda rigettandola qualora non ritenga opportune le motivazioni addotte ⁽¹⁶³⁾.

¹⁶⁰ *Supra*, §1, si è analizzato come il principio di conservazione dell'atto imperfetto e il principio di invalidità dell'atto imperfetto fossero tra loro antitetici, alimentando due esigenze diverse analoghe a quelle descritte in questo paragrafo.

¹⁶¹ *Supra*, §2.

¹⁶² T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, cit., p. 65.

¹⁶³ T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, cit., p. 63.

§6 – Declaratoria di inammissibilità

Il legislatore, nella scelta operata nel tacere a riguardo all'implementare nel c.p.p. norme relative ad una trattazione organica dell'invalidità dell'inammissibilità, rende complessa la ricostruzione dell'istituto in questione ⁽¹⁶⁴⁾. Preliminarmente ad un'analisi della declaratoria d'inammissibilità è necessario focalizzarsi su due aspetti relativi all'inammissibilità: la rilevabilità ⁽¹⁶⁵⁾ e la sanabilità ⁽¹⁶⁶⁾.

Tra rilevabilità e sanabilità di un atto intercorre un legame molto stretto in tutte le ipotesi nelle quali l'invalidità dell'atto verta su un'eccezione volta ad ottenerne l'inefficacia che non viene tempestivamente esercitata nei termini prescritti da legge ⁽¹⁶⁷⁾ o viene completamente omesso dalla parte che avrebbe dovuto rilevare l'invalidità ⁽¹⁶⁸⁾. Si consideri inoltre che il giudicato opera come sanatoria per tutte le invalidità non rilevate nel corso del procedimento penale con l'unica eccezione costituita dall'invalidità dell'inesistenza ⁽¹⁶⁹⁾.

¹⁶⁴ Sul punto, *supra*, §2.

¹⁶⁵ I vizi degli atti processuali penali possono essere rilevati, dal punto di vista dei soggetti, sia d'ufficio, nei casi più gravi, o su istanza di parte, dal punto di vista temporale si possono distinguere in rilevabili in qualsiasi stato e grado del procedimento o rilevabili esclusivamente entro determinati termini temporali stabiliti dalla legge. Come già evidenziato in precedenza, § 2, l'esistenza di più categorie nelle quali vengano di volta in volta inquadrati i vizi è sorretta dal principio di tassatività la cui ratio precipua consiste nel rimuovere il più il possibile l'orizzonte di discrezionalità nell'interpretazione delle norme e assimilare ogni comportamento difforme dal modello legale ad una precisa sanzione calibrata in base alla gravità dell'invalidità rilevata.

¹⁶⁶ R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., p. 119 ricorda che «La sanabilità del vizio attiene, invece, alla possibilità di neutralizzare la stessa patologia in forza del verificarsi di determinati fatti giuridici successivi, sussistendo i quali, l'ordinamento consente la conservazione degli atti imperfetti».

¹⁶⁷ Si veda a tal proposito il disposto normativo dell'art. 181 c.p.p. il quale sancisce «Le nullità diverse da quelle dagli articoli 178 e 179, comma 2, sono dichiarate su eccezione di parte».

¹⁶⁸ È il caso descritto dai commi 2 e 3 dell'art. 182 c.p.p. i quali sanciscono rispettivamente che «Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181, commi 2, 3 e 4» e «I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza».

¹⁶⁹ Sull'inesistenza si veda § 2.

Nonostante le carenti previsioni normative dettate dal c.p.p. vigente la dottrina è concorde nel ritenere che l'inammissibilità sia rilevabile da parte del giudice, anche d'ufficio (¹⁷⁰), ciò trova conferma fatto che il giudice, prima di decidere sull'istanza presentata, ha in capo l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti che lo legittimo nell'esercizio delle sue funzioni, del resto «quando il giudice si uniforma a questo dovere, altro non fa che adempiere a un precetto che la legge gli impone» (¹⁷¹). Ritenere che gli atti compiuti dalle parti che diano luogo ad un procedimento eventuale possano essere eccepiti esclusivamente da parte di queste – rimettendo di fatto il controllo da operare su questi esclusivamente alla volontà delle parti stesse – è assurdo considerando l'incidenza che questi vanno ad avere sul procedimento principale (¹⁷²).

Ancora sul regime di rilevabilità dell'atto inammissibile, si richiama l'articolo 627 c.p.p. che dispone al comma 4 che «Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari». Da tale disposto normativo appare, come già evidenziato in precedenza (¹⁷³), che il regime sanzionatorio dell'inammissibilità sia equiparato a quello delle nullità più gravi. La dottrina maggioritaria è concorde nell'affermare che la disciplina in questione non sembrerebbe trovare limite nelle sole rilevabilità degli atti passibili di una delle due invalidità nominate, ma si estenderebbe anche alla disciplina dell'insanabilità (¹⁷⁴).

¹⁷⁰ Concordi con quanto affermato: F. DE PRIAMO, voce *Inammissibilità*, cit., p. 301; M. FAVALLI, *L'ammissibilità nel processo penale*, cit., p. 238; R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., pp. 119- 120; G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., p. 178.

¹⁷¹ A. DELOGU, *Contributo alla teoria dell'inammissibilità*, cit., p. 148.

¹⁷² O. CAMPO, voce *Inammissibilità e improcedibilità*, cit., p. 3.

¹⁷³ *Supra*, § 2.

¹⁷⁴ La dottrina maggioritaria si trova in accordo con questa tesi sostenendo l'impossibilità di compiere alcun tipo di atto volto a sanare un atto ritenuto inammissibile. Contrari a questa impostazione e favorevoli alla possibilità di sanatoria per l'atto afflitto da vizi di entità minore R.

La questione inerente alla sanabilità degli atti inammissibili, posta in altri termini, può ricevere una soluzione alquanto semplice, l'atto inammissibili infatti «non è sanabile per la semplice ragione che la legge non prevede alcuna causa di sanatoria»⁽¹⁷⁵⁾. Tale argomento pare ulteriormente rafforzato dal fatto che gli interessi pubblici tutelati dall'invalidità dell'inammissibilità⁽¹⁷⁶⁾ sono chiaramente interessi che rientrano nelle prerogative del giudice e che non possono essere messi a disposizione delle parti, neanche in caso di rinuncia⁽¹⁷⁷⁾.

Svolte queste premesse, si prosegue nel trattare l'argomento della declaratoria di inammissibilità facendo riferimento ai momenti nei quali questa possa generarsi, ovvero: nella presentazione dell'atto d'impugnazione, nella presentazione dell'atto introduttivo al giudizio per cassazione e nelle istanze vertenti l'introduzione di atti introduttivi di procedimenti eventuali.

In tema di impugnazioni il legislatore stabilisce un insieme di regole più ampio rispetto ad altri ambiti nei quali l'invalidità dell'inammissibilità viene trattata⁽¹⁷⁸⁾. Su quanto affermato, il disposto normativo dell'art. 591 c.p.p., comma 2, stabilisce che «il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato», allo stesso tempo il comma 4 sancisce che l'inammissibilità «quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento» consentendo che la

PANNAIN, *Le sanzioni degli atti processali penali*, Napoli, 1933, p. 468; S. SATTA, *Sulla pretesa sanzione d'inammissibilità nel processo penale*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1934, p. 59.

¹⁷⁵ G. GALLI, *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, cit., p. 196.

¹⁷⁶ Sul ruolo dell'inammissibilità all'interno del procedimento penale, dove si è più volte evidenziato il ruolo dell'invalidità in questione quale guardiano del procedimento penale contro le istanze di parte volte all'introduzione di procedimenti eventuali e dall'abuso del diritto compiuto per mezzo di tali atti si è ampiamente trattato *supra* § 3.

¹⁷⁷ T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità*, cit., pp. 150 – 151.

¹⁷⁸ Vedasi *supra* § 4 per un elenco dettagliato dei casi nei quali l'inammissibilità viene richiamata.

declaratoria – tramite una sentenza e non tramite un’ordinanza ⁽¹⁷⁹⁾ – dell’inammissibilità non dichiarata in sede di vaglio preliminare contenuto nell’art. 591, comma 2, c.p.p. venga pronunciata anche successivamente, fino al sopraggiungere del giudicato, trovando limite solamente nel disposto normativo del già menzionato art. 627 comma 4 che impedisce l’esame delle invalidità concernenti gli atti precedenti al giudizio di rinvio.

Per quanto concerne il giudice, il soggetto legittimato a ricevere l’impugnazione, differentemente da quanto previsto dal c.p.p. del 1930 ⁽¹⁸⁰⁾, è esclusivamente il giudice *ad quem* ⁽¹⁸¹⁾. Nessun potere, salvo alcune circoscritte eccezioni ⁽¹⁸²⁾, spetta al giudice *a quo*.

Per quanto riguarda le forme, la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione può assumere la veste dell’ordinanza, quando rilevata a norma dell’art. 591 comma 2, o della sentenza, quando rilevata a norma del comma 4 del medesimo articolo. Si è volutamente escluso il richiamo all’art.

¹⁷⁹ È necessario precisare come la giurisprudenza di legittimità sia concorde nel ritenere che non sussista alcun obbligo all’utilizzo della forma dell’ordinanza per dichiarare l’inammissibilità di un’impugnazione, al contrario, il disposto normativo dell’art. 591, comma 4, c.p.p. sancisce che l’inammissibilità «può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento», da qui si ritiene che il giudice sia legittimato ad utilizzare la forma che preferisca per dichiarare l’inammissibilità. Sul tema: Cass., Sez. VI, 13 novembre 2001, Nasta, in C.E.D. Cass., n. 223300; Id., Sez. IV, 3 marzo 2000, Di Paola, *ivi*, n. 217427; Id. Sez. III, 10 marzo 1999, Rota, *ivi*, n. 213556; Id., Sez. I, 13 luglio 1998, Aleo, *ivi*, n. 211608; Id., Sez. I, 20 gennaio 1993, Raso, *ivi*, n. 192713.

¹⁸⁰ Si veda in tal proposito il disposto normativo degli articoli 207-209 c.p.p. del 1930. Si segnala in particolare che la disciplina previgente all’entrata in vigore del c.p.p. del 1988 prevedeva che il vaglio di inammissibilità dell’impugnazione fosse compiuto dallo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento, questa impostazione venne richiamata come problematica più volte dalla dottrina per motivi di per loro evidenti.

¹⁸¹ Nella sentenza Cass., Sez. VI, 13 dicembre 1994, Bonino, in C.E.D. Cass., n. 201591 viene evidenziato anche come nel caso nel quale il giudice venga investito erroneamente del gravame questi deva trasmettere gli atti del relativo procedimento al giudice competente, anche quando l’impugnazione sia passibile d’inammissibilità. Il giudice che pronunci l’inammissibilità deve dunque essere quello presso il quale il gravame si sarebbe dovuto proporre; nulla rileva il fatto che il giudice incompetente rilevi i caratteri dell’inammissibilità.

¹⁸² Si tratta delle impugnazioni relative alle misure cautelari concernenti gli artt. 279, 292, 313, 317 e 321 c.p.p.. L’art. 91 disp. Att. C.p.p., nel mitigare il principio generale per meglio conformarsi alla problematica materia delle misure cautelari, sancisce «dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’art. 590 c.p.p., provvede il giudice che ha emesso la sentenza».

127 c.p.p., riguardante il procedimento in camera di consiglio, quando si rilevi l'invalidità a norma del comma 2. Le ragioni di questa scelta si hanno da vedere con riferimento alle maggiori garanzie previste da questo rispetto all'utilizzo dell'ordinanza e con il conseguente dispendio di tempo e risorse nettamente superiore che mal si concilia con le necessità di celerità e speditezza del procedimento penale. Considerando che l'ordinanza che viene emessa per dichiarare l'inammissibilità di un atto di impugnazione può comunque essere successivamente impugnata per cassazione ⁽¹⁸³⁾, il legislatore ha ritenuto superfluo adottare un livello di garanzia ampio come quello previsto dall'art. 127, come altresì non ha ritenuto indispensabile la presenza di un contraddittorio tra le parti in questa sede, impostazione confermata dalla giurisprudenza ⁽¹⁸⁴⁾, sollevando non poche perplessità nella dottrina sulla compatibilità di quanto affermato con il principio del contraddittorio incardinato nell'art. 111, comma 2, Cost. e al diritto alla difesa contenuto nell'art. 24 Cost. ⁽¹⁸⁵⁾.

Con riferimento al ricorso per Cassazione, la normativa è particolarmente complessa avendo questa subito, tra le altre cose, un incessante sviluppo legislativo che ha coinvolto più volte nel corso della vigenza del Codice attuale gli artt. 610 e 611 del c.p.p. innovando e modificando il disposto normativo vigente più volte ⁽¹⁸⁶⁾. In questa sede ci si

¹⁸³ La giurisprudenza della Corte di cassazione ha evidenziato che l'ordinanza in questione costituisce un provvedimento conclusivo idoneo a produrre l'effetto del giudicato relativamente alla fase in oggetto di gravame precludendo ulteriori sviluppi processuali che a questa possano riferirsi. Per tale motivo non si può applicare a questo tipo di gravame il disposto normativo contenuto nel comma 1 dell'art. 586 c.p.p., in base al quale «Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza». A riguardo: Cass., Sez. II, 15 marzo 2000, P.M. in proc. Canova, in C.E.D. Cass., n. 215905.

¹⁸⁴ Sul punto, Cass., Sez. V, 13 giugno 1992, Macella, in C.E.D. n. 190614, nella quale si evidenzia che «la mancata partecipazione delle parti, la conseguente carenza di contraddittorio, la prevalente attribuzione di poteri d'ufficio trovano un temperamento nella verifica a posteriori».

¹⁸⁵ R. FONTI, *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, cit., pp. 124 e ss.

¹⁸⁶ Il disposto normativo dell'art. 610 è stato largamente modificato dall'art. 1 della l. 23 giugno 2017, n. 103 e dall'art. 6 della l. 26 marzo 2001, n. 128 nota pubblicamente come «Pacchetto

limiterà ad evidenziare che al comma primo dell'art. 610 viene delineato un procedimento con il quale viene valutata l'inammissibilità di un ricorso nel quale è prevista la partecipazione di un'apposita Sezione della Corte, la Sezione VII, coinvolta su impulso del presidente della corte stessa ⁽¹⁸⁷⁾.

Per quanto concerne gli atti introdotti incidentalmente ⁽¹⁸⁸⁾ nel procedimento, la disciplina codicistica si presenta alquanto scarna e a tratti anche lacunosa; manca la disciplina "generale" rinvenibile nell'art. 591, comma 4, c.p.p. determinante la possibilità di individuare l'inammissibilità «in ogni stato e grado del procedimento» lasciando degli ampi dubbi interpretativi riguardanti il margine temporale entro il quale l'inammissibilità deve essere rilevata.

Non sussiste alcun dubbio riguardante il fatto che la pronuncia della declaratoria d'inammissibilità rientri tra le prerogative proprie del giudice – che la pronuncia anche d'ufficio ⁽¹⁸⁹⁾ – innumerevoli dubbi sussistono relativamente alle sorti di un procedimento eventuale instauratosi sulla base di un atto che doveva essere oggetto di una declaratoria d'inammissibilità e sul trattamento giuridico da riservare a tutti gli atti successivi che abbiano avuto questo quale fondamento. Il problema sembra doversi considerare avendo tenuto in conto la «funzione propria del procedimento che ciascun

sicurezza» nell'intento di rassicurare i cittadini rispetto ai fenomeni terroristici ai quali si è assistito negli anni in questione.

¹⁸⁷ Come avvenga il vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione ad opera della Sezione VII verrà trattato in seguito nel Cap. III, §

¹⁸⁸ In questa opera vengono utilizzati sia i termini «atti introdotti incidentalmente» che «procedimenti eventuali», il significato di queste due dizioni differenti è il medesimo, con entrambe si intende evidenziare quei procedimenti «predisposto per la decisione di una questione estranea all'oggetto del procedimento principale ma a questo collegata», così G. GIANZI, *L'incidente nella esecuzione penale*, Napoli, 1965, p. 44.

¹⁸⁹ Cass., Sez. V, 4 febbraio 2002, Foscale ed altri, in C.E.D. Cass., n. 221720, in tema di ricusazione; Id., SS. UU., 26 settembre 2001, Proc. Gen. e p.c. in proc. Pisano, ivi, n. 220441, in materia di revisione; Id., Sez. I, 13 luglio 1998, Varriale, ivi, n. 211598, in tema di riesame.

atto è diretto ad introdurre» (¹⁹⁰), ovvero, del rapporto sussistente tra il procedimento incidentale introdotto da un atto inammissibile e il procedimento principale (¹⁹¹).

Con riferimento alla ricusazione del giudice e alla rimessione del processo, si è ritenuto che l'inammissibilità non fosse più rilevabile dopo la conclusione del procedimento eventuale medesimo, la motivazione di questa decisione sta nel fatto che tali procedimenti, una volta conclusi, perdono completamente la loro incidenza sul procedimento principale lasciandone inalterato l'esito (¹⁹²). Da qui si ricava che «quand'anche si rilevasse l'insussistenza dei requisiti per la Costituzione o per l'intervento di simili soggetti, l'esclusione, decorso il lasso temporale prescritto, non può più essere né chiesta, né disposta; dunque, il vizio si sana» (¹⁹³).

Circa l'orizzonte temporale entro il quale la declaratoria di ammissibilità deve avvenire pare si possa affermare con precisione che quando il procedimento eventuale è dotato di una propria autonomia, ovvero non influenzi l'esito del procedimento principale ulteriormente dopo la sua conclusione, questo si concluda con il termine del procedimento eventuale medesimo, viceversa, qualora il procedimento incidentale introdotto da un atto inammissibile ripercuote i suoi effetti anche sugli atti successivi si ha da tenere in considerazione la regola stabilita dall'art. 591, comma 4 in base al quale l'inammissibilità possa essere rilevata in «qualsiasi stato e grado del procedimento».

¹⁹⁰ Sul punto, F. DE PRIAMO, voce «*Inammissibilità*», cit., p. 300, portando come esempi i procedimenti eventuali che si hanno nel momento nel quale venga proposta istanza di rimessione del processo o di ricusazione del giudice.

¹⁹¹ Possono essere inclusi nella categoria dei procedimenti eventuali non passibili di inammissibilità in seguito alla loro conclusione anche quelli riguardanti la richiesta di esclusione della parte civile [art. 80 c.p.p.], del responsabile civile [86 c.p.p.] e della persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria [89 c.p.p.].

¹⁹² F. DE PRIAMO, voce «*Inammissibilità*», cit., p. 300.

¹⁹³ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 83.

In conclusione, si segnala come si ritenga che il vaglio d'inammissibilità riguardante i procedimenti incidentali introdotti nel procedimento principale operi senza una particolare formalità venendo definito *de plano* dal giudice al quale l'istanza sia rivolta, tale ipotesi parrebbe sostenuta anche dal disposto normativo di alcuni articoli nei quali viene definito che il giudice decida «senza ritardo»⁽¹⁹⁴⁾.

§7 – Effetti dell'inammissibilità

Con l'espressione «effetti dell'inammissibilità» si intende ricomprendere tutte quelle conseguenze giuridiche – dirette o mediate – derivanti dalla declaratoria d'inammissibilità. Parte della dottrina evidenzia che «Come nel caso della nullità, il vocabolo “inammissibilità” riassume sinteticamente tanto l'insieme delle anomalie dell'atto quanto la disciplina conseguente»⁽¹⁹⁵⁾.

Come già ricordato in precedenza⁽¹⁹⁶⁾, la *ratio* dell'invalidità dell'inammissibilità consiste nel fornire uno strumento che sia finalizzato al rimuovere dal procedimento tutti gli atti – proposti dalle parti – che siano carenti dei requisiti minimi per poter entrare a fare parte del procedimento principale; allo stesso tempo, impedire alle parti di promuovere istanze volte

¹⁹⁴ È il caso dell'art. 41, comma 1, nel quale viene sancito che «Quando la dichiarazione di ricasazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi adottati sono manifestamente infondati, la Corte, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione».

¹⁹⁵ A. CAPONE, *L'invalidità nel processo penale*, cit., p. 194; Sul punto un conflitto particolarmente acceso tra S. SATTA, *Sulla pretesa sanzione dell'inammissibilità*, cit., p. 59 e ss. e V. MANZINI, *Sulla sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in *Ann. Dir. Proc. Pen.*, 1934, p. 666, dove questi si esprime a favore della tesi in base alla quale l'inammissibilità sarebbe la conseguenza di una diversa sanzione processuale [nella specie, la nullità]. Tale ragionamento sottende a sostenere un'ulteriore tesi per la quale l'inammissibilità, come avviene per la nullità, sarebbe passibile di sanatoria. Sul punto anche T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, cit., p. 52. Vedasi anche *sub* § 6.

¹⁹⁶ *Sub* § 2.

a dilungare il procedimento o di ottenere qualsiasi tipo di vantaggio dalla proposizione di atti non finalizzati all'ottenimento di uno scopo per il quale questi erano stati previsti, perpetrando dunque un abuso del processo.

La conseguenza più diretta ed evidente della pronuncia di inammissibilità – indipendentemente da come si origini la patologia che abbia portato a tale pronuncia - è dunque quella della preclusione dell'esame nel merito dell'istanza rivolta al giudice (¹⁹⁷). Ricontrata la sussistenza di un vizio nell'atto in esame che sia riconducibile all'inammissibilità, il giudice ha in capo il dovere di interrompere il proprio esame e procedere con la declaratoria di inammissibilità (¹⁹⁸), ovvero un provvedimento con il quale il giudice dichiara l'inidoneità dell'istanza di parte in oggetto d'esame alla produzione di quell'obbligo in capo a chi giudica di pronunciarsi nel merito della questione (¹⁹⁹).

Ulteriore effetto della pronuncia d'inammissibilità da parte del giudice si ha nei confronti degli atti successivi che mirino a riproporre la questione già proposta e dichiarata inammissibile.

Il problema della proponibilità di istanze conseguenti ad una pronuncia d'inammissibilità era già sentito durante la vigenza del c.p.p. del 1930 dove aveva già suscitato dubbi interpretativi sia in dottrina che in giurisprudenza causati dall'assenza di soluzioni omogenee contenute nel disposto normativo del Codice di rito. Taluni artt. prevedevano la possibilità

¹⁹⁷ L'affermazione qui riportata è precaria in quanto sussistono i dubbi esposti nel § 5 relativamente all'esame di merito anticipato che avviene nel momento nel quale il giudice rilevi la manifesta infondatezza dell'atto proposto.

¹⁹⁸ *Sub* § 6.

¹⁹⁹ T. DELOGU, *Contributo alla teoria della inammissibilità nel diritto processuale penale*, cit., p. 51 specifica che «la pronuncia di inammissibilità è ... la dichiarazione di valore nella quale si accerta l'attitudine funzionale negativa di una domanda; pronuncia che, ... il giudice non può esimersi dall'emettere, in quanto a lui incombe sempre almeno l'obbligo di dichiarare che non può decidere sul merito».

di riproporre senza alcun limite l'atto già dichiarato inammissibile ⁽²⁰⁰⁾, in alcuni casi veniva richiesta la presenza di elementi nuovi o diversi ⁽²⁰¹⁾, in altri ancora taceva completamente ⁽²⁰²⁾. Alla luce delle scarse previsioni normative, venne ritenuto che la possibilità di riproporre l'atto fosse la regola generalmente applicabile, mentre la subordinazione della riproposizione ad ulteriori condizioni ricopriva la disciplina di dettaglio per le ipotesi che venivano esplicitamente escluse dalla possibilità di riproporlo ⁽²⁰³⁾. Il problema qui descritto inerente al disposto normativo del c.p.p. del 1930 non ha trovato una soluzione soddisfacente neanche nel c.p.p. vigente: continua a mancare la previsione di una regola generale da applicare e al contempo in innumerevoli disposizioni appare una normativa di dettaglio disciplinante esclusivamente l'istituto per la quale si rivolge ⁽²⁰⁴⁾.

La questione sembra trovare risposta in dottrina ⁽²⁰⁵⁾: l'atto affetto da decadenza non è in nessun caso riproponibile ⁽²⁰⁶⁾, allo stesso modo non è possibile proporre nuovamente un atto per il quale il disposto normativo degli

²⁰⁰ L'art. 56, comma 2, del c.p.p. del 1930 sancisce «L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilità sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel capoverso dell'articolo 56».

²⁰¹ Il comma 3 dell'art. 404 del c.p.p. dispone «Il giudice provvede con ordinanza, con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la domanda. L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la domanda, non pregiudica il diritto del P.M. e del prosciolto di presentare un'ulteriore domanda fondata sopra nuovi elementi».

²⁰² È il caso, *ex multis*, dell'art. 524, comma 6, nel quale viene disposto «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati» lasciando un vuoto a riguardo di cosa avvenga nel caso nel quale il ricorso venga proposto nuovamente adducendo motivi diversi da quelli presentati in precedenza.

²⁰³ C. PEYRON, voce «Invalidità», in *Enc. Dir.*, vol. XXII, p. 622.

²⁰⁴ Si prenda come esempio l'art. 49 c.p.p., comma 2, dispone «L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi» e anche, al comma 4 «La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può sempre essere riproposta» quando inerentemente alla disciplina della ricsuzione – che pur dovrebbe essere omogenea o quantomeno affine a quella della remissione - tace completamente sulla possibilità di una seconda istanza conseguente alla pronuncia d'inammissibilità della prima.

²⁰⁵ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., p. 194 e ss.

²⁰⁶ La soluzione qui adotta è la medesima contenuta nell'art. 56 del c.p.p. del 1930 menzionato per esteso in precedenza.

articoli che lo disciplinano non ammettano una seconda pronuncia dopo la declaratoria d'inammissibilità relativa alla prima istanza ⁽²⁰⁷⁾. Al di fuori dei casi qui descritti, la proposizione di un'istanza che verta all'instaurazione di un procedimento eventuale è sempre riproponibile dopo la declaratoria di inammissibilità della prima istanza, tuttavia, è richiesto che nella nuova domanda vengano indicati elementi nuovi o ulteriori. Nel caso nel quale l'inammissibilità sia stata pronunciata a causa del mancato rispetto di norme tecniche ⁽²⁰⁸⁾, l'atto in questione sarà riproponibile una volta rimossi gli ostacoli riscontrati durante la prima proposizione. In entrambi i casi non è ammissibile la mera riproposizione di una domanda già presentata ⁽²⁰⁹⁾.

Un ultimo effetto da tenere in considerazione si ha con riguardo alle conseguenze accessorie conseguenti alla declaratoria d'inammissibilità di un atto, in particolare il pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro e il pagamento delle spese processuali ⁽²¹⁰⁾.

Per trattare l'argomento, si ha da tenere in considerazione innanzi tutto che le sanzioni accessorie conseguenti alla declaratoria d'inammissibilità, a norma dell'art. 592 comma 1, si applicano esclusivamente alle parti private ⁽²¹¹⁾.

²⁰⁷ È il caso previsto dall'art. 461, comma 5 relativo all'opposizione al procedimento per decreto, tale comma dispone «Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione».

²⁰⁸ *Supra* § 1.

²⁰⁹ In tal caso, la richiesta non sarebbe semplicemente inammissibile, ma manifestamente inammissibile, *supra* § 5.

²¹⁰ Si è già trattato in parte di queste nel § 3 nel momento nel quale ci è interrogati sulla possibilità di considerare l'inammissibilità quale sanzione.

²¹¹ Come già evidenziato *supra* § 3, il P.M. viene qualificato quale parte pubblica, la proposizione di atti volti all'introduzione di procedimenti eventuali che vengano vagliati d'inammissibilità non può dare dunque luogo alla condanna del P.M.. Su un piano logico, sarebbe impensabile ritenere che il P.M. trovi limiti nell'esercizio delle proprie funzioni - connotate dallo svolgimento di attività intrinseche di interesse pubblico - se così dovesse essere si porrebbe un ingiustificato freno all'attività di questo che andrebbe sicuramente a rallentare il funzionamento complessivo del sistema penale. In questa prospettiva Cass., Sez. IV, 13 marzo 2002, in C.E.D. Cass., n. 221841.

La condanna al pagamento delle spese in seguito alla declaratoria di inammissibilità, esplicitamente richiamata dall'art. 592 c.p.p. ⁽²¹²⁾, non solleva particolari problemi in ordine alla propria *ratio* considerando che questa sia conforme al principio di soccombenza. Tale norma trova applicazione in tutti i casi di proposizione di gravame ⁽²¹³⁾ lasciando la dottrina perplessa a riguardo della condanna conseguente all'impugnazione dei provvedimenti *de libertate* ⁽²¹⁴⁾. Per esplicita previsione normativa dell'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, il minore impugnante non può essere condannato al pagamento delle spese relative al giudizio d'impugnazione.

Per quanto concerne gli effetti accessori derivanti dalla declaratoria d'inammissibilità, si richiama quanto già esposto in precedenza ⁽²¹⁵⁾.

²¹² Il disposto normativo di questo articolo sancisce al comma 1 «Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento», il comma 3 estende nel *quantum* tale previsione prevedendo anche che «L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese per i precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto» infine, il comma 4 menziona esplicitamente la possibilità di condannare la parte civile che intenda impugnare la sentenza menzionandola esplicitamente «Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese». Nell'ultimo comma è necessario evidenziare come la parte civile possa essere condannata esclusivamente nel caso nel quale questa proponga la propria impugnazione disgiuntamente rispetto al P.M.; nel caso nel quale il P.M. promuova di propria iniziativa l'impugnazione la parte civile non può essere condannata. La *ratio* di tale disposizione consiste nel rimuovere la possibilità di vedere la parte civile condannata per un intervento che non sia stato promosso di sua volontà.

²¹³ Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel riconoscere la validità di quanto esposto anche per quanto riguarda la materia delle misure cautelari personali. A riguardo: Cass., Sez. II, 3 luglio 2003, Pardi, in C.E.D. Cass., n. 226448; Id., Sez. II, 10 aprile 2001, Castelluccia, *ivi*, n. 218906; Id., Sez. IV, 14 giugno 1996, Ben Radia Bechir, in *Cass. Pen.*, 1997, p. 3085 e Cass., SS. UU., 20 novembre 1996, D'Ambrosio, in *Cass. Pen.*, 1997, p. 1681; Id., SS. UU., 20 luglio 1995, Galletto, *ivi*, 1995, p. 2874.

²¹⁴ E. TURCO, *L'impugnazione inammissibile*, cit., pp. 188 e ss., evidenzia come l'impugnazione di un provvedimento che disponga la misura cautelare personale non sia l'epilogo di un procedimento penale, ma una tappa intermedia di questo. Allo stesso tempo viene evidenziato come ricondurre al disposto normativo dell'art. 592 delle impugnazioni diverse da quelle esplicitamente richiamate in questo sia una violazione della volontà del legislatore in quanto se questi avesse desiderato applicare tale tipo di trattamento avrebbe semplicemente richiamato l'impugnazione del provvedimento concernente la libertà personale del sottoposto a misura cautelare nel disposto normativo di questo articolo.

²¹⁵ *Sub* § 3.

CAPITOLO SECONDO

La Corte di cassazione

§1 Brevi premesse storiche, filosofiche e normative § 2 Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: profili generali § 3 Motivi a fondamento del ricorso ordinario per cassazione in materia penale § 4 Ricorsi straordinari per cassazione § 5 Declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni per cassazione

§ 1 – Brevi premesse storiche, filosofiche e normative

Oggi, la Corte suprema di cassazione è deputata a ricoprire il ruolo di vertice del sistema giurisdizionale ordinario ⁽²¹⁶⁾. È tuttavia necessario ricordare che tale fonte normativa è stata promulgata precedentemente all'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana, avvenuta il 1° gennaio 1948. Per tale motivo, appare opportuno specificare che con l'aggettivo «suprema» non si vuole intendere in nessuna maniera la supremazia della Corte di cassazione rispetto ad altri organi costituzionali quali in particolare la Corte costituzionale, la quale è collocata su un piano tale da poter in un certo senso sovrastare gerarchicamente la Corte di cassazione in virtù dell'oggetto del suo sindacato – ovvero la congruità delle leggi e degli atti aventi forza di legge rispetto alla Costituzione, dichiarandone la nullità nelle parti dove queste differiscano dal dettato costituzionale ⁽²¹⁷⁾ – ma si intende la sua supremazia rispetto ad ogni altra

²¹⁶ Tale affermazione trova normativamente fondamento al primo comma dell'articolo 65 del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, nel quale viene sancito che «La Corte suprema di cassazione, quale organo supremo della giustizia, assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni, ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge».

²¹⁷ Così l'art. 134 Cost. che recita «La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni...».

Corte appartenente all'ordinamento giuridico italiano esercitante la funzione giudicante per materie ordinarie. Tale ruolo è strettamente connesso alle funzioni che la suprema Corte è chiamata ad esercitare elencate dallo stesso articolo 65 «l'esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni»⁽²¹⁸⁾.

Ci si soffermerà ora sulla funzione di uniforme interpretazione della legge e sull'unità del diritto oggettivo nazionale. Questi compiti non sono nuovi alla Corte di cassazione, in quanto già all'indomani dell'unità d'Italia, in un ordinamento che fino al 1923 ha avuto esperienza di ben cinque diverse Corti delocalizzate, l'art. 122 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 aveva previsto che «La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi». Chiaramente, in un periodo nel quale sussistevano più Corti esercitanti tale tipo di funzioni⁽²¹⁹⁾, nell'ordinamento giudiziario italiano l'idea di funzione nomofilattica nazionale era sconosciuta⁽²²⁰⁾. Il problema trovò soluzione con la promulgazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 il quale, all'articolo 61, modificò la disposizione precedente aggiungendo il seguente testo «ed è unica per tutto il Regno, con sede a Roma».

Invero, l'espressione «esatta», contenuta nell'articolo 65 del regio decreto 30 gennaio 1941, andrebbe sostituita con l'espressione «più ragionevole» in quanto tale infelice dettato normativo costituisce il riflesso di una visione ormai antiquata – abbandonata dal legislatore, dalla dottrina

²¹⁸ L'argomento verrà ripreso e analizzato con maggiore profondità *sub* § 2.

²¹⁹ Le Corti erano istituite presso Firenze, Torino, Roma, Napoli e Palermo. La situazione aveva dato anche luogo ad un acceso dibattito inerente all'opportunità di avere una sola Corte o se fosse preferibile istituirne una pluralità. Prevalse la prima tesi che venne attuata dalla legge n. 2837 del 1875, dalla legge 6 dicembre 1888, n. 5825 e dal R.D. 24 marzo 1923, n. 601.

²²⁰ G. MICCOLIS, in *Nomofilachia, Sezioni Unite e questione di "particolare importanza"*, pubblicato su *Questione Giustizia*, 2020, § 1.

e dalla giurisprudenza – che vedeva esistente una sola possibile interpretazione corretta del disposto normativo invece di una molteplicità di interpretazioni accettabili tra le quali la più persuasiva debba essere scelta argomentando le ragioni che hanno dato luogo alla scelta di un’interpretazione piuttosto che di un’altra nella motivazione della sentenza rinvigorendo il ruolo del ragionamento giuridico applicato dal giudice nel momento di redazione di questa ⁽²²¹⁾.

Possiamo vedere tale corrente di pensiero, ormai superata, quale il risultato del lavoro del sociologo tedesco Max Weber secondo il quale la macchina della giustizia e il giudice quale partecipe del funzionamento della macchina stessa sono strumenti finalizzati ad una quanto maggiore certezza del diritto in funzione propulsiva del sistema economico: la “calcolabilità del diritto” è la condizione preliminare dello sviluppo dei traffici ⁽²²²⁾.

Per questo motivo, nella visione weberiana l’applicazione del diritto non può portare a dubbi nel momento della decisione da parte del magistrato in quanto tale indecisione costituirebbe un pericolo che infelicitamente si coniugherebbe con la necessità di certezza a riguardo dell’assetto normativo propria delle decisioni economiche.

Compito del giudice in questa visione è dunque quello di rendere il diritto prevedibile, calcolabile e applicabile in maniera uniforme, senza lasciare spazio ad applicazioni diverse, rivendicando unità e semplicità dove il postmodernismo evidenzia pluralità e complessità.

La dottrina è unanime nel riferire che il paradigma della fattispecie si trovi in uno stato di profonda crisi, tale situazione è vista da autorevolissima

²²¹ A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011, p. 62.

²²² M. WEBER, *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, 1922.

dottrina con un atteggiamento di impotenza, rassegnazione e talvolta disfattismo. Su questa linea di pensiero viaggia Natalino Irti, il giurista autore dell'accostamento tra «crisi della fattispecie» e tramonto della «calcolabilità weberiana»⁽²²³⁾, Carlo Castronovo intitola un'opera nella quale si esprime criticamente sul funzionamento del diritto civile⁽²²⁴⁾ e Nicolò Lipari - in un atteggiamento di estremo pessimismo a riguardo dello stato attuale del diritto civile - arriva a destrutturare la dogmatica consolidatasi nei secoli precedenti⁽²²⁵⁾.

Il bisogno di un organo giudiziario in grado di uniformare l'opera dei Tribunali inferiori è già sentito in tempi lontani. Già alla fine del XVIII secolo sulla spinta del pensiero illuminista, il quale vedeva più che opportuna l'istituzione di un organo giudiziario adibito allo scopo di sorvegliare sull'attività dei giudici nell'applicazione della legge ai casi concreti e censurare eventuali difformità o violazioni di questa, venne istituito a Parigi il "*Tribunal de Cassation*", primo esempio storico di una Corte di cassazione intesa con lo stesso significato che può esserle attribuito in tempi odierni⁽²²⁶⁾. Appare opportuno in questa sede analizzare brevemente i motivi e le idee che portarono a questa decisione⁽²²⁷⁾.

²²³ N. IRTI, *Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, pp. 987 e ss.; *Un diritto incalcolabile*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, pp. 11 e ss.; *Per un dialogo sulla calcolabilità giuridica*, in *Riv. dir. proc.*, 2016, pp. 917 e ss..

²²⁴ C. CASTRONOVO, *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015.

²²⁵ N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013.

²²⁶ P. GIANNITI e C. SABBATINO, in *Le inammissibilità nel giudizio civile di legittimità*, Padova, 2022, p. 1, evidenzia come il *Conseil des Parties*, istituito in Francia nel 1578 come Sezione speciale del Consiglio del Re possa essere giustamente considerato il primo esempio di un organo destinato a giudicare a riguardo della corretta applicazione della legge. Tuttavia – come gli stessi autori evidenziano – è al *Tribunal de Cassation*, istituito dall'Assemblea legislativa con decreto 27 novembre 1790, che bisogna riferirsi quale antecedente storico della Corte di cassazione.

²²⁷ P. GIANNITI e C. SABBATINO, in *Le inammissibilità nel giudizio civile di legittimità*, cit., pp. 4 e ss., evidenziano come in realtà il discorso sia più ampio. Inizialmente il *Tribunal de Cassation* era ritenuto non uno strumento di unificazione del diritto nazionale, quanto una garanzia del potere legislativo nei confronti di quello giudiziario. Era infatti – al tempo – in voga l'idea – alimentata precipuamente da Rousseau – che la più grave minaccia al mantenimento delle leggi fosse l'applicazione eversiva di queste da parte dei giudici. Successivamente – con un senatoconsulto del

Il celeberrimo brocardo secondo il quale il giudice avrebbe dovuto essere «*bouche de la loi*» risale alla tripartizione dei poteri operata dal filosofo Charles Louis de Secondat, Baron de La brède et de Montesquieu, meglio noto semplicemente come Montesquieu. In omaggio a tale principio e in sfregio del sistema dell'*Ancien régime*, l'Assemblea nazionale emana – il 16 - 24 agosto 1790 – un decreto il cui articolo 12 sanciva: «*Ils (riferendosi ai magistrati) ne pourront point faire de règlements, mais ils s'adresseront au corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle*»⁽²²⁸⁾. Con successivo decreto, il 27 novembre venne istituito presso l'Assemblea generale, cioè presso quella che al tempo era la sede del potere legislativo, un Tribunale che venne denominato «*Tribunal de cassation auprès du corp législatif*».

Il compito del neoistituito Tribunale consisteva nel fornire un'interpretazione autentica rispetto alle vicende sollevate dai magistrati dei Tribunali inferiori nell'esercizio delle loro funzioni⁽²²⁹⁾. Si cercava in questa maniera di impedire qualsiasi tipo di interpretazione che potesse discostarsi dall'interpretazione data dal potere legislativo, riconosciuto come unico detentore della funzione di creazione delle norme⁽²³⁰⁾. Tale visione era

18 maggio 1803 – si accentuò la funzione di uniformazione del diritto nazionale esercitata dal *Tribunal de Cassation* riconoscendo in capo a questo una funzione giurisdizionale, mutando oltretutto il suo nome in *Cour de Cassation*. Solo nel 1837 – con legge del primo aprile – si ebbe un riconoscimento alla *Cour de Cassation* del potere di prevalere nei contrasti con i giudici inferiori e si affermò l'obbligo per questi di uniformarsi alle sue pronunce. Ad opera della stessa legge venne anche abbandonato l'istituto del *référé obligatoire* svincolando il corpo legislativo dai frequenti contrasti che andavano sorgendo tra la Cassazione e i giudici di merito.

²²⁸ Parimenti, nello stesso decreto – agli artt. 10-11 – viene espresso il divieto di interpretazione della legge da parte del giudice. All'art. 12 viene previsto un nuovo istituto denominato «*référé facultatif*» atto a permettere al giudice di sottoporre al *Corp Legislatif* i casi nei quali ritenesse necessaria un'interpretazione della norma per permetterne la corretta applicazione secondo la volontà del potere legislativo.

²²⁹ Veniva sancito a riguardo che la collocazione di tale organo fosse «*auprès du Corps législatif*», che il suo compito fosse quello di eliminare dal sistema le sentenze emesse «*en dernier ressort*» qualora affette da «*contravention au texte de la Loi*», impedendo al contempo al Tribunale di intervenire in qualsiasi modo sul «*fond des affaires*», ossia sul merito della causa.

²³⁰ Al tempo, il pensiero illuminista era fortemente critico rispetto al ruolo dei giudici all'interno dell'ordinamento. «L'onore dei giudici consiste, come quello degli altri uomini, nel

nettamente contrapposta a quella sancita dalle ordinanze emanate nel 1667 durante il Regno di Luigi XIV le quali vietavano ai Parlamenti qualsiasi tipo di interpretazione delle leggi sancite dal Re ⁽²³¹⁾. L'intento era evidente, nella visione illuminista il giudice doveva essere esclusivamente un esecutore della volontà del potere legislativo, il suo compito consisteva nella meccanica applicazione delle norme tramite un ragionamento sillogistico ⁽²³²⁾. Tale pensiero viene riassunto in maniera molto efficace dalle parole di Robespierre «*Ce mot de "jurisprudence" doit être effacé de notre langue. Dans un Etat qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi*» ⁽²³³⁾.

In seguito, concluso il periodo rivoluzionario e placatisi gli animi, constatato il fallimento di molte delle idee che mossero l'abbattimento dell'*Ancien régime*, nel clima reazionario e disilluso della restaurazione, tale brocardo non venne più inteso in senso letterario. I significati che assunse in seguito riguardarono la necessaria soggezione del giudice alla legge quale fondamento della sua legittimazione. Tale risultato venne prodotto dalla crisi della legge verificatasi nelle epoche successive quanto i nuovi ruoli che si

riparare i propri errori» sentenziava M. VOLTAIRE in *Traité sur la tolérance*, Ginevra, 1763, come riportato in *Trattato sulla tolleranza*, Milano, 1995, p. 41. Parimenti, sempre VOLTAIRE commentando *Dei delitti e delle pene* di C. BECCARIA, pubblicato anonimo a Livorno nel 1764, come riportato nella riedizione edita a Roma, 2023, p. 103 «Si sono visti giudici che godevano nel far scorrere il sangue... Uomini siffatti non erano nati per fare i magistrati; la natura li aveva creati perché fossero carnefici». C. BECCARIA, in *Dei delitti e delle pene*, cit., p. 87, non risparmia critiche dedicando il §XLIII ai magistrati «Se il sovrano... avvezzerà i sudditi a temere più i magistrati che le leggi, essi profitteranno più di questo timore di quello che non ne guadagni la propria e pubblica sicurezza».

²³¹ Si tratta delle *Ordonnances* redatte – precipuamente – dall'allora ministro del Re Jean-Baptiste Colbert con lo scopo di uniformare il diritto vigente nel Regno di Francia. Ad opera dell'«*ordonnance civile*» del 1667 venne unificato il rito civile, ad opera dell'«*ordonnance criminelle*» del 1670 si ottenne lo stesso effetto per il rito penale.

²³² Lo stesso art. 12 del decreto 16 - 24 agosto 1790 vietava esplicitamente la possibilità di ricorrere all'interpretazione analogica. Le ragioni di questa scelta sono chiare: si voleva privare il più il possibile il giudice di qualsiasi margine di discrezionalità sull'applicazione della legge.

²³³ M. ROBESPIERRE, dichiarazioni rese alla seduta dell'Assemblea nazionale, 17 novembre 1790.

intendeva demandare ai magistrati dalla società, i quali erano ben oltre alla semplice applicazione della legge ⁽²³⁴⁾.

Per non dilungarsi eccessivamente sul ruolo assunto dai magistrati nel corso del periodo successivo alla rivoluzione, cercando di esaurire la questione in maniera sintetica, ci si limiterà a dire che il ruolo assunto dai giudici nel XIX ⁽²³⁵⁾ secolo è quello di esecutori della volontà statale venendo questi posti – in perfetta armonia con il pensiero repressivo dominante tale epoca – alla dipendenze gerarchiche del Ministero della Giustizia ⁽²³⁶⁾⁽²³⁷⁾.

L'affermazione dell'indipendenza della Magistratura dal potere politico in Italia si avrà solamente in seguito alla seconda guerra mondiale, complici anche gli orrori perpetrati dai Tribunali asserviti alle dittature di stampo fascista, nazista e comunista che utilizzarono la Magistratura per perseguire i propri nemici dando una finta apparenza di legalità ⁽²³⁸⁾.

La prima fonte normativa che darà inizio in Italia al processo di separazione della Magistratura dal potere esecutivo sarà il decreto legislativo luogotenenziale – voluto da Palmiro Togliatti – riguardante le guarentigie

²³⁴ L. VIOLANTE, *L'evoluzione del ruolo giudiziario*, in *Criminalia*, 2015, p. 342.

²³⁵ Ci si limiterà a dire in questa sede che all'art. 86 del Regolamento organico della giustizia civile e punitiva per il Regno d'Italia Napoleonico – promulgato il 13 giugno 1806 – viene sancito «la Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi e per richiamare alla loro esecuzione le Corti, i Tribunali e i Giudici che se ne fossero allontanati» e che la Corte «giudica non nell'interesse dei litiganti, ma di quello della legge». Tale disposto normativo è indubbiamente figlio della conquista napoleonica dell'Italia – conclusasi con la pace di Campoformio del 1796 – e del conseguente tentativo di allineare la giurisprudenza nostrana a quella francese. Per approfondimenti si veda L. PANZERI, *L'unicità della Corte di cassazione nell'evoluzione del costituzionalismo italiano*, Milano, 2020.

²³⁶ Opportuno è notare che il R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, prevede la Corte di cassazione tra le «autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia», stabilendo inoltre – all'art. 122 – i compiti di questa e sancendo che «La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi».

²³⁷ L. VIOLANTE, *Magistrati*, Torino, 2009, pp. 18 e ss..

²³⁸ A tal proposito è necessario nominare il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, Corte istituita durante il regime fascista che si macchiò di innumerevoli sentenze di carattere meramente persecutorio nei confronti di oppositori politici – tra il 1926 e il 1943 – che con il diritto ebbero ben poco a che fare, senza possibilità di impugnazione – salva la revisione – e senza garanzia per gli imputati.

disposte a tutela della Magistratura, promulgato il 31 maggio 1946, n. 511 (239).

Tale impostazione verrà ulteriormente rafforzata dall'entrata in vigore del testo costituzionale avvenuta il primo gennaio 1948 (240). Tuttavia, prima di parlare di effettiva indipendenza della Magistratura saranno necessari ulteriori interventi di attuazione della Costituzione, i quali avverranno nei decenni successivi rispetto all'entrata in vigore della Carta costituzionale.

Un ulteriore punto da richiamare all'attenzione del lettore consiste nel fatto che la funzione nomofilattica viene esercitata dalle singole Sezioni delle Corti e – come disciplinato dall'articolo 618 c.p.p., comma 1 bis – in caso di contrasto tra le decisioni di queste, dalle Sezioni Unite che risolvono il conflitto tra le Sezioni con la propria pronuncia.

È opportuno notare che la composizione delle Sezioni Unite è costituita in modo da dare voce ad ognuna delle singole Sezioni, come se la decisione non pendesse da un organismo di giudizio superiore, ma da un confronto riguardante le singole Sezioni alle quali viene data voce tramite il proprio componente chiamato a confrontarsi con gli altri per decidere a riguardo di una questione di particolare interesse (241). Per questo motivo, il

²³⁹ È degno di nota il fatto che tale decreto sia stato promulgato due giorni prima del referendum sulla scelta di forma di Stato tra monarchica e repubblicana. In questo decreto, viene in particolare rilievo il disposto dell'art. 2 «I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore del Regno o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso».

²⁴⁰ In Costituzione era particolarmente sentita la necessità di dettare delle norme fondamentali riferite alla Magistratura, a tal proposito il titolo IV – composto dagli artt. compresi tra il 101 e il 113 – è rubricato «La Magistratura».

²⁴¹ L'art. 170 delle norme di attuazione del c.p.p. dispone «Le Sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della Corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le Sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della Corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di Sezione».

collegio giudicante delle Sezioni Unite prevede anche la partecipazione dei membri di diritto, quali il Primo Presidente della Corte (²⁴²).

Le uniche tracce di funzione nomofilattica che possiamo rinvenire all'interno del c.p.c., prima della modifica avvenuta nel 2006 erano quelle contenute nell'art. 363 del Codice stesso, il quale prevedeva la possibilità per il Procuratore generale presso la Corte di cassazione di proporre il ricorso di una decisione, rispetto alla quale le parti non l'abbiano proposto decorsi i termini o abbiano rinunciato a questo, per chiedere che venga enunciato il principio di diritto applicabile alla vicenda nell'interesse della legge senza avere efficacia sulla pronuncia di merito, e nell'art. 374, il quale disciplinava l'affidamento della decisione alle Sezioni Unite per esercitare la funzione nomofilattica.

La situazione muta in seguito al decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40, intitolato «Modifiche al Codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato», attraverso il quale viene modificato il disposto dell'articolo 363 c.p.c. rendendo la pronuncia della Corte possibile anche d'ufficio qualora il ricorso delle parti venga ritenuto inammissibile e prevedendo la possibilità di pronuncia delle Sezioni Unite qualora il primo Presidente la ritenga di particolare interesse per il corretto esercizio della funzione di uniformità legislativa esercitata dalla Corte. Viene inoltre modificato l'articolo 374 dello stesso Codice aggiungendo un terzo comma prevedente la possibilità per le singole Sezioni di rimettere alle Sezioni Unite – con ordinanza motivata – il principio di diritto non condiviso dalle prime (²⁴³).

²⁴² A questo spetta anche il compito di convocarle.

²⁴³ La funzione nomofilattica esercitata dalla Corte di cassazione è oggetto di approfondimento *sub* § 2 del presente capitolo.

«Nomofilachia» non è più solo un termine accademico dunque, ma è ormai anche un termine normativo ⁽²⁴⁴⁾. Sulle conseguenze di tale modifica ci si soffermerà meglio nei capitoli successivi, in questa sede ci si limiterà a dire che questo è un problema che riguarda maggiormente le questioni di diritto civile che quelle attinenti al diritto penale e la sua trattazione sarebbe maggiormente opportuna in diversa sede. Si riportano alcune voci critiche – che oltre che provenire dagli operatori forensi provengono anche dagli stessi giudici della Corte di cassazione, destando non poche perplessità a riguardo dello stato attuale del sistema – «Quando sono entrato la Corte era un tempio, oggi è una fabbrica» ⁽²⁴⁵⁾; «Il confronto con le situazioni delle Corti supreme di altri paesi fa percepire l’assoluta anomalia della Cassazione italiana, che rappresenta un unicum nel panorama sicuramente dell’Unione Europea e forse del mondo» ⁽²⁴⁶⁾; «... è da tempo evidente che l’enorme numero di ricorsi impedisce a una Corte suprema – e qui il richiamo alla situazione italiana è d’obbligo – di svolgere il suo ruolo» ⁽²⁴⁷⁾; «Quando si superano le 30.000 sentenze l’anno è chiaro che ci si trova di fronte ad una sorta di monstrum, che non ha paragoni in altri ordinamenti» ⁽²⁴⁸⁾.

²⁴⁴ G. CANZIO, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 1, 2017.

²⁴⁵ B. SASSANI, *La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. Dir. Proc.*, vol. 74, n. 1, 2019, pagine 43-64.

²⁴⁶ E. LUPO, come riportato in *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014, p. 29.

²⁴⁷ V. ZAGREBELSKY, come riportato in *La Corte assediata*, cit., p. 30.

²⁴⁸ M. TARUFFO, come riportato in *La Corte assediata*, cit., p. 29.

§ 2 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: profili generali

L'articolo 111 Cost., nel suo settimo comma ⁽²⁴⁹⁾, attribuisce ad ogni cittadino la possibilità di ricorrere alla Corte di cassazione per violazione di legge contro qualsiasi provvedimento dell'autorità giudiziaria, senza la necessità di esperire un appello né in materia civile né in quella penale, e contro qualsiasi provvedimento limitante la libertà personale. Questo compito demandato alla Corte ha da sempre provocato discordanze in dottrina – in particolare dopo gli anni Ottanta ⁽²⁵⁰⁾ – accendendo un dibattito che ancora oggi continua a non portare gli studiosi del diritto ad una soluzione uniforme ⁽²⁵¹⁾. Il funzionamento della Corte ha sempre destato non poche preoccupazioni, sia in tempi recenti che agli albori della Repubblica, si prenda come esempio quanto affermato – già nel 1953 – da autorevole dottrina in riferimento alla Corte «una rotella di un meccanismo sconquassato» ⁽²⁵²⁾.

In base al disposto normativo dell'art. 360 c.p.p., comma 1, n. 3, le sentenze possono essere impugnate «per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro»; parimenti, il c.p.p. disciplina le impugnazioni che abbiano ad oggetto la violazione di legge agli artt. 569, comma primo «La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per

²⁴⁹ Nel testo promulgato nel 1948 il disposto normativo in questione era contenuto al comma 2.

²⁵⁰ Le problematiche relative alle impugnazioni per cassazione aumentano in relazione all'aumento dei ricorsi esperiti e dei ricorsi pendenti a fine anno. I ricorsi pendenti a fine 1971, secondo quanto riportato dall'Istituto centrale di statistica, in *Annuario statistico italiano*, Roma, 1975, p. 160, erano 6.920 tra procedimenti ordinari e procedimenti speciali; nel 1981, come riportato sempre dall'Istituto centrale di statistica, in *Annuario statistico italiano*, Roma, 1981, p. 152, questi sono 35.056. Per un'analisi statistica dei procedimenti presso la Corte di cassazione vedasi *sub Cap III*, § 2.

²⁵¹ Vedasi *sub Cap. III*, § 4.

²⁵² F. CARNELUTTI, in *Riv. Dir. Proc.*, 1953, n. 152.

cassazione»⁽²⁵³⁾, viene inoltre sancito all'art. 568, comma 2 «Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze...». Sancisce inoltre il c.p.p. – art. 620, comma 1, lett. e) – che in caso di accoglimento dell'impugnazione il giudice di legittimità pronunci una sentenza di annullamento senza rinvio nel caso nel quale «la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito da legge».

Occorre innanzitutto chiarire che cosa si intenda per violazione di legge e per falsa applicazione delle norme di diritto⁽²⁵⁴⁾, tenendo in considerazione che nel momento nel quale viene esercitato un controllo relativo ad una di queste due categorie, il compito precipuo di un magistrato è quello di identificare la questione sottoposta alla Corte ed esporla nella motivazione della sentenza⁽²⁵⁵⁾.

Nell'ambito del ricorso per cassazione il concetto di «violazione» di norme di diritto consiste in una ricognizione fallace di una fattispecie astratta contenuta in una norma di legge da parte del giudice nel momento dell'emanazione del provvedimento; in altre parole, l'oggetto della censura è la soluzione individuata dal giudice di merito alla questione di diritto emersa durante il processo⁽²⁵⁶⁾. Tale erronea applicazione implica necessariamente un'erronea interpretazione della norma stessa. L'erronea ricognizione della

²⁵³ Si tratta di un caso di ricorso *per saltum*, ovvero un'impugnazione che viene esperita direttamente presso il giudice di legittimità senza dover sollevare prima la questione in appello. Un istituto simile trova collocazione all'interno del processo civile all'art. 360 c.p.c., comma 2, dove viene sancito che «Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può sottoporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3». Tale tipo di impugnazione è conosciuta in dottrina anche come *omisso medio*.

²⁵⁴ La distinzione è esplicitamente prevista dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

²⁵⁵ F. ROSELLI, *Ricorso in cassazione per violazione di norme di diritto*, relazione presentata alla Corte di cassazione nel 2018.

²⁵⁶ M. DE CRISTOFARO, in AA.VV., *Codice di procedura civile – commentario*, a cura di G. Consolo, Padova, 2018, p. 1479 e ss..

fattispecie concreta come risultata dagli elementi probatori è invece estranea all'interpretazione della norma e per tale motivo ricade nella sfera di competenza del giudice di merito venendo dunque esclusa – di norma – dal sindacato di legittimità operato dalla Corte di cassazione. In tale ipotesi il vizio – la violazione di legge – investe in maniera immediata la regola di diritto consistendo in una negazione – o affermazione erronea – riferita all'esistenza – o inesistenza – di una norma, ovvero, nell'attribuzione di un contenuto che non riguarda la fattispecie indicata ⁽²⁵⁷⁾.

Per «falsa applicazione di norme di diritto» si intende l'erronea sussunzione di un fatto concreto nella fattispecie descritta dalla norma, interpretata correttamente dal giudice di merito nel suo significato astratto ⁽²⁵⁸⁾; in altri termini, tale vizio si esplica o nell'erronea ricognizione della fattispecie concreta che viene valutata in base ad una norma – interpretata correttamente – non idonea a regolarla, oppure nel individuare nella norma – in relazione alla fattispecie concreta – conseguenze in diritto che siano contraddittorie rispetto alla sua corretta interpretazione ⁽²⁵⁹⁾.

La contrapposizione tra le due figure non va però enfatizzata, in quanto il diritto non vive in astratto ma è una tecnica di organizzazione sociale che inevitabilmente finisce con il doversi confrontare con la realtà storica dei fatti ai quali è destinato ad applicarsi con i quali è intrecciato in maniera indissolubile ⁽²⁶⁰⁾. La questione appare particolarmente complessa in riferimento al già menzionato art. 366 del c.p.c., comma 1, n. 4 – destinato

²⁵⁷ Cass. Civ., Sez. lavoro, 17 dicembre 1998, n. 12644.

²⁵⁸ Cass. SS. UU., 18 gennaio 2001, n. 5, dove viene affermato che il controllo inerente alla falsa applicazione di norme di diritto si estenda anche alla sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito e non si limiti in una verifica sulla correttezza dell'attività ermeneutica svolta da questo.

²⁵⁹ M. DE CRISTOFARO, in AA.VV., *Codice di procedura civile – commentario*, cit., p. 1480.

²⁶⁰ R. RODORF, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in AA.VV., *La cassazione civile*, Bari, 2020, p. 265.

al ricorrente – in quanto tale meccanismo non è sufficiente ad evitare che le norme supposte violate siano sovrabbondanti, ponendo un notevole ed innecessario aggravio a carico della Corte stessa nella valutazione dei ricorsi. A tale proposito si era espresso il Primo Presidente della Corte ribadendo che la possibilità di redigere una motivazione semplificata dipendesse da un rigoroso e completo studio preliminare della controversia, evidenziando come tale fase fosse quella più dispersiva in termini di tempo per i membri della Corte e per la durata del processo con particolare riguardo alla redazione della motivazione stessa, più o meno semplificabile ⁽²⁶¹⁾.

Va specificato che il controllo sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto è il meccanismo nel quale è maggiormente evidente la funzione nomofilattica della Corte attuata mediante l'esercizio della funzione di custodia della più ragionevole interpretazione e applicazione uniforme del diritto oggettivo come tutelato a livello costituzionale nel disposto dell'art. 111, comma 7, Cost..

Deciso il motivo di ricorso la Corte enuncia il principio di diritto – che rimane soggetto ad interpretazione – che ha valore nei limiti del riferimento alla questione da parte del ricorrente o dalla Corte stessa d'ufficio. Così alle Sezioni Unite come a tutta la cassazione è affidata «non l'enunciazione di principi astratti o di verità dogmatiche sul diritto ma la soluzione a questioni di principi di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alla specificità del caso concreto della vita» ⁽²⁶²⁾. Il principio di diritto così enunciato non si limiterà a fornire una soluzione ad un caso concreto, ma verrà utilizzato come precedente per la formulazione di giudizi nei casi se non eguali, simili o

²⁶¹ G. CANZIO, circolare del 14 settembre 2016.

²⁶² Cass. SS. UU., 22 maggio 2018, n. 12567.

analoghi attuando la funzione di uniformazione del diritto prevista dall'articolo 65 del regio decreto del 30 gennaio 1941 n. 12.

§ 3 - **Motivi a fondamento del ricorso ordinario per cassazione**

Il quadro delineato dal c.p.p. relativamente ai ricorsi è costituito in primo luogo dal precetto normativo dell'articolo 568 il quale sancisce che siano sempre ricorribili – ricalcando in parte il dettato costituzionale – i provvedimenti attinenti alla libertà personale e le sentenze che non riguardino questioni di competenza o pronunce sulla giurisdizione ⁽²⁶³⁾. Inoltre, l'articolo 606 comma 2 c.p.p. sancisce l'impugnabilità per cassazione delle sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili e i provvedimenti che vengano ritenuti dallo stesso Codice o dalle leggi speciali espressamente ricorribili.

I motivi che possono essere adottati per legittimare un ricorso presso la Corte sono tassativamente elencati, vigendo la regola del *numerus clausus* per quanto attiene alla proponibilità del ricorso ⁽²⁶⁴⁾. La sanzione prevista per l'inosservanza del limite relativo all'oggetto del ricorso è l'inammissibilità dell'impugnazione, per tale motivo lo strumento del ricorso per cassazione è

²⁶³ Il comma 1 dell'art. 569 c.p.p. – rubricato «ricorso immediato per cassazione» – dispone «La «parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione». Ciò che viene evidenziato è questo particolare tipo di impugnazione – conosciuta in dottrina come *per saltum* – che consente di rivolgersi direttamente al giudice di legittimità senza la necessità di esperire alcun appello. A. GIARDA e G. SPANGHER in *Codice di procedura penale commentato VI edizione – Tomo III*, cit., p. 1187, evidenziano come la funzione di questo istituto sia acceleratoria rispetto al procedimento in questione, riducendo l'arco temporale necessario a poter rivolgere l'impugnazione presso il giudice di legittimità. Tale istituto trova un precedente normativo nel c.p.c. all'art. 360 dove viene disposto al comma 2 «Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello» ma in tal caso l'impugnazione può essere esperita esclusivamente per motivi attinenti «[la] violazione di legge o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro».

²⁶⁴ La questione è strettamente attinente a quanto esposto *supra*, Cap. I, § 1, relativamente al principio di tassatività delle invalidità.

definito dalla dottrina come «mezzo di impugnazione a critica vincolata»⁽²⁶⁵⁾.

I motivi a fondamento del ricorso ordinario per cassazione possono essere ricondotti alle due categorie degli *errores in iudicando*, espressione con la quale si intendono gli errori materiali che vengono commessi dal giudice nell'*iter* logico che viene seguito per la redazione della motivazione di un provvedimento, e gli *errores in procedendo*, categoria con la quale si intende riferirsi agli errori derivanti dalla mancata osservanza delle norme giuridiche che regolano il processo⁽²⁶⁶⁾. Entrambe queste categorie di errori trovano disciplina all'interno del c.p.p. all'art. 606. Il legislatore individua cinque categorie diverse di motivi a fondamento dell'impugnazione presso il giudice di legittimità ed assegna ad ognuno di questi una lettera per riportarli in maniera ordinata nel disposto normativo. Verranno di seguito analizzate singolarmente.

La prima categoria – disciplinata dall'art. 606, comma 1 c.p.p., lett. a) – è quella riguardante i ricorsi penali aventi ad oggetto «(l') esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri». È qui evidente il ruolo della Corte quale giudice delegato all'attuazione del principio di separazione dei poteri⁽²⁶⁷⁾.

In tale previsione normativa possono essere contemplate una molteplicità di situazioni riguardanti l'eccesso – o lo straripamento – del potere giudiziario che si verifica nel momento nel quale il giudice abbia usurpato un potere amministrativo – come nel caso nel quale abbia revocato

²⁶⁵ P. TONINI, C. CONTI in *Manuale di procedura penale*, cit., p. 999; P.P. PAULESU in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., pp. 777.

²⁶⁶ P.P. PAULESU in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., pp. 777 e ss..

²⁶⁷ *Ibidem* p. 777 e ss..

un atto amministrativo – o quando viene esercitato un potere non consentito agli organi dello Stato – come nel caso nel quale venga condannata una persona penalmente immune – (268). Si delineano dunque tre possibili casi.

Il primo caso di eccesso di potere – da parte del potere giudiziario nei confronti di quello legislativo – si ha nel momento nel quale il giudice condanni un soggetto in base ad una norma ricavata tramite un ragionamento analogico. In questa ipotesi si ha nel concreto la creazione di una norma incriminatrice ad opera del magistrato in violazione del divieto sancito dall'articolo 1 c.p. nonché dall'articolo 25 della Costituzione (269).

Il secondo caso si ha quando un giudice ordinario adotti, annulli o revochi un provvedimento amministrativo (270) – quale potrebbe essere un provvedimento del questore – ingerendo nella sfera di competenza propria del potere esecutivo in maniera illegittima.

Il terzo – e ultimo – caso avviene quando un magistrato si arroghi un potere non riconosciuto agli organi dello Stato – come nel caso nel quale venga pronunciata una sentenza di condanna nei confronti di un soggetto rispetto al quale il giudice non eserciti giurisdizione – andando ad esercitare la sua funzione in maniera palesemente eccessiva rispetto ai poteri conferiti dalla legge (271). Ricade in questa categoria anche il difetto di giurisdizione che si verifica quando un giudice ordinario si esprima a riguardo di un

²⁶⁸ P. TONINI, C. CONTI, in *Manuale di procedura penale*, cit., p. 999.

²⁶⁹ Sancisce infatti l'art. 1 del c.p. «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». M.C. BARBIERI, in AA.VV. *Codice penale commentato*, Padova, 2022, p. 36 riporta «L'avverbio "espressamente", contenuto nel testo dell'art. 1, è ciò che permette di desumere il divieto di applicare analogicamente le norme penali sul presupposto che il legislatore esprima in modo specifico i comportamenti vietati. Questa norma sembra segnare testualmente il fondamento e il limite del divieto di analogia, anche in accordo con l'espressione di cui all'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile secondo il quale la legge penale si applica solo nei casi e nei modi in essa considerati». Sulla differenza tra analogia e interpretazione *ibidem* pp. 38 e ss..

²⁷⁰ M. GIALUZ, in AA. VV. *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 1817.

²⁷¹ *Ibidem*, p. 1817.

procedimento di competenza di un giudice speciale ⁽²⁷²⁾. Viene messo in risalto dalla giurisprudenza che tali ipotesi siano casi di estrema rarità e che – oltre ai casi scolastici – sono state rinvenute soltanto cinque sentenze emanate dal giudice di legittimità attinenti tutte alla medesima questione: la rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione da parte del Ministro – prevista dall'art. VII della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1335 – che disciplina lo statuto delle forze armate degli Stati membri della NATO ⁽²⁷³⁾.

La seconda categoria – disciplinata dalla lettera b) dello stesso articolo – riguarda l'errore derivante dall'inosservanza o dall'erronea applicazione di una norma di diritto o di altre norme rilevanti ai fini dell'applicazione della legge penale quali possono essere regolamenti o provvedimenti amministrativi. Si immagini a riguardo una condanna in materia di stupefacenti – a norma dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, comma 1 o 5 – quando le sostanze possedute dal condannato non rientrano in quelle categorizzate come stupefacenti. La dottrina parla di questa categoria definendola «*errores in iudicando in iure*» ⁽²⁷⁴⁾. Tale errore deve essere tuttavia rilevante ai fini dell'emanazione del dispositivo della sentenza ⁽²⁷⁵⁾ considerato che gli errori di diritto che non vanno ad incidere su questo sono soggetti alla sanatoria prevista dall'articolo 619 c.p.p. riguardante l'istituto della rettificazione. Va inoltre specificato che lo stesso articolo prevede al comma 2 che nei confronti dell'errore riguardante esclusivamente il *quantum* della pena o la sua

²⁷² A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, cit., p. 62; M. GIALUZ, in AA. VV., *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 1817.

²⁷³ R. ANIELLO, *Relazione ai nuovi consiglieri*, 29 novembre 2018, resa presso la Corte di cassazione.

²⁷⁴ M. GIALUZ, in AA. VV., *Codice di procedura penale commentato*, cit., p. 1818.

²⁷⁵ P.P. PAULESU in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., pp. 778 con riferimento a Cass. SS. UU., 24 giugno 1998, Kreml, in *Riv. Pen.*, 1998, p. 991.

denominazione la Corte procede senza pronunciare sentenza di annullamento.

Allo stesso modo si provvede, ad opera del comma 3 dell'articolo già menzionato, per i casi di legge penale più favorevole all'imputato, anche nel caso nel quale questa sia sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso.

La terza categoria – che trova fondamento normativo nella lettera c) dell'art. 606 c.p.p., comma 1 – riguarda gli atti emanati nella mancata osservanza di divieti probatori o in difformità del modello legale (²⁷⁶). Si tratta dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, le quali trovino fonte normativa nel Codice o in leggi speciali (²⁷⁷).

La questione pone delle particolari problematiche considerando che in questo caso in sede di legittimità – nel caso siano dedotti vizi *in procedendo* – è consentito alla Corte di cassazione l'accesso diretto agli atti, normalmente precluso. Tale possibilità di accesso è necessaria per il corretto esercizio del giudizio sul sindacato dell'opera del giudice di merito (²⁷⁸). È dunque inevitabile che la Corte assuma anche il ruolo di giudice del fatto per giudicare a riguardo dell'atto impugnato per i motivi adottati dalla lettera c)

²⁷⁶ Sul modello legale e sulle sanzioni relative alla difformità degli atti rispetto a questo vedasi *sub* Cap. I, § 1.

²⁷⁷ Solamente le cause di invalidità qui riportate sono ammissibili quali motivi a fondamento del ricorso per cassazione, in C. S.U. 23 ottobre 2020, CED 280027, viene infatti sancito che le violazioni di quanto disposto dall'art. 192 c.p.p. non siano di per loro sufficienti all'impugnazione per essere dichiarata ammissibile.

²⁷⁸ Pare sussistere in capo al ricorrente un onere di allegazione. Come sancito da Cass. SS.UU., 23 novembre 2004, n. 348, l'analisi da parte del giudice di legittimità del fascicolo nel momento nel quale si intenda fare valere un'invalidità di natura processuale ha come presupposto che nel testo dell'impugnazione venga – quantomeno – indicato in maniera specifica l'atto dal quale si suppone derivino le conseguenze giuridiche impuginate o l'atto affetto dal vizio lamentato. L'atto oggetto di esame deve essere contenuto nel medesimo fascicolo processuale contenente l'atto viziato, in alternativa la parte ha in capo l'onere di chiederne l'acquisizione al giudice di merito o di produrlo nel giudizio di legittimità.

della menzionata disposizione normativa: per poter valutare l'invalidità di un atto la Corte deve poter accedere all'esame diretto degli atti processuali ⁽²⁷⁹⁾.

La quarta categoria – descritta nella lettera d dello stesso articolo – attiene ai casi di violazione del diritto alla prova. Ai fini dell'ammissibilità di tale ricorso, la prova in questione deve essere decisiva e la sua assunzione deve essere stata richiesta dalla parte lesa anche durante l'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti ai sensi dell'art. 495 comma 2 del c.p.p..

L'ammissibilità del ricorso può anche essere proposta per le prove non dedotte tempestivamente ai sensi degli articoli 468 e 493 c.p.p.. Dal disposto letterale dell'articolo appare *prima facie* ammissibile il ricorso che verta esclusivamente su prove a discarico richieste dall'imputato su fatti assunti quali prove a carico dal P.M. o su prove addotte dall'imputato a discarico. Si ritiene, tuttavia, opportuno e ragionevole includere tra le prove ammissibili anche quelle che estendano il giudizio a fatti diversi e più ampi non compatibili con la prova che si intende inficiare ⁽²⁸⁰⁾.

È esclusa dalla giurisprudenza la possibilità di impugnare il provvedimento per cassazione per lamentare l'omessa assunzione di un c.d. prova neutra – una prova che non può essere qualificata né a carico né a discarico dell'imputato, quale può essere una perizia, a norma dell'art. 220 c.p.p. – in quanto rimessa alla discrezionalità del giudice e ritenuta insindacabile in cassazione ⁽²⁸¹⁾. La mancata assunzione della prova comporta l'ammissibilità del ricorso per cassazione indipendentemente dal momento nel quale la prova si sia formata in dibattimento.

²⁷⁹ Cass. SS.UU., 31 ottobre 2001, n. 42792.

²⁸⁰ P.P. PAULESU in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., pp. 779.

²⁸¹ Cass., 17 gennaio 2013, Sciarra, in C.e.d., ID 255152.

La quinta – ed ultima – categoria che chiude il quadro descritto dall’art. 606 comma 1 c.p.p. – collocata alla lettera e – è quella relativa alla censura presso la Corte del vizio di motivazione. Tale ipotesi è agevolmente ricollegabile direttamente all’articolo 111 comma 6 Cost. nella parte dove sancisce che i provvedimenti giurisdizionali vadano sempre motivati.

La *ratio* di tale istituto è quella di «rendere effettivo l’obbligo del giudice di giustificare razionalmente la valutazione delle prove, assicurando così la qualità e la trasparenza dei percorsi argomentativi su cui si regge la sentenza»⁽²⁸²⁾. Si tratta del caso di ricorso per cassazione che si manifesta più di frequente nella prassi.

La categoria del vizio di motivazione è a sua volta scomponibile in tre categorie – connesse al diverso vizio di motivazione – differenti.

La prima di queste riguarda la mancanza di motivazione intesa come omissione della stessa. L’omissione può essere totale, nel caso nel quale il provvedimento sia completamente sprovvisto della parte relativa alla motivazione, o parziale nel caso nel quale la motivazione non sia assente ma carente di alcuni elementi necessari alla comprensione di questa. La giurisprudenza della Corte di cassazione equipara alla mancanza di motivazione la motivazione «priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza» sì da renderla «inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice» definendola quale motivazione apparente⁽²⁸³⁾. La Corte ha recentemente sancito che ricorra motivazione apparente anche nel caso nel quale la motivazione ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato

²⁸² P.P. PAULESU, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 780.

²⁸³ Cass., Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 7858, *Mariarosaria*.

dall'interessato tale da poter determinare un esito opposto del giudizio rispetto a quello reso dal giudice omettente ⁽²⁸⁴⁾.

Sono altresì difetti di motivazione equiparati alla sua assenza l'illeggibilità della motivazione resa olografamente dal giudice, la motivazione nella quale venga riportata nuovamente la motivazione resa nella sentenza impugnata e la motivazione nella quale compaiono all'interno di questa delle deviazioni tali da rendere incomprensibili le ragioni che abbiano portato il giudice ad emettere la sentenza. La motivazione resa *per relationem*, ovvero rinviando ad un altro provvedimento, è ammissibile a condizione che: vi sia la medesima provenienza soggettiva; che l'atto abbia la medesima struttura ⁽²⁸⁵⁾; tale provvedimento sia conoscibile o conosciuto dal soggetto interessato; comporti una valutazione critica del provvedimento in questione senza limitarsi ad un'accettazione acritica di questo ⁽²⁸⁶⁾; che la parte impugnante non abbia introdotto nuovi motivi per impugnare il provvedimento rispetto alla precedente decisione ⁽²⁸⁷⁾; che l'atto al quale si rinvia sia precedente e non successivo rispetto al provvedimento impugnato.

La seconda categoria di vizi inerenti alla motivazione è quella che censura la manifesta illogicità consistente nella violazione di taluni dei principi della logica formale, dei crismi normativi di valutazione della prova sanciti dall'art. 192 c.p.p., ovvero nell'invalidità del ragionamento seguito dal giudice per carenza di connessione tra le premesse della deduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione ⁽²⁸⁸⁾.

²⁸⁴ Cass., Sez. VI, 15 luglio 2016, n. 33705, Caliendo.

²⁸⁵ P. TONINI, C. CONTI, in *Manuale di procedura penale*, cit., p. 1001, riporta «non è possibile un rinvio ad un atto che non contiene una valutazione».

²⁸⁶ Cass., SS. UU., 21 giugno 2000, Primavera, in *Cass. Pen.*, 2001, p. 69.

²⁸⁷ Cass. Sez. IV, 9 aprile 2004, Rinero, in CED, n. 227942.

²⁸⁸ Sentenza n. 20804 del 29 novembre 2012, Aquilina; Cass. Sez. I, n. 53600/2017.

Per rilevare tale tipo di vizio di motivazione la cassazione non necessita di venire a conoscenza degli atti processuali: l'illogicità della sentenza non è contenuta in questi, ma esclusivamente nella motivazione incorporata nella sentenza. Un esempio di sentenza manifestamente illogica è quello nel quale un imputato venga considerato colpevole in base ad una prova delle quale si fosse dichiarata in precedenza l'irrelevanza.

Il terzo e ultimo caso di vizio di motivazione – introdotto dalla legge n. 46 del 2006 – consiste nella contraddittorietà processuale, ovvero l'incompatibilità della motivazione con gli atti processuali. Tale tipo di figura può essere annoverata nel campo dell'illogicità, la differenza rispetto alla categoria precedentemente descritta consiste nel fatto che questa attiene ad un'illogicità non rilevabile nella motivazione della sentenza stessa, ma dalla contraddittorietà di questa rispetto agli atti processuali ⁽²⁸⁹⁾. A questo proposito la cassazione sancisce che la contraddittorietà non può essere integrata semplicemente da una erronea interpretazione, ma deve consistere in una palese e incontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia erroneamente tratto; la prova deve cioè avere un significato indiscutibilmente univoco, diverso da quello fatto proprio dal giudice di merito ⁽²⁹⁰⁾. Per esercitare tale tipo di controllo la Corte di cassazione deve attingere agli atti processuali, sarebbe impossibile rilevare la contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti stessi altrimenti.

La categoria della contraddittorietà processuale della motivazione è a sua volta scomponibile in tre categorie riconducibili alla categoria del travisamento della prova: il travisamento per invenzione, che consiste in una

²⁸⁹ P. TONINI, C. CONTI, in *Manuale di procedura penale*, cit., p. 1002 riporta in altri termini «Si tratta di tutti quei casi nei quali la motivazione non “fotografà” fedelmente le prove acquisite nel processo».

²⁹⁰ Sez. IV, n. 14732 del 12 aprile 2011.

motivazione resa in base ad una prova che non risulta acquisita negli atti processuali di merito; il travisamento per omissione, che consiste invece nell'esclusione di una prova acquisita all'interno del processo di merito e figurante negli atti nell'iter logico seguito dal giudice per la redazione della motivazione; il travisamento delle risultanze probatorie, che consiste nell'attribuzione di un significato diverso da quello che si sarebbe dovuto dare ad una prova acquisita e risultante nel processo di merito ⁽²⁹¹⁾.

§ 4 – Ricorsi straordinari per cassazione

Nel sistema penale è sentita la necessità di poter impugnare presso il giudice di legittimità un giudicato altrimenti inappellabile, tale necessità trova soddisfazione all'interno del nostro ordinamento negli istituti dei ricorsi straordinari. La necessità di un istituto in grado di rimettere in discussione le sentenze passate in giudicato è stata particolarmente sentita a fronte del fatto che in Italia vengono emanati ogni anno mediamente un migliaio di provvedimenti che privano ingiustamente della libertà personale un imputato dimostratosi in seguito essere innocente ⁽²⁹²⁾.

La facoltà di poter impugnare una sentenza passata in giudicato è ritenuta dai giudici della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo uno strumento di concreta attuazione dell'art. 6 della C.E.D.U. qualificando tale impugnazione quale un equo strumento di ristoro per la violazione delle garanzie di equità processuale ⁽²⁹³⁾. Gli strumenti di revisione straordinaria assolvono inoltre una funzione di particolare interesse diventando accessibili

²⁹¹ P.P. PAULESU, in AA. VV. *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 781.

²⁹² B. LATTANZI, in *Errori giudiziari e ingiusta detenzione*, pubblicato su www.errorigiudiziari.it il 25 marzo 2022, evidenzia anche che le spese relative ai risarcimenti dovuti alle vittime di questi errori ammontano annualmente a poco meno di 30 milioni di euro.

²⁹³ P.P. PAULESU, in *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 736.

dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna che – in accordo con il dettato dell’articolo 27 comma 2 Cost. e dell’art. 656, comma primo, c.p.p. – rende esecutiva la pena garantendo il diritto alla difesa di un imputato considerato colpevole ⁽²⁹⁴⁾. Gli istituti relativi alle impugnazioni straordinarie vengono anche associati – in maniera evidente – al dettato dell’art. 24 comma 4 Cost. sancendo questo «La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». A riguardo della necessità di poter andare oltre alla cristallizzazione della situazione giuridica del condannato attuata dal passaggio della sentenza in giudicato, si ha da avere riguardo al fatto che «nelle vicende umane, il giusto e il vero possono essere sempre messi in discussione» ⁽²⁹⁵⁾.

L’ordinamento italiano conosce tre tipi di impugnazioni straordinarie in materia penale: il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la rescissione del giudicato e la revisione.

Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto – disciplinato dall’art. 625-bis del c.p.p. – consiste nel mezzo di impugnazione esperibile nei confronti delle sentenze pronunciate dal giudice di legittimità divenute irrevocabili – come testimoniato anche dal *nomen iuris* dell’impugnazione in questione – per sindacare l’esistenza di un errore altrimenti incontestabile ⁽²⁹⁶⁾. L’esperimento di tale impugnazione – attivabile esclusivamente nell’interesse del condannato e nei soli casi previsti da legge ⁽²⁹⁷⁾ –

²⁹⁴ In questo consiste la differenza tra le impugnazioni ordinarie e le impugnazioni straordinarie: le prime vengono esperite prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, le seconde mirano a rivedere una sentenza di condannata già passata in giudicato. Così P. TONINI, C. CONTI in *manuale di procedura penale*, cit. p. 1020; P.P. PAULESU in AA. VV. *Fondamenti di procedura penale*, cit. p. 804.

²⁹⁵ F. CARNELUTTI, *Principi del processo penale*, Morano, 1968, p. 277.

²⁹⁶ In Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395, viene evidenziato che l’errore materiale o di fatto nel quale sia incorso il giudice di legittimità deve necessariamente avere un rimedio.

²⁹⁷ Sancisce, infatti, il comma 1 dell’art. 625-bis «è ammessa, in favore del condannato, la richiesta per la correzione dell’errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione».

costituisce un'eccezione al principio di intangibilità delle sentenze emesse dalla Corte che trova giustificazione nel fatto che sia la Corte stessa ad emendare la propria pronuncia (²⁹⁸) su impulso del condannato stesso, del Procuratore Generale presso la Corte nel termine di centottanta giorni dal deposito del provvedimento – in base al disposto del comma 2 dell'art. 625-bis c.p.p. – o d'ufficio dalla Corte di cassazione entro novanta giorni dalla delibera del provvedimento da emendare in caso di errore di fatto – in base al disposto del comma 3 del medesimo articolo – oppure in qualsiasi momento in caso di errore materiale (²⁹⁹).

Il monito della Corte costituzionale riguardante l'impossibilità di correzione dell'errore contenuto in una sentenza divenuta irrevocabile (³⁰⁰) è stato fatto proprio dal legislatore che ha rapidamente colto il problema sotteso alla pronuncia di costituzionalità con un'inusuale tempestività tale da portare – a poco più di un anno dalla sentenza – alla stesura dell'art. 6 comma 6 legge 26 marzo 2001 n. 128 – c.d. “pacchetto sicurezza” – inserendo nel dettato codicistico l'art. 625-bis disciplinante il ricorso straordinario in analisi. La principale problematicità dell'istituto consiste nel ruolo che questo va ad assumere all'interno del sistema penale, venendo già visto dagli studiosi e dai pratici del diritto quale «un quarto grado di giudizio occasionale» (³⁰¹).

Occorre dunque definire cosa si intenda per «errore di fatto» e per «errore materiale», compito che presenta alcune difficoltà inerenti

²⁹⁸ P.P. PAULESU, in *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 804; sul punto anche Corte cost., sentenza n. 395 del 2000, p. 2796, dove viene evidenziato che il compito della Corte di cassazione «di svolgere appieno la propria funzione di interpretazione adeguatrice del sistema, individuando, all'interno di esso, lo strumento riparatorio più idoneo» viene avvalorato dalla Corte costituzionale aprendo alla possibilità per la Corte di cassazione di rimediare ai propri errori materiali presso la Corte stessa.

²⁹⁹ In tal caso è rilevabile anche d'ufficio, lasciando spazio anche per la sollecitazione di parte. Sul punto P.P. PAULESU, in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 807.

³⁰⁰ Corte cost., 28 luglio 2000, n. 395.

³⁰¹ O. MAZZA, *Il ricorso straordinario per errore di fatto: verso un quarto grado di giudizio?*, in *Cass. Pen.*, 2003.

all'assenza di un'esplicita previsione normativa che obbliga ad una ricostruzione in via interpretativa.

Per «errore di fatto» si intende un “errore ostativo” ovvero «una falsa percezione di ciò che emerge in modo chiaro ed inequivoco dagli atti»⁽³⁰²⁾ che abbia indotto l'esistenza – o l'inesistenza – di un fatto la cui sussistenza – o insussistenza – risulti invece in maniera incontrovertibile dagli atti introdotti nel giudizio di legittimità⁽³⁰³⁾. È irrilevante al fine dell'impugnazione qualsiasi motivo che possa essere adottato ai fini dell'ammissibilità del ricorso, quali possono essere quelli derivanti dal giudizio valutativo dei fatti⁽³⁰⁴⁾. Oltre all'esistenza stessa dell'errore, ai fini dell'ammissibilità è necessario che questo abbia inciso in maniera decisiva sulla valutazione resa dal giudice di legittimità e che tale errore sia immediatamente rilevabile dagli atti processuali⁽³⁰⁵⁾.

In base al disposto dell'art. 130 c.p.p., gli errori materiali sono definiti come «errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale dell'atto». Per errore materiale si intende, dunque, un vizio nella manifestazione di volontà del giudice

³⁰² P. TONINI, C. CONTI, in *Manuale di procedura penale*, cit., p. 1034.

³⁰³ La Corte di cassazione ha affermato «l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità consistente in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso». Su quanto riportato: Cass., SS. UU., Sentenza del 27 marzo 2002, n. 16103; Cass., SS. UU., 26 marzo 2015, n. 18651; Cass. SS. UU., 14 luglio 2011, n. 37505, in *Guida dir.*, 2011.

³⁰⁴ In Cass., SS. UU., 27 marzo 2002, n. 16103, viene sancito in riferimento ai confini dell'errore rilevante «sono segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti». In Cass. SS. UU. 27 marzo 2002, De Lorenzo, viene altresì affermato che sia estranea al giudizio qualsiasi valutazione inerente agli errori di giudizio o di interpretazione delle norme di diritto, sia sostanziali che processuali. P.P. PAULESU, in AA. VV. *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 805 riferisce che se così non fosse ci sarebbe un errore non di fatto, ma di giudizio.

³⁰⁵ P.P. PAULESU, in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 805.

corrispondente ad una discrasia tra ciò che il giudice voleva dichiarare e ciò che è effettivamente riportato nel testo del provvedimento.

Prima dell'entrata in vigore della legge 26 marzo 2001, n. 128, per sopperire alla mancanza di un istituto capace di colmare le lacune legislative del c.p.p., tale tipo di errore era censurabile – in maniera non del tutto pertinente rispetto al dettato normativo ⁽³⁰⁶⁾ – dall'articolo 130 c.p.p.; oggi tale motivo di ricorso straordinario è proponibile esclusivamente a norma dell'articolo 625-bis – ogni estensione di applicazione del campo operativo dell'articolo 130 c.p.p. non è più tollerabile da parte dei giudici di legittimità – restituendo all'istituto il significato proprio di questo ricavabile dal dettato normativo ⁽³⁰⁷⁾.

La rescissione del giudicato – come sancito dall'articolo 629-bis c.p.p. – costituisce un rimedio atto alla tutela dei diritti di chi venga condannato ⁽³⁰⁸⁾ in via definitiva nonostante il processo si sia svolto senza la sua effettiva presenza, intaccando il diritto alla difesa dell'imputato. Per l'ammissibilità di tale tipo di ricorso è necessario che il condannato – o il sottoposto ad una misura di sicurezza – veda il provvedimento che lo affligge passare in giudicato, che il provvedimento sia stato emanato nel corso di un processo nel quale il ricorrente sia stato assente per l'intera durata e che il ricorrente dia prova che l'assenza è stata provocata dalla sua incolpevole mancata conoscenza del processo.

Delle recenti pronunce della Corte di cassazione ⁽³⁰⁹⁾ sembrano però aver mutato tale requisito straripando dal disposto normativo prevedente

³⁰⁶ *Ibidem*, p. 807, si parla di «forzatura dello strumento correttivo di cui all'art. 130».

³⁰⁷ Cass. SS. UU., 27 marzo 2002, Chiatellino.

³⁰⁸ La rescissione del giudicato è esperibile anche nel caso di proscioglimento al quale consegue l'applicazione di una misura di sicurezza in base all'art. 205 c.p.p.

³⁰⁹ Cass., SS. UU., sent. 28 novembre 2019, n. 23948, e Cass., Sez. V, sent. 15 settembre 2020 n. 31201.

l'assenza di colpa «salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo» in direzione dell'«assenza di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo», requisito nettamente più favorevole nei confronti dell'assente, ma privo di dato normativo che sorregga le decisioni della Corte ⁽³¹⁰⁾. Il termine ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione è di trenta giorni e decorre dal momento nel quale l'assente abbia avuto conoscenza del processo. Il ricorso – in seguito alle modifiche normative contenute nella legge n. 103 del 2017, c.d. riforma Orlando – viene presentato presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ⁽³¹¹⁾. Con l'accoglimento dell'impugnazione, deliberato in seguito ad un rito svolto in udienza camerale – a norma dell'art. 127 del c.p.p. – prevedente il contraddittorio tra le parti nel quale viene richiesto al ricorrente di fornire prova a riguardo della sua incolpevole assenza, la Corte di appello revoca la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado presso il quale il condannato riacquisisce lo *status* di imputato. Presso il giudice di primo grado – a norma dell'art. 489 comma 2 del c.p.p. – l'imputato riacquisisce la possibilità di richiedere il rito abbreviato o il patteggiamento.

La revisione è un'impugnazione straordinaria – disciplinata dagli artt. 629 e ss. c.p.p. – la cui *ratio* consiste nella rimozione di un provvedimento di condanna divenuto irrevocabile – anche con pena già eseguita o estinta – frutto di un errore giudiziario e provocare – similmente alla rescissione – l'avvio di un nuovo giudizio presso il giudice di merito.

³¹⁰ S. QUATTROCOLO, in *La Corte di Cassazione svela il vero volto della rescissione del giudicato? Due recenti pronunce segnano una svolta interpretativa nel sistema del processo in absentia e dei relativi rimedi*, in *Sistema penale*, il primo marzo 2021.

³¹¹ Prima dell'entrata in vigore di questa legge l'impugnazione avveniva presso la Corte di cassazione, suscitando diverse perplessità presso i giudici di legittimità legate al fatto che questi erano così chiamati ad esprimersi su una vicenda di merito.

Appare opportuno porsi preliminarmente all'analisi dell'istituto delle questioni relative al motivo per il quale appaia necessario disporre di un rimedio contro una sentenza che – di fatto – non è più in grado di affliggere il condannato sulla base ad un errore giudiziario. Tale interrogativo trova risposta nella rimozione dell'effetto “infamante” – provocato da una sentenza di condanna – nei confronti del condannato che si vede così reintegrato del proprio diritto alla difesa in maniera piena, riacquisendo lo *status* di imputato presso il giudice di merito (³¹²).

A tal proposito l'impugnazione in questione è attivabile anche quando – a norma dell'art. 171 del c.p. – la pena sia estinta per morte del condannato. In maniera analoga a quanto avviene in relazione alla rescissione del giudicato, il procedimento è attivabile presso la Corte di appello.

I provvedimenti soggetti a revisione del giudicato sono indicati tassativamente dall'art. 629 c.p.p., l'impugnazione di un provvedimento non previsto tra questi da luogo all'inammissibilità dell'impugnazione (³¹³). I provvedimenti impugnabili – in base al disposto normativo dell'art. – sono le sentenze di condanna, i decreti penali di condanna e le sentenze emesse su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 comma 2 del c.p.p. (³¹⁴).

³¹² Al fine di rimuovere l'effetto “infamante” subito dal condannato, dispone il comma 1 dell'art. 642 «La sentenza di accoglimento, a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata»; dispone altresì, al comma 2 «Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende».

³¹³ In tal caso, l'inammissibilità sarebbe manifesta. Per approfondimenti *supra* Cap. I, § 5.

³¹⁴ La questione – come riportato da P.P. PAULESU, in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 812 – relativa alla possibilità di impugnare le sentenze di condanna di cui all'art. 444, comma 2, aveva dato luogo ad un acceso dibattito in dottrina nel quale si vedevano contrapposte le posizioni di chi sosteneva che tale categoria di provvedimenti – non rientrando nel disposto normativo degli artt. 629 e ss. – non potessero essere impugnati per mezzo dell'istituto della revisione e chi sosteneva che nonostante questi siano esclusi dal disposto normativo, apparirebbe irragionevole negare alle sentenze di patteggiamento la possibilità di essere impugunate tramite lo strumento della revisione. La questione è stata risolta in maniera definitiva dalla legge 12 giugno

I soggetti legittimati ad impugnare il provvedimento – a norma dell'articolo 632 del c.p.p. – sono molteplici: il condannato, il coniuge di questo, il tutore, e – qualora il condannato fosse deceduto – gli eredi. È inoltre legittimato il procuratore generale presso la Corte di appello, in tal caso gli altri soggetti legittimati hanno la facoltà di unire la propria domanda di revisione a quella promossa da questo.

I casi nei quali la revisione è ammissibile sono enucleati in maniera tassativa all'interno dell'art. 630 del c.p.p., la proposizione di domande di revisione per motivi diversi da quelli contemplati dal disposto normativo da luogo all'inammissibilità dell'atto proposto.

Il primo caso nel quale la domanda di revisione è ammissibile – previsto alla lett. a) del comma 1, art. 630 c.p.p. – consiste nel conflitto teorico tra giudicati, ovvero, la situazione che si va a creare quando i fatti posti a fondamento di una sentenza di condanna – divenuta irrevocabile – confliggano con quelli sui quali si fondi un altro provvedimento divenuto definitivo (³¹⁵).

Un ulteriore caso di revisione – lett. b) – consiste nella revoca di un provvedimento che accerti una questione pregiudiziale sulla quale la sentenza che affligge il ricorrente trova il proprio fondamento. Si pensi ad un provvedimento di condanna per il reato di abbandono di persone minori o incapaci – previsto e punito dall'articolo 591 del c.p. – quando sopravviene un provvedimento che dimostri che la data di nascita della persona offesa dal

2003, n. 134, nella quale è stata prevista in maniera esplicita la possibilità di impugnare i provvedimenti in questione tramite l'istituto della revisione.

³¹⁵ *Ibidem*, p. 813, vengono espressi dubbi rispetto all'idoneità del decreto penale di condanna e della sentenza di patteggiamento rispetto alla formazione del conflitto teorico tra giudicati. Le motivazioni sono legate alla scarsa attitudine storica di questi due provvedimenti ad entrare in conflitto con una sentenza divenuta irrevocabile. Nessun dubbio si solleva invece alla sussistenza del conflitto in merito al giudizio abbreviato.

reato non sia veritiera escludendola dal campo d'applicazione della fattispecie penale richiamata.

La lettera c) del medesimo disposto normativo prevede il sopraggiungere di nuove evidenze probatorie – tali da far ritenere che il condannato possa essere prosciolto ai sensi dell'articolo 631 del c.p.p. – come motivo idoneo a rendere la revisione ammissibile.

Per ultimo, la lettera d) prevede quale motivo a fondamento di una domanda di revisione ammissibile l'inquinamento del giudicato da parte di un atto dimostratosi essere falso o di un altro reato. Si pensi al provvedimento di condanna emesso in base a prove acquisite nel procedimento dimostratesi essere false.

Una volta ammessa la richiesta di revisione, si instaura un giudizio di merito presso la Corte d'appello competente e il condannato riacquisisce lo status di imputato. Al termine del giudizio di merito, nel caso nel quale la richiesta di revisione venga accolta, viene dichiarato il proscioglimento dell'imputato e la revoca della sentenza di condanna. Nel caso di rigetto – o inammissibilità – della richiesta, l'esecuzione della pena riprende se questa era stata sospesa. A tale pronuncia seguono effetti riparatori e ripristinatori.

In ultima istanza, appare necessario – senza entrare nel dettaglio – richiamare all'attenzione del lettore sul fatto che un ulteriore metodo di impugnazione del giudicato – oltre a quelli consentiti dal c.p.p. – consiste nella richiesta di giudizio presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per violazioni della C.E.D.U., proponibile dopo l'esaurimento dei rimedi messi a disposizione dell'imputato dall'ordinamento interno ⁽³¹⁶⁾. A tal fine, la

³¹⁶ L'art. 35, comma 1 della C.E.D.U. sancisce «La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva».

giurisprudenza della Corte costituzionale ha introdotto – tramite una sentenza additiva⁽³¹⁷⁾ – una nuova figura di revisione definita dalla dottrina «revisione europea»⁽³¹⁸⁾.

§ 5 – **Declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni per cassazione**

Si analizzerà ora il meccanismo attraverso il quale le impugnazioni esperite presso la Corte di cassazione vengono trattate ai fini di verificare se sussistano i presupposti necessari affinché venga dichiarata l’inammissibilità di questi.

La novità principale dell’innovazione normativa avvenuta negli ultimi vent’anni consiste nel diverso ordine di adempimenti necessari alla pronuncia di inammissibilità delle impugnazioni esperite e nella creazione di una Sezione apposita in seno alla Corte adibita a giudicare esclusivamente sull’inammissibilità di queste: la Sezione settima⁽³¹⁹⁾.

In primo luogo, si evidenzia che le fonti normative da prendere come riferimento sono gli artt. 610 e 611 del c.p.p. come modificati dalla legge 26 marzo del 2001, n. 128, nota come “pacchetto sicurezza”⁽³²⁰⁾. Un primo

³¹⁷ Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113, nella quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p. nella parte nella quale non prevede la possibilità di riaprire il procedimento – dopo un provvedimento di condanna passato in giudicato – in modo da permettere l’ottemperanza di una condanna da parte della Corte di Strasburgo.

³¹⁸ P.P. PAULESU, in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 815; per approfondimenti vedasi AA. VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. BALSAMO - R. KOSTORIS, Torino, 2008; M. GIALUZ, *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, in *Riv. It. Dir.*, 2009, p. 1882; A. SACCUCCI, in *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de jure condendo*, in *Dir. Pen.*, 2002, p. 251.

³¹⁹ Sul ruolo esercitato dalla Sezione settima vedasi *sub* Cap. III, § 3.

³²⁰ È obbligatorio svolgere alcune considerazioni a riguardo della legge 128 del 2001. La finalità dichiarata di questa era quella di rinforzare l’ordinamento contro alcuni tipi di criminalità che avevano destato particolare scalpore nella società italiana. Nonostante questo – in evidente contrasto con i fini dichiarati – la legge in analisi ha gettato le fondamenta normative per il modello attuale di deflazione delle impugnazioni sollevate presso la Corte suprema di cassazione. Sul contrasto tra finalità enunciate e finalità perseguite dal pacchetto sicurezza del 2001 si è espresso il

sguardo sul funzionamento del procedimento – alquanto peculiare – che va ad instaurarsi nei confronti dell’impugnazioni sospette di inammissibilità è contenuto nel comma 1 dell’art. 610 dove viene sancito «Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita Sezione...» evidenziando anche come l’avviso che viene dato al procuratore generale e ai difensori «contiene l’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso»⁽³²¹⁾ e conclude «Ove non venga dichiarata l’inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte».

Il nuovo disposto normativo introdotto dalla legge n. 103 del 2017 ha previsto – all’art. 610 comma 5-bis c.p.p. – una procedura senza alcuna formalità (*de plano*) per la declaratoria di inammissibilità quando ricorrano cause sostanzialmente “automatiche”⁽³²²⁾. La necessità di implementare queste modifiche era del resto già stata evidenziata da tempo⁽³²³⁾.

sen. Brutti, in Senato della Repubblica, XIII Legislatura, 1045° seduta del 1 marzo 2001 dove viene messo in evidenza come si possa ricavare una connessione tra lo scopo enunciato della legge in questione e l’effettiva tutela della sicurezza dei cittadini solamente aderendo all’impostazione – non priva di evidenti forzature di sistema – in base alla quale il fine di una maggiore sicurezza per i cittadini venga perseguito attraverso la deflazione dei ricorsi reputati inutili, aumentando l’efficienza complessiva del sistema. La tesi qui esposta – già mossa come critica velata dal Sen. Brutti – non può essere condivisa. È evidente infatti che non si possa ricondurre la sicurezza dei cittadini – espressione di per sé già alquanto ampia e indefinita – ad un meccanismo di deflazione dei ricorsi penali.

³²¹ Il dettato riguardante le parole «con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso» vengono aggiunte dall’art. 1 l. 23 giugno 2017, n. 103.

³²² Dispone infatti questo art. «Nei casi previsti dall’articolo 591, comma 1, lettere a], limitatamente al difetto di legittimazione, b], c], esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 581, e d], la Corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis».

³²³ Ci si riferisce alla «Bozza di provvedimenti urgenti sul giudizio di cassazione», nota anche con il nome di Bozza Brancaccio-SgROI dal nome degli ideatori: il Primo Presidente e il Procuratore generale allora in carica presso la Corte. Questa corrente di pensiero – iniziata a diffondersi nel 1986 durante il discorso d’insediamento dell’allora Presidente Brancaccio Antonio – veniva presentata dai membri della Corte stessa e fatta propria dal C.S.M. poco dopo. Come descrive L. MARAFIOTI, in *Selezione dei ricorsi penali e verifica di inammissibilità*, cit., pp. 65 e ss., da tale bozza iniziò a diffondersi l’idea di un controllo preventivo della Corte rispetto alla congruità delle impugnazioni presso questa esperite e arrivò a tradursi, quindici anni dopo, nella l. 128 del

Nei casi nei quali non sussistano i requisiti previsti per la declaratoria “semplificata”, viene fissata – ad opera del Presidente della Sezione settima – la data della decisione in camera di consiglio, viene data comunicazione di questa – a norma dell’art. 610 c.p.p. comma 1 – al procuratore generale e ai difensori. Nell’avviso deve essere indicata la causa supposta, lo scopo è quello di rendere razionale e semplificare l’attività di controllo sull’operato della Sezione settima ⁽³²⁴⁾. Si procede dunque ad un contraddittorio meramente “cartolare”, senza la possibilità di intervento dei difensori ⁽³²⁵⁾.

In sede di esame da parte della Sezione filtro possono essere rilevati motivi di inammissibilità diversi da quelli adottati precedentemente, come può essere pronunciato il rigetto o l’annullamento del ricorso qualora ne sussistano le circostanze ⁽³²⁶⁾. Qualora non venisse rilevata alcuna causa di inammissibilità dell’impugnazione oggetto d’esame, questa viene assegnata dal Presidente della Corte – secondo i criteri dell’art. 610 comma 1-bis – alle singole sezioni; qualora il ricorso venga ritenuto inammissibile questo viene dichiarato tale con ordinanza.

2001. Particolare rilevanza ha il fatto che sia stata la Corte stessa – in modo privo di precedenti – a «scendere in campo» per assumere un ruolo attivo nella risoluzione del problema della deflazione delle impugnazioni penali. Su quanto appena esposto L. MARAFIOTI, in *Selezione dei ricorsi penali e verifica di inammissibilità*, cit. pp. 65 e ss., si esprime in maniera estremamente critica sul ruolo assunto dalla Corte definendo gli interventi normativi «riforma a richiesta» sollevando perplessità – certamente condivisibili – relative al fatto che «l’humus della riforma sia stato creato proprio in forza delle ripetute sollecitazioni provenienti dall’interno del medesimo organo destinato ad usufruirne».

³²⁴ P.P. PAULESU, in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 788.

³²⁵ In Cass., Sez. I, 29 marzo 2019, CED 275891, come riportato in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di G. Spangher e A. Giarda, cit., p. 1935, viene considerata manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 610, 613 e 614 c.p.p., per supposta violazione degli artt. 3, 10, 111 Cost. e 6 C.E.D.U., nella parte nella quale venga negato all’imputato di essere presente in questa sede. Sulle perplessità relative a questo punto, *supra*, Cap. I § 6.

³²⁶ P.P. PAULESU, in AA. VV., *Fondamenti di procedura penale*, cit., p. 789.

CAPITOLO TERZO

Il ruolo ricoperto dalla Sezione settima penale

§1 Il problema della ragionevole durata del processo §2 Procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione: analisi statistica §3 Ruolo svolto dalla Sezione settima penale §4 Dibattito sulle cause a monte del cospicuo numero di inammissibilità delle impugnazioni §5 Problemi di compatibilità con la CEDU: la sentenza Trevisanato c. Italia

§1 – Il problema della ragionevole durata del processo

Il problema della durata dei processi penali - che spesso finisce per dilungarsi ben oltre a ciò che viene di norma considerato essere ragionevole, arrivando ad essere definito da taluni come *abnorme* ⁽³²⁷⁾ – viene connotato da un forte disvalore da parte della comunità europea, la quale si esprime a riguardo con affermazioni gravi che minano l'immagine dello Stato italiano di fronte alla comunità internazionale «la lentezza eccessiva della giustizia costituisce un pregiudizio di rilievo tale da porre in discussione la stessa riconoscibilità nell'Italia di un vero e proprio stato di diritto» ⁽³²⁸⁾.

Tale problema - scevro dalle considerazioni espresse da organi sovranazionali che rappresentano un fenomeno relativamente recente - non è certamente un qualcosa di nuovo nell'esperienza giuridica italiana, basti pensare che già più di un millennio e mezzo addietro l'imperatore

³²⁷ E. LUPO, durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011, Roma. Nello stesso intervento – riportato in AA. VV., *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014, p. 1 - viene evidenziato come questo sia diventato ormai un problema centrale del sistema penale, considerato «di una gravità tale da costituire una priorità, prevalente su qualsiasi altro obiettivo di riforma».

³²⁸ Espressione utilizzata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nella Risoluzione n. 336/1997.

Giustiniano aveva decretato, a fronte dell'intollerabile dilungarsi dei processi civili, che questi dovessero concludersi nel termine di tre anni a partire dalla *litiscontestatio*, ponendo invece il termine in due anni per i procedimenti penali (³²⁹).

I tentativi di contenere la durata del procedimento penale proseguono anche durante il medioevo grazie agli interventi di diversi pontefici romani volti ad arginare il problema e meglio definire quanto già voluto da Giustiniano (³³⁰). Parimenti, sul versante laico le preoccupazioni inerenti alla durata eccessiva dei procedimenti, sia civili che penali, viene lamentata anche negli statuti comunali delle città di Modena, di Milano e di Bologna (³³¹). Il problema assunse una dimensione tale da essere richiamato anche durante il concilio di Trento del 1545 dove i partecipanti percepivano un dovere di riformare la disciplina vigente - espresso nel decreto *de reformatione* – imponendo rigidi termini perentori alle parti coinvolte in giudizio e incentivando l'utilizzo da parte del giudice anche di ulteriori mezzi formali volti al negare alle parti la possibilità di dilatare più di quanto necessario i tempi per ottenere un giudizio. Il problema si ripercuote anche durante l'età moderna, sul punto feroci le critiche di Ludovico Antonio

³²⁹ È ciò che viene sancito nel libro III del *Corpus Iuris Civilis* [*De iudicis*] relativamente ai giudizi civili, per i giudizi penali il termine viene stabilito nella Costituzione *Properandum de Iudiciis* del 530 d. C. dove viene sancito che «*ne lites fiant paene perennes, et vitae hominum modum excedant*».

³³⁰PAPA INNOCENZO III pubblicò nel corso del XIII secolo una serie di interventi normativi modificanti norme di carattere processuale con l'intenzione di impedire alle parti l'utilizzo di istanze volte a dilungare il procedimento. In questo si possono ravvedere – sebbene non ancora in maniera organica - dei tratti raffiguranti le intenzioni proprie dell'invalidità dell'inammissibilità come descritta dal Codice Rocco del 1930 e dal c.p.p. vigente. PAPA ONORIO III innova ulteriormente la disciplina nella Costituzione *Venerabilis* del 1219. Per ultimo, PAPA ONORIO V innova ulteriormente la disciplina processuale, come riportato nel testo normativo *Dispendiosam de Iudiciis* del 1312, ciò non lo salverà comunque dal giudizio negativo di DANTE ALIGHIERI che lo collocherà nell'inferno tra i simoniaci definendolo «Pastor senza legge» nel cap. XIX della divina commedia.

³³¹ Nello statuto di Modena si legge «*nobiscurae est lites, qua immortale siam fere factae sunt, diminueri, ac laboribus et dispendiis litigantes levare*», lo stesso pensiero viene ribadito anche dagli statuti di Milano e Bologna dove veniva imposto di procedere, con riguardo ai giudizi civili «*summarie, et de plano, sine strepitu et figura iudicii, omnibus reiectis cavillationibus, et sola facti veritate inspecta*».

Muratori che si esprime a riguardo «non v'è paese in cui non sia comune il lamento per la dispendiosa lunghezza delle liti ed in alcuni giunge questo micidiale oppio, ad uno stomachevole eccesso» (332).

Nell'ordinamento vigente l'importanza della ragionevole durata del processo trova tutela da diverse fonti normative sia di livello nazionale che sovranazionale. In primis, l'art. 111 Cost. al comma uno, sancisce che «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» (333).

È pacifico da tempo che tra i requisiti necessari per poter considerare un processo «giusto» - secondo il canone dettato dalla Costituzione - questo deve essere celebrato in un lasso temporale congruo all'oggetto del contendere (334). Tale affermazione trova ulteriore conferma comma secondo del medesimo articolo dove viene ulteriormente ribadito che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Che cosa si abbia da intendere per «ragionevole durata» è espresso dalla legge 89 del 2001, nota con il nome di Legge Pinto, riguardante la riparazione del danno derivante dall'eccessivo protrarsi di un giudizio. All'art. 2, comma 2 bis della medesima legge viene sancito che «Si considera rispettato il termine ragionevole... se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno per il giudizio

³³² L. A. MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, 1742.

³³³ Con modifica della Costituzione avvenuta ad opera dell'art. 1 l. Cost. 23 novembre 1999, n. 2, il legislatore ha implementato, nell'art. 111 Cost., i principi cardine del giusto processo armonizzando l'ordinamento italiano al modello dei più moderni Stati di diritto. La riforma si ha da vedere in primo luogo con riferimento al procedimento penale. Il nuovo testo normativo dell'art. 111 Cost. ricalca in modo significativo l'art. 6 della C.E.D.U. in base al quale «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

³³⁴ Sul punto, la legge 89 del 2001 fissa dei termini entro i quali il processo deve concludersi per ritenersi avvenuto in un lasso di tempo ragionevole. Questi termini sono tra loro diversi in base alla tipologia di processo in questione. A scopo di esempio, l'esecuzione forzata si considera avvenuta in tempi ragionevoli se completata entro tre anni, mentre per le procedure concorsuali il termine è di sei anni.

di legittimità» precisando anche che il decorso dei termini - con riferimento al procedimento penale - avviene «con l'assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto la legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari». Viene anche specificato dal comma 2 ter. del medesimo articolo che «Si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni».

A livello sovranazionale, l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo sancisce «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata... entro un termine ragionevole da un Tribunale... il quale sia chiamato a pronunciarsi... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti». Il periodo da tenere in considerazione per il computo del termine decorre dal momento nel quale una persona viene a conoscenza del fatto di essere formalmente accusata ⁽³³⁵⁾ ⁽³³⁶⁾.

Nonostante le previsioni normative contenute in più disposti, sia a livello nazionale che sovranazionale – contenute sia nella legge che nella Costituzione - atte al mantenere il procedimento penale entro dei termini definiti ragionevoli l'Italia risulta uno dei paesi maggiormente condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo per l'irragionevole durata dei propri procedimenti penali ⁽³³⁷⁾. Lo Stato italiano, come affermato dalla

³³⁵ Neumeister c. Austria definita il 27 giugno 1968.

³³⁶ La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo si esprime sancendo che il momento nel quale il termine ragionevole inizia a decorrere può avvenire anche prima della richiesta di rinvio a giudizio, come – a titolo di esempio - nei casi nei quali l'imputato venga arrestato come sancito in *Wemhoff c. Germania*. Secondo la Corte, il periodo da prendere in considerazione per il computo del termine ragionevole inizia dal momento nel quale il ricorrente viene informato dell'accusa o quello in cui le misure adottate per esigenze relative al procedimento penale - quali può anche essere il sentire la persona come testimone sospettato di aver commesso un reato, così in *Kalēja c. Lettonia* -, hanno inciso in maniera sostanziale sulla sua situazione, come deciso in *Mamić c. Slovenia*.

³³⁷ Tra le tante pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'uomo per violazioni della ragionevole durata del processo hanno acquisito particolare rilevanza *Petrella c. Italia* del 2021 e *Arnoldi c. Italia* del 2017.

Corte ⁽³³⁸⁾, vanta la seconda posizione nel triste primato degli stati maggiormente condannati, venendo preceduto esclusivamente dalla Turchia e distaccandosi di poco dalla Russia, che ricopre la posizione successiva.

Sulla posizione infelice dell'Italia vengono riversate costantemente – e a buon ragione – critiche feroci da parte degli studiosi del diritto che non si sono risparmiati di constatare, in modo oggettivo dato che tali affermazioni trovano riscontro nelle statistiche pubblicate, che «... se in generale, la lentezza della giustizia è un male risalente, e spesso diffuso, la lentezza della giustizia italiana assume caratteri patologici che pongono il nostro Stato agli ultimi posti tra i Paesi aderenti alla Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo» ⁽³³⁹⁾.

L'insidia derivante dalla dilatazione dei tempi richiesti in un procedimento penale è del resto di per sé evidente. Come viene evidenziato in sedi autorevoli «Una sentenza di condanna che arrivi dopo troppi anni dal giorno in cui è stato commesso il reato, finisce per essere intrinsecamente ingiusta, perché colpisce un uomo diverso dall'autore del reato oltre che in spregio ai principi fondamentali in materia di esecuzione della pena e più in generale del giusto processo» ⁽³⁴⁰⁾. Il trascorrere del tempo influisce negativamente sul procedimento penale sia per quanto riguarda la certezza del diritto che per la percezione negativa che possa avere l'opinione pubblica di un sistema che reprime i reati a lunga distanza dalla loro commissione, come del sistema che mantiene sotto accusa per lungo tempo un uomo rivelatosi in seguito essere innocente, anche qualora tali accuse avvengano nel completo rispetto dell'ordinamento interno.

³³⁸ Tali dati sono resi disponibili dalla Corte stessa tramite la propria pagina web, sotto la dicitura *statistics* in echr.coe.int.

³³⁹ Così E. LUPO, in *La Corte assediata*, cit. p. 10.

³⁴⁰ V. COMI, in *La Corte assediata*, cit., p. 179.

A questo va aggiunto che – nonostante il numero dei reati denunciati in Italia sia diminuito drasticamente arrivando ad un decremento di un quarto rispetto al decennio passato ⁽³⁴¹⁾ – si ha un aumento della percezione relativa all'insicurezza dei cittadini che sempre maggiormente, ormai da diversi decenni, si vedono maggiormente esposti ai delitti perpetrati dalla criminalità italiana, riducendo la fiducia nel sistema penale di reprimere i fenomeni criminali. Il lungo tempo necessario ad esaurire il procedimento penale gioca un ruolo fondamentale in questa percezione di insicurezza ⁽³⁴²⁾.

Viene posto inoltre in evidenza come già alla fine del millennio trascorso le massime cariche interne all'ordinamento italiano rivolgevano moniti e appelli per evidenziare la gravità del problema, arrivando a parlare di «mobilitazione civile» per fare fronte al problema richiedendo impegno ai fini di un'opera che innovasse l'apparato giudiziario nella normativa, nelle procedure, nei mezzi, nella mentalità e nella cultura affinché l'esercizio della funzione giurisdizionale divenisse rispettoso del principio della ragionevole durata dei processi ⁽³⁴³⁾.

Si consideri, inoltre, che già diverse volte il Consiglio d'Europa si è rivolto all'Italia invitandola ad «una strategia a medio e lungo termine» volta alla risoluzione del «problema strutturale» della eccessiva durata dei processi, evidenziando come questo richieda «un forte impegno politico» volto alla risoluzione del «grave pericolo per il rispetto dello Stato di diritto» che

³⁴¹ Così come evidenziato dal 56° rapporto Censis sulla situazione sociale del paese disponibile in www.censis.it.

³⁴² E. LUPO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2010*, p. 48, dove si evidenzia anche «l'elemento tempo è, ancora una volta, un fattore decisivo per la credibilità della risposta giudiziaria».

³⁴³ A. LA TORRE, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1999*, svolta il 12 gennaio 2000.

veniva evidenziato stare conducendo «alla negazione dei diritti consacrati dalla Convenzione» (344).

Al fine della riduzione dei tempi del procedimento penale, viene recentemente emanato il D.Lgs 10 ottobre 2022, n. 150, denominato «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Il decreto in questione è composto da novantanove articoli, che implementano all'interno del sistema nuovi disposti normativi e interviene sul c.p., sul c.p.p. e sulle leggi complementari ai due codici.

Lo scopo dichiarato dal governo consiste nella riduzione – entro il 2026 - del 25% della durata media del processo penale. Sempre secondo quanto dichiarato dal governo, tale decreto è altresì «funzionale a completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021». Sui risultati ottenuti è indubbiamente ancora troppo presto per potersi esprimere.

In altri termini, il problema di fondo inerente alle tempistiche necessarie all'ottenimento del giudicato viene evidenziato molto bene da un intervento di William Ewart Gladstone – all'epoca primo ministro del Regno Unito - in una seduta della *House of commons* il sedici marzo 1868 nel quale si evidenzia come «*Justice delayed is justice denied*». Allo stesso modo, veniva già da tempo evidenziato che «Il processo medesimo dev'essere finito nel più

³⁴⁴ Risoluzione n. 224 del 2 dicembre 2010. Espressioni analoghe vengono utilizzate anche nelle *Country Specific Recommendations* [CSR] indirizzate all'Italia nel 2019-2020 dove, come riportato nella relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2022, pp. 293 e ss., viene evidenziato come nella CSR n. 4 del 2019 si chiedeva di «migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali». Le problematiche evidenziate nel decennio trascorso vengono dunque poste ulteriormente in risalto, mettendo in evidenza come queste, nonostante i tentativi di riforma avvenuti negli anni trascorsi, non abbiano trovato soluzione.

breve tempo possibile. Qual più crudele contrasto che l'indolenza di un giudice e le angosce d'un reo? I comodi e i piaceri di un insensibile magistrato da una parte e dall'altra le lacrime, lo squallore d'un prigioniero?»⁽³⁴⁵⁾.

§2 – Procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione: analisi statistica

In questo paragrafo verrà condotto uno studio volto al comprendere la quantità di ricorsi esperiti presso la Corte suprema di cassazione e i loro esiti, utilizzando i dati messi a disposizione dalla Corte di Cassazione stessa – in particolare dall'Ufficio di statistica – riguardanti lo stato dei procedimenti penali pendenti presso questa, il loro numero e la loro tipologia con riferimento al quadriennio 2019-2022⁽³⁴⁶⁾. I dati messi a disposizione dall'Ufficio statistica vengono aggiornati ogni semestre in maniera parziale.

Si segnala inoltre che talvolta si incontrano delle parziali incongruenze tra quanto dichiarato dalla Corte in un dato semestre e quanto dichiarato in quello successivo, tali dati – probabilmente ottenuti a causa di un errore – si discostano comunque di quantità minime e non alterano in maniera significativa l'analisi qui riportata.

All'inizio del primo semestre del 2019 l'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione riportava la pendenza di 24.609 procedimenti dei quali 20.145 ordinari e 4.464 straordinari ai quali si avevano da aggiungere altri 26.375 sopravvenuti, 18.693 ordinari e 7.682 straordinari; si esaurivano⁽³⁴⁷⁾

³⁴⁵ C. BECCARIA, *Dei Delitti e delle pene*, cit., p. 54.

³⁴⁶ Si è ritenuto che non essendo l'anno corrente ancora concluso fosse opportuno evitare di utilizzare dati incompleti.

³⁴⁷ Con il termine «esauriti» l'Ufficio di statistica della Corte di cassazione intende indicare i procedimenti definiti e quelli eliminati.

al termine del semestre 30.534 procedimenti 22.132 ordinari e 8.402 straordinari portando i procedimenti pendenti a 20.450 dei quali 16.706 ordinari e 3.744 straordinari (³⁴⁸).

All'inizio del secondo semestre del 2019 venivano riportati 20.450 procedimenti pendenti, 19.408 ordinari e 4.171 straordinari, nel corso del semestre venivano iscritti altri 17.637 procedimenti ordinari e 6.789 straordinari per un totale di 24.426 procedimenti, venivano definiti o eliminati 21.297 procedimenti, dei quali 14.935 ordinari e 6.362 straordinari; i procedimenti pendenti alla fine dell'anno ammontavano a 23.579 dei quali 19.408 ordinari e 4171 straordinari (³⁴⁹).

Veniva rilevato dall'Ufficio di statistica che nell'anno 2019 (³⁵⁰):

- Il numero di procedimenti iscritti in cancelleria è passato da 51.956 unità a 50.801, diminuendo del 2,2% rispetto al 2018, venivano esauriti 51.831 procedimenti, il 10% in meno rispetto all'anno passato, rimanevano pendenti a fine anno 23.579 procedimenti, diminuendo l'ammontare complessivo del 4,2% rispetto all'anno precedente;
- L'indice di ricambio dei procedimenti si attestava al 102%, ovvero ogni 100 procedimenti ne venivano esauriti 102, nel 2018 l'indice ammontava al 110,8%, ovvero ogni 1000 procedimenti ne venivano esauriti 1108;

³⁴⁸ Movimento dei procedimenti penali – Primo semestre 2019 pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

³⁴⁹ Movimento dei procedimenti penali – Secondo semestre 2019 pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

³⁵⁰ La Cassazione penale – Annuario statistico 2019, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

- Il tempo necessario ad un procedimento per essere portato in udienza consisteva in 167 giorni dal deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione, nel 2018 questo era di 180 giorni;
- 5.997 procedimenti venivano definiti con l'annullamento con rinvio (11,7%), 4.657 con l'annullamento senza rinvio (9,1%), 5.095 con rigetto (il 9,9%), 821 con altri esiti diversi da quelli elencati, 34.850 venivano dichiarati inammissibili (il 67,8%);
- Dei 34.850 procedimenti dichiarati inammissibili 14.027 venivano dichiarati tali da Sezioni diverse dalla settima, 20.823 dalla Sezione settima.

Nel primo semestre del 2020 la Corte riferiva tramite l'Ufficio di statistica di iniziare il proprio anno di attività con 19.408 procedimenti ordinari pendenti, 4.171 procedimenti straordinari pendenti per un totale di 23.579 procedimenti penali pendenti. Veniva riportato che nel corso del semestre il numero di procedimenti iscritti sia stato di 12.426 ordinari e 5.786 straordinari per un totale di 18.212 procedimenti presentati nel primo semestre del 2020. In questo semestre la Corte riusciva ad esaurire 9.605 procedimenti ordinari e 4.438 straordinari, portando il totale dei procedimenti pendenti al termine del primo semestre a 27.748 ⁽³⁵¹⁾.

Nel secondo semestre del 2020 la Corte riportava di avere 27.752 procedimenti pendenti all'inizio del semestre dei quali 22.234 ordinari e 5.518 straordinari. Nel corso del semestre la Corte riceveva altri 13.270 procedimenti ordinari e 7.026 straordinari, riuscendo ad esaurire 16.154 procedimenti ordinari e 7.421 straordinari portando il numero totale di

³⁵¹ Movimento dei procedimenti penali – Primo semestre 2020, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

procedimenti pendenti al termine del secondo semestre del 2020 a 24.473⁽³⁵²⁾.

Veniva messo in evidenza dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione che nell'anno 2020⁽³⁵³⁾:

- Il numero di procedimenti iscritti in cancelleria penale diminuiva di 24,2 punti percentuali, passando da 50.801 unità a 38.508, il numero dei procedimenti esauriti diminuiva da 51.828 a 37.618, facendo risultare in percentuale una variazione del -24,4%, ne rimanevano pendenti a fine anno 24.473, aumento del 3,8% rispetto all'anno precedente;
- L'indice di ricambio ammontava al 97,7%, ad indicare che ogni 1000 procedimenti iscritti in cancelleria penale ne venivano effettivamente esauriti 977, contro l'indice registrato nel 2019 del 102%;
- I tempi nei quali i procedimenti passavano dalla cancelleria della Corte all'udienza aumentavano, passando da 5 mesi e 17 giorni registrati nel 2019 a 204 giorni per l'anno di riferimento;
- Di 37.344 procedimenti definiti 3.821 avevano come esito l'annullamento con rinvio (10,2%), 2.614 l'annullamento senza rinvio (7%), 3.665 venivano rigettati (9,8%), 511 avevano un esito diverso da quelli menzionati (1,4%) e 26.733 venivano dichiarati inammissibili (71,6%);
- Dei 26.733 procedimenti dichiarati inammissibili 15.254 (57,1%) venivano definiti dalla Settima Sezione Penale, 11.479 (42,9%) dalle altre Sezioni.

³⁵² Movimento dei procedimenti penali – Secondo semestre 2020, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

³⁵³ La Cassazione penale – Annuario statistico 2020, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

Nel primo semestre del 2021, venivano riportati dall'Ufficio di statistica 24.473 procedimenti pendenti ad inizio anno, dei quali 19.350 ordinari, 5123 straordinari, a questi si aggiungevano 22.924 procedimenti sopravvenuti, dei quali 15.604 ordinari e 7.320 straordinari, mentre venivano esauriti 26.697 procedimenti, 18.544 ordinari e 8.153 straordinari portando il totale complessivo a 20.700 procedimenti pendenti a fine semestre dei quali 16.410 ordinari e 4.290 straordinari ⁽³⁵⁴⁾.

All'inizio del secondo semestre del 2021 risultavano 20.705 procedimenti pendenti dei quali 16.415 ordinari e 4290 straordinari, nel corso del semestre venivano iscritti 23.734 ulteriori procedimenti, 16.553 ordinari e 6841 straordinari, venivano esauriti 20.343 procedimenti, 14.435 ordinari e 5.908 straordinari portando il totale complessivo di procedimenti pendenti a fine anno a 23.736 dei quali 18.513 ordinari e 5.223 straordinari ⁽³⁵⁵⁾.

L'Ufficio statistica riportava a riguardo dell'anno 2021⁽³⁵⁶⁾:

- Nell'anno 2021 venivano iscritti in totale 46.298 procedimenti, con una variazione del 20,2% rispetto all'anno 2020, venivano esauriti 47.040 procedimenti, con una variazione percentuale del 25,1%, rimanevano pendenti a fine anno 23.736 procedimenti, con una variazione del -3%;
- L'indice di ricambio si attestava al 101,6%, ovvero ogni 1000 procedimenti sopravvenuti ne venivano esauriti 1016, l'anno precedente tale indice ammontava al 97,7%;

³⁵⁴ Movimenti dei procedimenti penali – Primo semestre 2021, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

³⁵⁵ Movimenti dei procedimenti penali – Secondo semestre 2021, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

³⁵⁶ La Cassazione penale – Annuario statistico 2021, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

- I tempi necessari ad un procedimento per essere trattato in udienza, dal giorno di deposito in cancelleria, aumentavano dai 204 giorni del 2020 a 211 nel 2021;
- Nel 2021 venivano annullati con rinvio 4.862 procedimenti (il 10,4% dei procedimenti sopravvenuti), 3.367 venivano annullati senza rinvio (il 7,2%), 4.775 venivano rigettati (il 10,2%), 649 avevano esito diverso da quelli indicati (l'1,4%) e 33.083 venivano dichiarati inammissibili (il 70,8%);
- Dei 33.083 procedimenti dichiarati inammissibili 13.446 (il 40,6%) venivano dichiarati tali da Sezioni diverse dalla Settima, 19.637 (il 59,4%) venivano dichiarati inammissibili dalla Settima Sezione.

Nel primo semestre del 2022 venivano riportati 23.736 procedimenti pendenti ad inizio anno, dei quali 18.513 ordinari e 5.223 straordinari, ai quali si aggiungevano nel corso del semestre ulteriori 17.010 procedimenti ordinari e 7.222 straordinari, nel mentre vengono esauriti 19.385 procedimenti ordinari e 7.557 straordinari portando il numero di procedimenti pendenti a fine semestre a 21.026 dei quali 16.138 ordinari e 4.888 straordinari ⁽³⁵⁷⁾.

Nel secondo semestre del 2022 l'Ufficio di statistica riportava la pendenza iniziale di 16.137 procedimenti ordinari e 4.888 straordinari per un totale di 21.025 ai quali si aggiungevano 21.131 procedimenti iscritti durante il semestre, 15.025 ordinari e 6.106 straordinari, per un totale di 21.131, venivano esauriti entro la fine dell'anno 23.833 procedimenti, 6.470 straordinari e 17.363 ordinari, portando il numero di procedimenti pendenti

³⁵⁷ Movimenti dei procedimenti penali – Primo semestre 2022, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

a fine 2022 a 13.799 ordinari e 4.524 straordinari per un totale di 18.323 procedimenti pendenti ad inizio 2023 (³⁵⁸).

L'Ufficio statistica riferiva in merito all'anno 2022 (³⁵⁹):

- Venivano iscritti in totale 45.363 procedimenti (-2%), venivano esauriti 50.775 procedimenti (+7.9%) e rimanevano pendenti a fine anno 18.323 procedimenti (-22.8%);
- L'indice di ricambio si attestava al 111,9%, ovvero ogni 1000 procedimenti iscritti ne venivano esauriti 1119;
- Il tempo medio trascorso tra il deposito in cancelleria e l'udienza relativa al procedimento si riduceva a 180 giorni;
- Dei procedimenti definiti 5.358 riportavano come esito l'annullamento con rinvio (il 10,6%), 3.675 l'annullamento senza rinvio (il 7,3%), 5.105 venivano rigettati (10,1%), 695 venivano definiti con esito diverso rispetto a quelli riportati, 35.682 venivano rigettati (70,6%);
- Dei 35.682 procedimenti dichiarati inammissibili 13.431 venivano dichiarati tali da Sezioni diverse dalla settima, 22.251 dalla Sezione Settima.

Da questi dati si può osservare che il numero di procedimenti penali pendenti presso la Corte di cassazione sia, ad inizio 2023, il più basso degli ultimi dieci anni. Il numero dei procedimenti iscritti nel corso degli anni in analisi non si discosta in maniera significativa dal dato medio registrato negli ultimi venti anni. Riguardo alle tempistiche, si può osservare come i tempi medi necessari affinché il procedimento passasse

³⁵⁸ Movimenti dei procedimenti penali – Secondo semestre 2022, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione.

³⁵⁹ La Cassazione penale – Annuario statistico 2022, pubblicato dall'Ufficio di statistica presso la Corte di cassazione

dalla cancelleria all'udienza siano aumentati notevolmente durante il periodo 2020-2021, probabilmente anche a causa del fenomeno COVID-19, per poi portarsi a quantità simili a quelle registrate negli anni precedenti alla pandemia, sebbene non alle stesse del 2018. Dal punto di vista quantitativo si osserva che oltre due terzi dei procedimenti presentati venivano dichiarati inammissibili, di questi all'incirca due terzi venivano dichiarati tali dalla Sezione Settima Penale. Si può dunque affermare con certezza che quasi la metà dei procedimenti iscritti ogni anno presso la cancelleria della Corte di cassazione veniva dichiarato inammissibile dalla sola Sezione Settima.

Analisi come quella appena riportata venivano già svolte ancora nel 2012 ⁽³⁶⁰⁾, tuttavia, gli esiti riportati al tempo discostano in maniera significativa da quelli ottenuti utilizzando i dati a disposizione al giorno d'oggi. Basti pensare che nel 2012 i procedimenti pendenti a fine anno ammontavano a 31.289, mentre nel 2022 il numero di procedimenti con il quale la Corte inizia il proprio anno di attività ammonta a poco più della metà di questi.

§3 – **Ruolo svolto dalla Sezione settima penale**

Nello stesso anno nel quale entra in vigore la legge 89 del 2001 che – come già menzionato in precedenza ⁽³⁶¹⁾ – prevede la possibilità di esperire presso la Corte d'appello una richiesta di risarcimento del danno causato da una irragionevole durata del processo entra in vigore anche la legge 128 del 2001 disciplinante una nuova Sezione presso la Corte di cassazione adibita esclusivamente alla valutazione relativa all'inammissibilità dei ricorsi

³⁶⁰ V. COMI, in *La Corte Assediata*, Milano, 2014, pp. 180-182.

³⁶¹ *Supra* §1 del presente capitolo.

presentati alla Corte stessa. L'interconnessione tra le due leggi è evidente, da un lato viene disciplinata la possibilità di risarcimento nei casi nei quali il giudizio avvenga al di fuori dalle tempistiche descritte dall'art. 2 ter. della legge 89 del 2001, dall'altro viene istituito un organo preposto ad alleggerire la mole di lavoro che pende sul giudice di legittimità che si trova nell'infelice posizione – a causa di una situazione di ipertrofia dei ricorsi presentati - di rischiare di essere preso di mira da parte di innumerevoli richieste di risarcimento.

Il fine dichiarato della legge 128 del 2001 era quello – alquanto apprezzabile considerando la sua conformità al disposto normativo dell'art. 65 ord. Giud. – di permettere una migliore funzione nomofilattica alla Corte di cassazione, che da anni imperversava in uno stato di «assedio»⁽³⁶²⁾ a causa dell'immane arretrato protratto nel corso degli anni nel quale questa ha svolto la propria funzione. A tal fine l'idea di fondo era quella di adibire una Sezione apposita della Corte al solo ruolo di operare una deflazione dei ricorsi tramite un procedimento di selezione di questi alleggerendo la mole di lavoro che andava ad impegnare le varie Sezioni della Corte di tutti quei ricorsi che venissero rilevati – a norma dell'art. 610 c.p.p. – come sospetti di essere afflitti da un vizio tale da portare alla pronuncia di inammissibilità.

Veniva, infatti, constatato da tempo che era – e tutt'ora è – in atto un abuso dell'istituto dell'impugnazione del ricorso presso il giudice di legittimità finalizzata esclusivamente allo sfruttare la situazione precaria nella quale imperversa la Corte, tentando di deferire il più il possibile la formazione del giudicato per «scommettere» sull'estinzione del reato conseguente all'avvenuta prescrizione di questo⁽³⁶³⁾. In questo, la direzione

³⁶² Espressione utilizzata in occasione del congresso avvenuto presso la Corte di cassazione stessa dal 27 al 29 settembre che prese come titolo «La Corte assediata».

³⁶³ Così G. FIDELBO, in *La Corte assediata*, cit., p. 51.

concorde nella quale si è mossa la giurisprudenza a partire dalla fine degli ultimi anni del millennio trascorso (³⁶⁴) va a tracciare – insieme alla legge 128 del 2001 e 89 del 2001 – le coordinate di un nuovo sistema incentrato da un lato alla repressione dell'utilizzo improprio delle impugnazioni, dall'altra dalla - forse anche troppo ottimistica – spinta volta alla riduzione delle tempistiche necessarie ad ottenere il giudicato in materia penale. Il deterrente decisivo, a parere della giurisprudenza, doveva essere l'impossibilità di rilevare cause di non punibilità in base al disposto dell'art. 129 c.p.p. impugnando le sentenze in base a ricorsi inammissibili (³⁶⁵).

Gli sviluppi giurisprudenziali non ottennero alcun risultato rilevante non essendo i ricorsi dichiarati inammissibili diminuiti in seguito al nuovo orientamento dei giudici di legittimità (³⁶⁶). La situazione è ulteriormente esacerbata dalla nuova impugnazione straordinaria per errore materiale o di fatto introdotta dalle legge n. 128 del 2001 (³⁶⁷) e dall'ampliamento del controllo sulla motivazione - attuato con la legge 20 febbraio 2006, n. 46 nota come legge Pecorella – che ulteriormente è andato ad incidere sulle tempistiche necessarie alla formazione del giudicato (³⁶⁸).

³⁶⁴ Riportata nel Cap. I, § 4, nota 126.

³⁶⁵ Sul punto, L. MARAFIOTI, in *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, cit., p. 133 e ss., si esprime in maniera estremamente critica – pur riconoscendo il fatto che non si possa mai parlare di posizioni pacifiche in dottrina e in giurisprudenza sull'argomento – parlando di «involuzione» evidenziando anche come durante la vigenza del Codice Rocco del 1930 sussistesse un trattamento – a suo dire – più consono dell'argomento rispetto a quello vigente.

³⁶⁶ Sempre G. FIDELBO, in *La Corte assediata*, cit., p. 52.

³⁶⁷ Di questo si è parlato nel Cap. II, § 5.

³⁶⁸ La legge Pecorella – criticata fin da subito dall'opposizione perché vista quale legge *ad personam* atta a favorire la situazione dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi - fu oggetto di molteplici pronunce da parte della Corte costituzionale che ridimensionò la sua portata in diverse occasioni, in particolare con la sentenza n. 26 del 2007 dove venne dichiarata l'illegittimità costituzionale di larga parte di questa là dove sostituendo l'art. 593 del c.p.p. escludeva la possibilità del P.M. di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento con la sola eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, c.p.p. se la nuova prova da assumere sia da intendersi quale decisiva. Ciò che rimane della legge Pecorella – non molto a dire la verità – è la modifica apportata all'art. 606 lett. E., l'impossibilità di proporre appello per le sentenze di non luogo a procedere emesse a norma dell'art. 428 – legittimando esclusivamente il ricorso per Cassazione quale rimedio – e il disposto ancora vigente dell'art. 533 nella parte nella quale

Su come la legge 129 del 2001 sia andata ad incidere sul sistema penale – e sui risultati ottenuti – si può argomentare dopo alcune doverose premesse. Alcuni autorevoli membri della Corte stessa (³⁶⁹) hanno messo in luce – ancora al tempo nel quale la legge entrava in vigore - come le modifiche al disposto normativo dell’art. 610 c.p.p. si sarebbe dovuta costituire non solo una nuova Sezione appositamente dedicata all’analisi delle impugnazioni rilevate come inammissibili, come contenuto nella parte del disposto nella quale viene sancito che «Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita Sezione», ma anche alla creazione di un apposito ufficio – sotto la direzione del Primo Presidente – preposto all’assegnazione dei ricorsi. Tale impostazione avrebbe portato dei vantaggi notevoli in termini di celerità e di efficienza del procedimento con il quale i ricorsi inammissibili vengono prima selezionati poi dichiarati inammissibili o meno.

La riforma non venne attuata in questa maniera, si preferì permettere ai magistrati delle altre sei Sezioni di esercitare i compiti - che dal disposto normativo dell’art. 610 c.p.p. sarebbero dovuti spettare al Primo Presidente – tramite delega (³⁷⁰). Da qui è possibile muovere già una prima critica a come la riforma prevista dalla legge 129 del 2001 sia stata attuata. Nel sistema attuale, infatti, il ricorso viene prima assegnato ad una delle sei Sezioni penali diverse dalla settima dove avviene una valutazione *prima facie* sull’inammissibilità del ricorso e in seguito – qualora la valutazione dovesse

esprimeva il principio della condanna oltre ad ogni ragionevole dubbio, prima sconosciuto al nostro ordinamento.

³⁶⁹ In particolare il presidente emerito della Corte C. Carnevale.

³⁷⁰ Dispone infatti il § 63, punto 1 delle tabelle d’organizzazione della Corte di cassazione per il triennio 2020-22 – disponibili sul sito della Corte stessa e tutt’ora in vigore anche nel 2023 – «La Settima Sezione è competente per la definizione dei ricorsi per i quali il magistrato delegato dal Primo Presidente all’esame preliminare abbia rilevato una causa di inammissibilità, anche a norma dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. ...».

rilevare che esistano dei motivi per poter ritenere che il ricorso sia inammissibile – trasmetterlo alla Sezione settima.

Una seconda critica può essere sollevata a riguardo di come viene assegnato l'organico alla Sezione settima, questi infatti svolgono contemporaneamente funzioni presso altre Sezioni – venendo anche esonerati da non più della metà della loro attività presso queste ⁽³⁷¹⁾ - oltre a quelle svolte presso questa Sezione andando a ledere il disegno di una Sezione altamente specializzata esclusivamente nel determinare qualora un ricorso possa essere definito inammissibile o meno ⁽³⁷²⁾.

Al di là delle critiche relative alla composizione e al funzionamento della Sezione settima – critiche che in realtà risultano alquanto sterili considerando che esistono argomentazioni valide sia per attaccare il modello attuale che per difenderlo – la domanda che sorge spontaneo porsi è relativa all'utilità di una Sezione appositamente adibita al vaglio di inammissibilità dei ricorsi, sui risultati effettivamente raggiunti da questa e sul suo impatto complessivo sul sistema penale.

Già poco tempo dopo la sua istituzione, la Sezione settima venne accusata di non apportare alcun beneficio al sistema aumentando

³⁷¹ Dispone il § 64, punto 1 «... cui spetta un esonero dalle altre attività in misura non superiore al 50% ...». Dunque, l'assegnazione di un consigliere presso la Sezione settima riduce l'apporto di lavoro prestato da questo nella sua Sezione d'appartenenza fino alla metà andando inevitabilmente ad incidere sull'efficienza della propria Sezione di appartenenza.

³⁷² Recita infatti il § 64 punto 1 delle medesime tabelle «La Settima Sezione è coordinata da un presidente di Sezione non titolare in organico a una delle Sezioni penali, nominato dal Primo Presidente all'esito di procedura di interpello». Per quanto riguarda i membri diversi dal presidente di Sezione il § 64, punto 2 stabilisce «I componenti dei singoli collegi sono individuati sulla base di un assetto organizzativo che prevede la tendenziale co-assegnazione di tutti i magistrati di ciascuna Sezione, per favorire il più ampio scambio di esperienze e di orientamenti e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro». Si evidenzia come quanto riportato dopo il primo periodo sembra quasi appositamente scritto per rispondere alle critiche che vengono qui sollevate, giustificando la composizione multiforme della Sezione settima ponendo enfasi sulla preferenza della Corte per una soluzione che veda la partecipazione delle altre sei Sezioni alla composizione della settima piuttosto che una Sezione settima altamente specializzata. Nonostante non condivisa da tutti, tale soluzione appare convincente.

semplicemente la percentuale di ricorsi dichiarati inammissibili senza alleggerire in alcun modo il compito della Corte⁽³⁷³⁾. Le critiche evidenziano come l'istituzione della Sezione settima abbia portato a ciò che viene definito «cultura dell'inammissibilità», ovvero, una tendenza giurisprudenziale – chiamata dai più critici in maniera dispregiativa «atteggiamento giurisprudenziale»⁽³⁷⁴⁾ - iniziata con la legge 129 del 2001 in base alla quale gli aderenti dovrebbero accogliere l'idea di una duplice funzione della Sezione settima. La prima di queste funzioni consisterebbe in una funzione repressiva nei confronti delle impugnazioni pretestuose presso il giudice di legittimità, la seconda è quella di deterrente – dunque della stessa funzione ma a priori rispetto l'esperimento del ricorso – volto a disincentivare la proposizione dei ricorsi per Cassazione.

Allo stato attuale delle cose si ha la conferma del fatto che la prima funzione sia stata esercitata – in maniera anche eccessiva secondo alcuni che evidenziano come la Sezione settima abbia acquisito la fama di essere «aggressiva» più che oggettiva nei confronti delle impugnazioni ivi rinviata dalle altre Sezioni – mentre la seconda non abbia prodotto alcun risultato nei confronti del numero di impugnazioni presentate, fallendo dunque in ogni tentativo di disincentivare le parti all'utilizzo di ricorsi pretestuosi.

Constatato il fallimento della seconda di queste funzioni, innumerevoli critiche si levano a riguardo dell'opportunità di un atteggiamento di tipo repressivo nei confronti delle impugnazioni già esperite, chiedendosi se sia appropriato cercare di risolvere il problema dell'eccessivo numero di ricorsi presentati presso la Corte semplicemente facendoli passare a fil di spada da una Sezione apposita. Invero, anche su

³⁷³ In particolare la Sezione settima viene criticata ferocemente da L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004, pp. 159 e ss.

³⁷⁴ L. MARAFIOTI, *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, cit., p. 159.

quest'ultima affermazione si notano accentuati contrasti tra dottrina e giurisprudenza dove da una parte viene messo in dubbio la legittimità e la compatibilità con il sistema della Sezione settima, dall'altra si ritiene che le garanzie previste dall'ordinamento allo stato attuale delle cose siano più che sufficienti e viene richiamato costantemente l'uso improprio dell'istituto dell'impugnazione perpetrato al solo fine di dilatare le tempistiche del procedimento nella speranza di maturare il tempo necessario al computo dei termini di prescrizione senza presentare alcun motivo nuovo o ragionamento inerente questioni di diritto realmente bisognose di essere prese in esame dal giudice di legittimità ⁽³⁷⁵⁾.

In conclusione, un'ultima osservazione sulla questione attiene al fatto che già prima dell'istituzione della Sezione settima circa la metà delle impugnazioni proposte presso la Corte veniva dichiarata inammissibile. È oggettivo dunque riscontrare che il meccanismo d'abuso del processo richiamato dai giudici esistesse già da tempo, come è oggettivo riscontrare che l'istituzione della Sezione settima abbia portato ad un aumento considerevole di ricorsi dichiarati inammissibili. Dato che entrambe le parti in causa portano argomentazioni che trovano riscontro nella realtà oggettiva dei fatti, la soluzione pare dover essere ricercata tenendo conto del broccardo «*in medio stat virtus*» ⁽³⁷⁶⁾.

³⁷⁵ Una delle voci più critiche a riguardo del funzionamento della Sezione VII è quella di L. MARAFIOTI, in *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, cit. p. 219, che arriva ad affermare che non esista una seria volontà da parte della Corte di Cassazione di reprimere gli errori degli appartenenti alla Magistratura nonostante le soluzioni siano – a detta dell'autore – semplici. Allo stesso tempo MARAFIOTI si esprime con estrema negatività a riguardo delle garanzie previste nel procedimento intercorrente all'interno della Sezione VII definendolo un «limbo processuale». Le critiche di MARAFIOTI non passano inosservate ai consiglieri di Cassazione che replicano – in AA. VV. *La Corte assediata*, cit., pp. 56 e ss. - sostenendo la sufficienza delle garanzie previste e discostandosi nettamente dalla posizione estremamente critica espressa da questo nei confronti del sistema di vaglio di inammissibilità *tout court*.

³⁷⁶ Frase attribuita alla scuola medievale dello scolasticismo, anche se in realtà già ARISTOTELE, in *Etica Nicomachea*, riporta «*μέσρον τε και ἄριστον*», ovvero, il mezzo è la cosa migliore.

§4 – Dibattito sulle cause a monte del cospicuo numero di inammissibilità delle impugnazioni

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, si ha da chiedersi quali siano le cause che portino il volume dei ricorsi per cassazione e se – come ritengono taluni - queste siano da ricondursi ad un atteggiamento particolarmente irrispettoso da parte delle parti ricorrenti, se sussistano delle cause oggettive che portino il sistema a vedere una situazione patologica che porta oggettivamente ad un elevato numero di impugnazioni presso il giudice di legittimità o se entrambe queste affermazioni possano trovare un riscontro oggettivo nella realtà dei fatti.

A tal proposito, presso la Corte di cassazione stessa si tenne un convegno – svoltosi tra il 27 e il 29 settembre 2012 - che assunse come titolo «La Corte assediata, per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità» dove espressero le loro vedute sull’argomento autorevolissimi esponenti della Magistratura ⁽³⁷⁷⁾, della dottrina ⁽³⁷⁸⁾ e del mondo forense ⁽³⁷⁹⁾ con l’intenzione di illustrare le problematiche da loro riscontrate sull’argomento e discuterne presso una «tavola rotonda».

Nel corso delle sedute del convegno, vennero individuati diversi problemi che vennero posti all’attenzione dei partecipanti inerenti al funzionamento del sistema e alle finalità dei ricorsi presentati presso il giudice di legittimità.

³⁷⁷ Tra i Magistrati presero parte l’allora Presidente della Suprema Corte E. LUPO, l’attuale presidente della Sezione VI G. Fidelbo, il consigliere, ora presidente di Sezione, G. Conti, il procuratore generale emerito G. Ciani, il consigliere – poi divenuto Presidente nel 2016 – G. Canzio, il procuratore generale emerito F. M. Iacoviello e il Presidente emerito della Corte costituzionale, già consigliere presso la Corte di cassazione, G. Lattanzi.

³⁷⁸ E. Amodio, M. Chiavario, O. Dominioni, F. Caprioli, P. Ferrua, A. Nappi, A. Giarda, M. Menna, G. Spangher, A. Scalfati, D. Siracusanò, M. Ferraioli e G. Pansini.

³⁷⁹ Tra questi si annoverano V. Comi e F. Coppi.

Il primo problema individuato è di carattere soggettivo; questo attiene al livello di preparazione degli operatori forensi – considerato troppo basso – e all’inesistenza di un reale meccanismo atto a disincentivare la presentazione del gravame ⁽³⁸⁰⁾. Nella relazione svolta da Vincenzo Comi ⁽³⁸¹⁾ viene messo in risalto come già nel 2012 la quasi totalità degli avvocati cassazionisti fosse giunta alla legittimazione soggettiva a presentare gravame presso il giudice di legittimità dopo aver maturato l’anzianità necessaria al tempo. Pochi erano gli avvocati che avevano optato per il diverso regime composto da periodo di anzianità inferiore e il superamento di un esame. Da qui innumerevoli ricadute riguardanti la non idoneità del periodo di anzianità previsto – prima della riforma – per l’abilitazione al patrocinio presso la Corte di cassazione.

Il problema ha trovato parziale soluzione nella riforma avvenuta ad opera della l. 247 del 2012 nella quale l’accesso al patrocinio presso il giudice di legittimità esclusivamente tramite l’aver maturato l’anzianità necessaria non è più contemplato. Sui risultati ottenuti da questa riforma probabilmente è ancora troppo presto per esprimersi considerando le tempistiche necessarie al ricambio degli operatori del diritto coinvolti. Si tenga inoltre in considerazione che nella previsione della l. 247 del 2012 chi avesse già ottenuto l’iscrizione al registro speciale dei cassazionisti per anzianità continuava a mantenerlo, inoltre, chi aveva al momento di entrata in vigore della legge già maturato i requisiti di anzianità – o li avrebbe maturati entro i 3 anni successivi – conservava egualmente il diritto all’iscrizione. Da queste

³⁸⁰ Si è già analizzato in questo capitolo, al § 3 come i tentativi giurisprudenziali di disincentivare le impugnazioni tramite la prevalenza dell’inammissibilità sulla declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 non abbia portato ad alcun tipo di risultato. Se si unisce questo dato al disposto normativo dell’art. 597 c.p.p., comma 3, – nel quale viene stabilito il divieto di *reformatio in peius* – il quadro complessivamente ottenuto diviene allarmante. L’unica norma che pare finalizzata ad impedire l’impugnazione per cassazione è il disposto dell’art. 592, la sua valenza dissuasiva appare comunque alquanto scarna.

³⁸¹ V. COMI, in *La Corte assediata*, p. 184 e ss.

considerazioni, viene da sé che il tempo necessario per poter realmente intravedere gli effetti di una riforma del genere sia alquanto lungo.

Il secondo problema individuato è di carattere oggettivo: il sistema incentiva l'utilizzo dell'istituto dell'impugnazione in maniera eccessiva portando il numero dei ricorsi ad essere maggiore rispetto a quelli realmente necessari. Tale problematica si ha da ravvisare nel disposto normativo dell'art. 111, comma 7 Cost. il quale recita «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali e speciali, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra». Il diritto al ricorso contro ogni tipo di provvedimento viene visto come eccessivo e viene rilevato, come è oggettivamente riscontrabile nei fatti, che una previsione così ampia di casi nei quali si legittimino le parti a rivolgersi al giudice di legittimità conduca ad un'inevitabile inflazione dei ricorsi esperiti ⁽³⁸²⁾.

La soluzione, a dire di chi abbia aderito a questa tesi ⁽³⁸³⁾, consiste nella modifica del disposto normativo dell'art. 111 Cost. comma 7 in modo da ridurre l'area di ricorribilità dei provvedimenti e delle sentenze emessi. A tal proposito viene anche invocata la «Carta di Napoli» - un documento redatto dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale G. D. Pisapia

³⁸² In particolare M. CHIAVARIO, in *La Corte assediata*, cit., p. 33, sottolinea come questa ampia garanzia unita alla tendenza di presentare le impugnazioni al fine di dilatare i tempi processuali per tentare di maturare i termini di prescrizione porti a «sollecitare ricorsi altrimenti inimmaginabili» e che «può talora bastare la speranza di una scarcerazione per decorrenza dei termini» al fine di incentivare la parte all'esperimento dell'impugnazione, evidenziando anche come tale norma «non contempla nessuna possibilità di deroga alla regola della ricorribilità» evidenziando come il disposto normativo indichi esplicitamente che «tutti» i provvedimenti destinati ad incidere sulla libertà personale sono assoggettati, senza alcuna eccezione di sorta, a poter essere impugnati presso il giudice di legittimità con il solo limite di dover essere ricompresi nella – alquanto ampia in realtà – categoria della violazione di legge.

³⁸³ La maggioranza dei partecipanti al convegno, riflessioni condivise non solo dai Magistrati – come si sarebbe portati a pensare – ma anche da buona parte degli esponenti della dottrina presenti, E. AMODIO *in primis* in netto contrasto con G. SPANGHER.

– dove viene, tra le altre cose, invocata la modifica del disposto normativo dell'art. 111 comma 7 in modo tale da distinguere in quali casi le sentenze e i provvedimenti riguardanti la libertà personale possano essere impugnati ⁽³⁸⁴⁾.

Vengono espresse, sempre nel medesimo documento, anche perplessità riguardanti l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento della quale ci si auspica l'impossibilità di esperire impugnazione ⁽³⁸⁵⁾, parimenti, vengono criticate anche l'impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere a norma degli artt. 428 e 627 c.p.p. ⁽³⁸⁶⁾ e viene proposta la possibilità di sancire l'inammissibilità manifesta delle impugnazioni che non abbiano fornito elementi nuovi tali da poter modificare l'orientamento della Corte suprema nei casi nei quali il giudice *a quo* abbia risolto la controversia secondo l'orientamento vigente della Corte ⁽³⁸⁷⁾.

Viene comunque evidenziato come il clima politico vigente al tempo del convegno fosse inadatto al proporre una riforma costituzionale e ci si interroga sulla possibilità di poterla proporre in tempi futuri, meditando sul da farsi nel mentre palesando anche dubbi riguardanti la sufficienza di tale modifica costituzionale per togliere la Corte dallo «Stato d'assedio» nel quale imperversa, esprimendo ulteriori perplessità riguardanti l'«*italian style*» delle motivazioni delle sentenze ⁽³⁸⁸⁾.

Vengono poi richiamati dal Cons. Chiavario diversi autori non presenti al convegno riportando come questi fosse «fortemente convinto che l'unico rimedio sicuro sarebbe costituito da una riforma costituzionale che togliesse di mezzo la garanzia del ricorso in Cassazione per tutte le sentenze

³⁸⁴ Proposta 2, punto 1, della *Carta di Napoli*.

³⁸⁵ Proposta 2, punto 2, della *Carta di Napoli*.

³⁸⁶ Proposta 2, punto 3, della *Carta di Napoli*.

³⁸⁷ Proposta 2, punto 7, della *Carta di Napoli*.

³⁸⁸ Sempre M. CHIAVARIO, in *La Corte assediata*, cit., pp. 33 e ss.

dei giudici di merito – i processualcivili, ovviamente, non hanno bisogno di affrontare la questione sotto il profilo dei provvedimenti sulla libertà personale – così da consentire una fortissima riduzione del numero dei ricorsi»⁽³⁸⁹⁾. Chiavario evidenzia poi – richiamando nuovamente altra dottrina non presente al convegno - come «Quando... la funzione di tutela della legalità sfuma in un pulviscolo di decisioni ad hoc, che nella migliore delle ipotesi, e con tempi lunghi, realizzano la tutela dello *jus litigatoris* nei singoli casi concreti, certamente (non) si attua ... la funzione consistente nell'assicurare l'esatta interpretazione della legge»⁽³⁹⁰⁾.

In conclusione, nuovamente citando dottrina non presente «a me sembra piuttosto chiaro che nel '48 il costituente decise di prevedere nell'art. 111 la garanzia. Soprattutto allo scopo di garantire il rispetto del principio di eguaglianza; però, purtroppo le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni e ci troviamo di fronte ad uno dei casi più eminenti di eterogenesi dei fini perseguiti da una norma processuale assurda a rango di norma costituzionale»⁽³⁹¹⁾.

Non tarda a replicare – a due giorni di distanza da quanto qui affermato il 27 settembre 2012 – dottrina che si pone aspramente in netto contrasto con quanto affermato e attacca, senza mezzi termini, andando anche a rivolgersi ad alcuni dei partecipanti in maniera personale, esordendo «... se avevo qualche dubbio su quello che avrei detto, l'intervento del Procuratore generale lo ha fugato, perché ho sentito delle considerazioni che appartengono ad un campionario molto frequente in questi dibattiti,

³⁸⁹ S. CHIARLONI, come riportato in *La Corte assediata*, cit., p. 32.

³⁹⁰ M. TARUFFO, come riportato in *La Corte assediata*, cit., p. 30.

³⁹¹ S. CHIARLONI, come riportato in *La Corte assediata*, cit., p. 33.

sostanzialmente tendente a limitare i diritti dell'imputato in materia di impugnazione»⁽³⁹²⁾.

Secondo questa dottrina – completamente in contrasto con quanto affermato in precedenza – non si avrebbe da ridurre l'area di ricorribilità dei provvedimenti e delle sentenze, ma si dovrebbe invece ampliare questa⁽³⁹³⁾.

La medesima dottrina fa notare che neanche al tempo della promulgazione del Codice Rocco del 1930, ritenuto in maniera unanime illiberale e fortemente rivisto nel secolo passato, l'allora ministro della giustizia abbia provato a limitare in tale maniera l'istituto dell'impugnazione – pur avendone il potere – riconoscendo che «le impugnazioni hanno la caratteristica – che è fondamentale – di consegnare il potere sugli sviluppi del processo alle parti, togliendolo dal giudice»⁽³⁹⁴⁾.

E ancora, sempre la medesima dottrina⁽³⁹⁵⁾, evidenzia l'interconnessione tra l'obbligatorietà dell'azione penale sancita nell'art. 112

³⁹² Si tratta di G. SPANGHER, come riportato in *La Corte assediata*, cit., pp. 159 e ss., il quale si pone in aspra critica con tutti gli interventi tenuti fino a quel momento affermando anche l'inutilità di richiamare modelli esteri, come fatto da E. LUPO, M. CHIAVARIO e E. AMODIO [con il quale apre il conflitto più aspro durato diversi interventi] esprimendosi nei seguenti termini «La nostra tradizione, la nostra struttura processuale, la nostra cultura, la nostra ideologia del processo è profondamente diversa da questi paesi» e ancora «Vi risulta che abbiamo la giuria? Noi abbiamo un giudice togato ... Abbiamo l'autonomia della Magistratura? Certamente sì. Abbiamo Corti Supreme? No, abbiamo la Corte di Cassazione. Allora non incominciamo a comparare elementi che ... non dovrebbero essere confusi». La critica di G. SPANGHER relativa ai riferimenti comparatistici non può che essere condivisa: sterile parlare di altri sistemi – lamentando in particolare il numero di giudici in servizio presso le Corti Supreme e il numero di ricorsi definiti – e prospettare soluzioni simili a quelle che questi danno alle loro problematiche quando gli impianti di fondo e i loro formanti operano su principi totalmente diversi. Infatti, nelle posizioni di SPANGHER – che sul punto non si può che condividere – si evidenzia che «In Inghilterra si introduce la giuria, per controbilanciare il potere del Re di nominare i giudici... sul continente europeo il Concilio Tridentino introduce il processo criminale canonico. Quelle due strade non si sono ancora omologate... la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sta cercando di tenerle in qualche modo unite».

³⁹³ Ancora G. SPANGHER, come riportato in *La Corte assediata*, cit., pp. 161 e ss., evidenzia come esistano una moltitudine di decisioni che si dovrebbero poter impugnare, eppure il sistema non ne fornisce modo. Si riferisce al rifiuto relativo alla richiesta di incidente probatorio, al rifiuto della richiesta del P.M. di intercettazione telefonica e alla decisione di proroga dei termini.

³⁹⁴ Tale frase viene affermata nei lavori intercorsi durante la riforma del c.p.p. del 1913 che diedero luce al Codice Rocco del 1930.

³⁹⁵ G. SPANGHER, in *La Corte assediata*, cit. pp. 173 e ss.

Cost. e le garanzie previste dall'art. 111 esprimendosi «Se c'è un principio di obbligatorietà dell'azione penale in entrata, ci deve essere un principio di garanzia assoluta in uscita dal sistema» concludendo «Rimettere alle volontà di un legislatore occasionale la disciplina dei gravami, personalmente è una scelta che non mi sento di condividere ... Temo una nomofilachia a senso unico; la nomofilachia è un fatto dinamico, è un fatto di evoluzione».

Alla luce di queste considerazioni – dove vengono espressi punti di vista antitetici – il conflitto di fondo è evidente; da una parte si ha chi ritiene, non senza motivi, che le garanzie concesse dall'art. 111 comma 7 siano eccessive nella parte nella quale si legittima il gravame nei confronti di qualsiasi tipo di sentenza e provvedimento giurisdizionale; dall'altra, chi sottolinea come le garanzie previste da questo articolo siano imprescindibili per il corretto funzionamento del nostro modello considerato nel suo insieme, rammentando come sia inutile volgere lo sguardo a modelli stranieri che poco hanno a che vedere con la disciplina vigente all'interno dell'ordinamento italiano.

Appare dunque evidente che la controversia relativa alla modifica dell'art. 111 comma 7 Cost. più che vertere su questioni oggettive di funzionamento di sistema sia una questione inerente alla sfera dell'etica. Il conflitto qui esposto, dunque, non si ha da leggere nello stesso modo nel quale si cerca un ingranaggio malfunzionante di un macchinario, si deve invece avere riguardo delle considerazioni personali che ognuno dei partecipanti trae sulla possibilità o l'impossibilità di sacrificare delle garanzie costituzionalmente garantite al fine di rendere più agevole il funzionamento del sistema. La questione – trasposta a questo punto su un piano valoriale più che giuridico – non può dunque trovare una risposta in

questa sede ⁽³⁹⁶⁾, appartenendo le conclusioni sul tema alla più intima sfera di convincimento che ogni persona possa trarre a riguardo del funzionamento del sistema nel suo complesso.

Del resto il compito di trovare delle soluzioni al problema si era già preannunciato all'apertura del convegno come alquanto complicato. In conclusione, le parole della dottrina – pronunciate al termine del suo intervento presso la Corte stessa – evidenziano bene quale sia la complessità del ruolo che la Corte di cassazione è chiamata a rivestire «Ogni cittadino, ogni uomo in questo Paese vive momenti difficili e complessi; complessità politica, difficoltà istituzionale, emergenza economico e sociale. La cassazione ne è lo specchio; i giudici sono chiamati a sciogliere i nodi di questa complessità e di questa difficoltà. È un compito difficile? Lo so. Ma questo è il compito del giudice e soprattutto della Cassazione» ⁽³⁹⁷⁾.

§5 - Problemi di compatibilità con la C.E.D.U.: la sentenza Trevisanato c. Italia

Un'ultima analisi da svolgere – prima di arrivare alle conclusioni – verte sulla compatibilità del sistema vigente con la normativa europea, in particolare con l'art. 6 CEDU, paragrafo 1, dove sancisce «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata... da un tribunale..., il quale sia chiamato a pronunciarsi... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata

³⁹⁶ Del resto, anche E. LUPO, in *La Corte assediata*, cit., p. 204, arrivava a conclusioni simili sancendo che ci fossero dei problemi alla base dati da due pensieri di fondo profondamente divergenti: il primo – del quale si è fatto esponente principale E. AMODIO – in base al quale i ricorsi per Cassazione fossero troppi; il secondo – sostenuto prevalentemente da G. SPANGHER – in base al quale prendendo in considerazione il numero di notizie di reato iscritte ogni anno, questi fossero troppi pochi.

³⁹⁷ G. SPANGHER, in *La Corte assediata*, cit., p. 176.

nei suoi confronti»⁽³⁹⁸⁾. Dal disposto normativo qui riportato, si può ricavare che sussista un vero e proprio diritto ad un processo – corredato da una serie di garanzie necessarie per poterlo definire «giusto» – in capo agli individui, tale diritto è qualificabile quale diritto soggettivo⁽³⁹⁹⁾.

La questione di fondo – sulla quale si vuole richiamare l’attenzione – è la seguente: considerando l’esistenza di un meccanismo attraverso il quale le impugnazioni esperite presso il giudice di legittimità⁽⁴⁰⁰⁾ vengono valutate in base alla loro ammissibilità – o inammissibilità – e l’istituzione di un’apposita Sezione, può tale meccanismo essere considerato conforme al disposto normativo dell’art. 6 C.E.D.U. nella parte nella quale garantisce il diritto all’esame della causa presso un giudice, alla luce anche dei tassi – alquanto elevati – di pronunce di inammissibilità sulle impugnazioni esperite? In altri termini, è ammesso che l’oggetto del sindacato presso il giudice di legittimità venga ristretto alle sole ipotesi previste dal legislatore, escludendo tutte le questioni non riconducibili al disposto normativo degli artt. concernenti le impugnazioni presso la Corte?

³⁹⁸ Quanto appena affermato trova ulteriore conferma nel paragrafo 3 art. 5 C.E.D.U. nella parte nella quale viene sancito «Ogni persona arrestata o detenuta... deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura»; in relazione alla possibilità di proporre ricorso, l’art. 13 C.E.D.U. dispone «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali». Infine, dispone l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea «Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata...».

³⁹⁹ T. RUSSO, in *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2016–2020)*, a cura di A. Di Stasi, Padova, 2020, p. 456, dove viene evidenziato anche che la collocazione di questo articolo sembra sottendere una preminenza del «diritto alla giurisdizione» – o «diritto al processo» – rispetto ad una serie di diritti – enucleati negli artt. successivi – che sanciscono garanzie «nel processo».

⁴⁰⁰ È necessario riportare che la Corte Europea dei Diritti dell’uomo, in *Delcourt c. Belgium*, 17 gennaio 1970, riferisce che l’art. 6 C.E.D.U. non obbliga gli stati contraenti ad istituire un Tribunale d’appello o di cassazione, tuttavia, qualora questo dovesse essere istituito gli Stati devono garantire – relativamente al giudizio presso questo – il rispetto dell’art. 6.

La questione assume particolari connotati in relazione agli artt. 606 c.p.p., comma 3, dove viene sancito «Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello» e 360 c.p.c., comma 1, dove è disposto «Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione...» disciplinando i casi nei quali l'impugnazione possa essere ammessa, senza sancire esplicitamente che sia inammissibile l'impugnazione proposta fuori dai motivi tassativamente riportati ⁽⁴⁰¹⁾. Ulteriori cause di inammissibilità sono contenute nell'art. 366 c.p.c., comma 1, dove viene evidenziato che «Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità...» enucleando un'ulteriore serie di requisiti che l'impugnazione deve contenere per poter superare il “filtro” di ammissibilità ⁽⁴⁰²⁾.

Sugli artt. sopra esposti – relativamente alla parte inerente al processo civile essendo la domanda vertente su una questione prettamente civilistica – si pronunciava la Corte E.D.U. in merito ad un ricorso presentato nella supposta violazione dell'art. 6, paragrafo 1, nel quale venivano illustrate perplessità analoghe a quanto qui esposto ⁽⁴⁰³⁾. Il ricorrente, dopo aver tentato inutilmente di esperire prima un'impugnazione presso il giudice di legittimità – dichiarata inammissibile – seguita da una domanda di revisione – dichiarata altresì inammissibile – e un'azione di responsabilità presso il Tribunale di Milano – anche questa dichiarata inammissibile – contro la presidenza del

⁴⁰¹ Tale previsione era tuttavia prevista dall'art. 366-bis c.p.c. – ora abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 – dove veniva riportato «Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità...».

⁴⁰² Sui casi di inammissibilità delle domande presentate in un procedimento penale si è trattato *sub* Cap. I, § 4.

⁴⁰³ Sentenza del 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia.

Consiglio dei ministri, lamentava presso la Corte di aver subito pregiudizio nel suo diritto d'accesso ad una Corte e l'incompatibilità dell'interpretazione fornita dal governo (⁴⁰⁴) rispetto all'art. 6, paragrafo 1, della C.E.D.U. (⁴⁰⁵).

La Corte – dopo aver ricordato che non spetta in questa sede il compito di sostituirsi ai giudici nazionali (⁴⁰⁶) – dichiara il ricorso ricevibile. La Corte afferma (⁴⁰⁷) che il «diritto ad un tribunale», specificando che il diritto di «accesso ad un Tribunale» sia uno degli aspetti coinvolti in questo concetto che di per sé ha una portata più ampia di quella qui descritta, «non è assoluto e si presta a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento» (⁴⁰⁸). Tali limitazioni devono comunque astenersi dal recare un pregiudizio tale da vedere il diritto in capo agli individui di promuovere ricorso «pregiudicato nella sua stessa sostanza». Per valutare la compatibilità – o l'incompatibilità

⁴⁰⁴ Tra le altre cose, avverso al ricorso presentato viene richiamato l'art. 54 C.E.D.U. dove viene sancito «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà... o a imporre a tali libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente carta». Lo scopo di tale critica, è quello di persuadere la Corte ad emettere – anche in questa sede – una pronuncia relativa all'inammissibilità della domanda. La Corte E.D.U. è infatti tenuta a pronunciare l'inammissibilità del ricorso – a norma dell'art. 35, paragrafo 1, lett. a) – nel caso nel quale questo sia «incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo».

⁴⁰⁵ La tesi del governo – in risposta a quanto affermato dal ricorrente – fa riferimento all'art. 366-bis c.p.c. indicandolo come strumento atto ad impedire un abuso dell'istituto dell'impugnazione per cassazione, lamentando che la prassi consolidatasi negli anni sia diventata sempre più tendente a rivolgere presso il giudice di legittimità impugnazioni volte a contestare sempre di più il giudizio sul fatto anziché – compito proprio della Corte di cassazione – il giudizio relativo alla legittimità delle pronunce dei giudici di grado inferiore.

⁴⁰⁶ Vedasi, *ex multis*, García Manibardo c. Spagna del 31 luglio 2001. Viene ulteriormente ribadito – al punto 32 – che «Il suo ruolo si limita a verificare la compatibilità con la Convenzione degli effetti di tale interpretazione. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda l'interpretazione da parte dei tribunali di norme procedurali come quelle che fissano i termini da rispettare per il deposito dei documenti o la presentazione dei ricorsi» come deciso in T. García c. Spagna, il 16 dicembre 1997.

⁴⁰⁷ Punto 33 della medesima sentenza.

⁴⁰⁸ Viene richiamata nuovamente la sentenza García Manibardo c. Spagna come precedente.

– delle disposizioni atte ad attuare una deflazione delle impugnazioni presso il giudice di legittimità è dunque necessario attuare un bilanciamento tra gli interessi perseguiti dal ricorrente nella proposizione dell’impugnazione – precisando che lo scopo perseguito deve essere obbligatoriamente legittimo – e la proporzionalità della limitazione imposta (⁴⁰⁹).

Viene dunque sancito dalla Corte E.D.U., dopo aver rammentato che un’interpretazione eccessivamente restrittiva e formalistica dei requisiti posti a fondamento delle impugnazioni per cassazione siano di per loro censurabili per violazione del diritto all’accesso ad un Tribunale (⁴¹⁰), che l’operato della Corte di cassazione non possa essere censurato in quanto sussiste un criterio di proporzionalità tra il fine perseguito dall’ordinamento e lo scopo perseguito dal ricorrente. Viene inoltre evidenziato che il funzionamento delle pronunce di inammissibilità operato dalla Corte di cassazione non trovi fondamento – esclusivamente – in un orientamento giurisprudenziale, ma che sia stato previsto esplicitamente dal legislatore all’interno del c.p.p. (⁴¹¹).

Alla luce di queste considerazioni, la Corte dichiara – all’unanimità – che nel caso di specie non ci sia stata violazione dell’art. 6, paragrafo 1, C.E.D.U. e rigetta il ricorso.

Sebbene si abbia da prendere in considerazione quanto appena affermato con il solo riferimento alla vicenda in questione (⁴¹²), senza pretendere di poterne fare un criterio generale applicabile ad ogni possibilità

⁴⁰⁹ Sempre *Trevisanato c. Italia*, punto 35.

⁴¹⁰ *Viard c. Francia*, 9 gennaio 2014.

⁴¹¹ *Kemp e altri c. Lussemburgo*, 24 aprile 2008, e *Dattel c. Lussemburgo*, 30 luglio 2009 la situazione non era la medesima. Veniva infatti proposto ricorso presso la Corte E.D.U. per lamentare una prassi giurisprudenziale instauratasi al di fuori dal disposto normativo del c.p.p. vigente in Lussemburgo.

⁴¹² Come precedentemente riportato, la Corte stabilisce che in sede di valutazione relativa alla pronuncia di inammissibilità commisurata al diritto di accesso alla ad un Tribunale sancito dall’art. 6 C.E.D.U. si abbia da tenere in considerazione l’interesse sotteso al singolo mezzo di impugnazione.

di impugnazione ⁽⁴¹³⁾, si può affermare che l'inammissibilità relativa al mancato rispetto delle norme tecniche che disciplinano in maniera tassativa i motivi di ricorso per cassazione – così come prospettata – non costituisca una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, C.E.D.U. in quanto risulta proporzionale la limitazione del diritto dell'impugnante rispetto allo scopo perseguito dall'ordinamento, ovvero «...l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità, del diritto oggettivo nazionale...» ⁽⁴¹⁴⁾.

È inoltre necessario ribadire che l'art. 6 C.E.D.U. non imponga allo Stato firmatario di introdurre nel proprio ordinamento delle impugnazioni contro le sentenze – di merito o di legittimità che siano – ma sancisce l'obbligo – ove tale rimedio sia presente all'interno della normativa nazionale – di conformità di questo giudizio ai parametri previsti dalla C.E.D.U. e dei requisiti minimi del *fair trial* ⁽⁴¹⁵⁾, o – utilizzando i termini con i quali la Costituzione ha recepito tale concetto – «...giusto processo regolato dalla legge» ⁽⁴¹⁶⁾.

⁴¹³ A. SCCELLA, in *Il vaglio di inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, pp. 98 e ss., riferisce che sia la stessa Corte E.D.U. ad ammettere che il livello di garanzia richiesto per i giudizi di legittimità può divergere, anche in maniera significativa, rispetto a quello necessario nei giudizi d'appello.

⁴¹⁴ Art. 65 ord. Giud..

⁴¹⁵ N. ROMBI, in *Diritto d'accesso al giudice e inammissibilità delle impugnazioni tra efficienza e garanzie*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 4, 1 aprile 2022, p. 531.

⁴¹⁶ Art. 111 Cost., comma 1.

Bibliografia

- M.C. BARBIERI: AA.VV., *Codice penale commentato*, Padova, 2022.
- C. BECCARIA: *Dei delitti e delle pene*, pubblicato anonimo a Livorno, 1764.
- E. BETTI: *Teoria Generale del negozio giuridico*, Torino, 1952.
- G. BRUNETTI: *Norme e regole finali nel diritto*, Torino, 1913.
- O. CAMPO: voce «*Inammissibilità e improcedibilità [Diritto processuale penale]*», in *Enciclopedia Giuridica*, XVI, Roma, 1989, I edizione.
- G. CANZIO: *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 1, 2017; circolare del 14 settembre 2016.
- A. CAPONE: *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, Padova, 2012.
- F. CARNELUTTI: *Teoria generale del diritto*, Padova, 1951; *Sistema di diritto processuale civile*, vol. II, Padova, 1938; *Riv. Dir. Proc.*, 1953, n. 152; *Principi del processo penale*, Morano, 1968.
- S. CARNEVALE: *L'interesse ad impugnare nel processo penale*, Torino, 2012.
- C. CASTRONOVO: *Eclissi del diritto civile*, Milano, 2015.
- E. M. CATALANO: *L'abuso del processo*, Milano, 2005.
- S. CHIARLONI: intervento riportato in *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014.
- M. CHIAVARIO: intervento riportato in *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014.
- V. COMI: intervento riportato in *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014.
- G. CONSO: *Il concetto e le specie di invalidità*, Milano, 1972.
- C. CONTI: *Manuale di procedura Penale*, Milano, 2022.
- F. CORDERO: *Procedura penale*, Milano, 2012.
- A.A. DALIA: *Nullità degli atti processuali*, in *Enc. Giur.*, XXI, Roma, 1990.
- N. DANTE: *Sulla inammissibilità del ricorso per Cassazione per motivi manifestamente infondati*, in *Giust. pen.*, 1960.
- M. DE CRISTOFARO: in AA.VV., *Codice di procedura civile – commentario*, a cura di G. Consolo, Padova, 2018.
- F. DE PRIAMO: voce *Inammissibilità*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. VI, Torino, 2006.
- V. DEAN: *Gli atti*, in AA.VV., *Procedura penale*, II ed., Torino, 2012.
- T. DELOGU: *Contributo alla teoria dell'inammissibilità nel diritto processuale penale*, Milano, 1938.
- O. DOMINIONI: *Sub. Art. 177*, in *Enc. Dir. It.*.
- M. FAVALLI: *L'ammissibilità nel processo penale*, Napoli, 1968, p. 175.

G. FIDELBO: *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014.

R. FONTI: *L'inammissibilità degli atti processuali penali*, Padova, 2008.

R. A. FROSALI: *Il ricorso per cassazione nelle sue condizioni di ammissibilità*, Padova, 1931.

N. GALANTINI: voce «Vizi degli atti processuali penali», in *digesto delle discipline penalistiche*, Padova, 2021.

A. GALATI: *Nullità* [diritto processuale penale], in *enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano, 1978; *Gli atti*, in Siracusano, Galati, Tranchina, Zappalà, *Diritto processuale penale*, Milano, 2001, I edizione.

G. GALLI: *L'inammissibilità dell'atto processuale penale*, Milano, 1968.

G. GAVAZZI: *L'onere. Tra libertà e l'obbligo*, Torino, 1970.

A. GHIARA: voce «Inammissibilità» [diritto processuale penale] in *Nss. Dig. It.*, VIII, Torino, 1975.

M. GIALUZ: AA. VV., *Codice di procedura penale commentato*, Milano, 2022; *Il riesame del processo a seguito di condanna della Corte di Strasburgo: modelli europei e prospettive italiane*, in *Riv. It. Dir.*, 2009.

P. GIANNITI: *Le inammissibilità nel giudizio civile di legittimità*, Padova, 2022.

G. GIANZI: *L'incidente nella esecuzione penale*, Napoli, 1965.

A. GIARDA: *Codice di procedura penale commentato – Tomo I*, V edizione, Milano, 2022.

G. IADECOLA: *Il sistema delle invalidità nel processo penale*, in *Giurisprudenza di merito*, 2000.

N. IRTI: *Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. civ.*, 2014.

R. KOSTORIS: AA. VV., *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo - R. Kostoris, Torino, 2008.

A. LA TORRE: *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1999*, Roma, 2000.

B. LATTANZI: *Errori giudiziari e ingiusta detenzione*, pubblicato su www.errorigiudiziari.it il 25 marzo 2022.

G. LEONE: *Trattato di diritto processuale penale*, vol. I, Napoli, 1961.

N. LIPARI: *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013.

E. LUPO: *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014; *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2010*; E. LUPO, *Inaugurazione dell'anno giudiziario 2011*, Roma.

R. MANCINELLI: voce «Decadenza» [Diritto processuale penale] in *Enc. Dir. It.*.

V. MANZINI: *Sulla sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in *Ann. Dir. Proc. Pen.*, 1934.

- L. MARAFIOTI: *Selezione dei ricorsi penali e verifica d'inammissibilità*, Torino, 2004.
- O. MAZZA: *Il ricorso straordinario per errore di fatto: verso un quarto grado di giudizio?*, in *Cass. Pen.*, 2003.
- V. MELE: *Sub. Art. 591, Enc. Giur. It.*.
- G. MICCOLIS: *Nomofilachia, Sezioni Unite e questione di "particolare importanza"*, pubblicato su *Questione Giustizia*, 2020.
- M. MINAFRA: *L'inefficacia degli atti nel processo penale*, Milano, 2019.
- L. A. MURATORI: *Dei difetti della giurisprudenza*, Venezia, 1742.
- A. NAPPI: *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2011.
- R. PANNAIN: *Le sanzioni degli atti processuali penali*, Napoli, 1933.
- M. PANZAVOLTA: voce «Inammissibilità», in *Studi urbinati di scienze giuridiche, politiche ed economiche*, Urbino, 2005.
- L. PANZERI: *L'unicità della Corte di cassazione nell'evoluzione del costituzionalismo italiano*, Milano, 2020.
- P.P. PAULESU: *Patologia*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, Padova, 2020; *sub. Art. 177 in Commentario breve al Codice di procedura penale*, diretto da G. Illuminati e L. Giuliani, Padova, 2014; voce *Invalidità degli atti [diritto processuale penale]*, in *Il diritto-Enciclopedia giuridica*, vol. VIII, Milano, 2007.
- G. PETRELLA: *Le impugnazioni nel processo penale*, vol. II, Milano, 1965.
- M. PISANI: *Gli atti*, in Pisani-Molari-Perchinunno-Corso-Gaito-Spangher *Manuale di procedura penale*, Bologna, 2006.
- S. QUATTROCOLO: *La Corte di Cassazione svela il vero volto della rescissione del giudicato? Due recenti pronunce segnano una svolta interpretativa nel sistema del processo in absentia e dei relativi rimedi*, in *Sistema penale*, 2021.
- G. RICCIO: *Contributo allo studio dell'inammissibilità nel processo penale*, in *Studi sul processo penale*, Napoli, 1988.
- M. ROBESPIERRE: dichiarazioni rese alla seduta dell'Assemblea nazionale, Parigi, 17 novembre 1790.
- R. RODORF: *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in AA.VV., *La cassazione civile*, Bari, 2020.
- N. ROMBI: in *Diritto d'accesso al giudice e inammissibilità delle impugnazioni tra efficienza e garanzie*, in *Diritto Penale e Processo*, n. 4, 1 aprile 2022.
- F. ROSELLI: *Ricorso in cassazione per violazione di norme di diritto*, relazione presentata alla Corte di cassazione nel 2018.
- T. RUSSO: *La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2016–2020)*, a cura di A. Di Stasi, Padova, 2020.
- C. SABBATINO: in *Le inammissibilità nel giudizio civile di legittimità*, Padova, 2022.

A. SACCUCCI: *Revisione dei processi in ottemperanza alle sentenze della Corte europea: riflessioni de jure condendo*, in *Dir. Pen.*, 2002.

B. SASSANI: *La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici*, in *Riv. Dir. Proc.*, vol. 74, n. 1, 2019.

S. SATTA: *Sulla pretesa sanzione di inammissibilità nel processo penale*, in *Riv. It. Dir. Pen.*, 1934.

A. SCELLA: *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006.

G. SPANGHER: *Codice di procedura penale commentato – Tomo I*, V edizione, Milano, 2022; *Esclusa la condanna alla Cassa delle ammende per il ricorrente incolpevole nella determinazione della causa d'inammissibilità*, in *Giur. Cost.*, 2002; *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014.

M. TARUFFO: *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014.

P. TONINI: *Manuale di procedura Penale*, Milano, 2022.

E. TURCO: *L'impugnazione inammissibile. Uno studio introduttivo*, Padova, 2012.

L. VIOLANTE: *L'evoluzione del ruolo giudiziario*, in *Criminalia*, 2015; *Magistrati*, Torino, 2009.

G. P. VOENA: *Atti*, in AA. VV., *Compendio di Procedura penale*, a cura di G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, Padova, 2012.

M. VOLTAIRE: *Traité sur la tolérance*, Ginevra, 1763; commento a *Dei delitti e delle pene* come riportato nella riedizione di *Dei delitti e delle pene*, Roma, 2023.

M. WEBER: *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen, 1922.

V. ZAGREBELSKY: *La Corte assediata: per una ragionevole deflazione dei giudizi penali di legittimità*, Milano, 2014.